

CONSULTA, E RELAZIONE
DELL' ILL. SIG. DUCA D. GAETANO ARGENTO
PRESIDENTE DEL S. R. C. DI NAPOLI &c.

ALLA S. CESAREA R. M.
DELL' AUGUSTO IMPERATOR CARLO VI.
ED AL SUO R. COLLATERAL CONSIGLIO
NELLE LITTE
TRAL PRIORE, EL REGIO TESORIERE
FU D. MICHELE SARDANI
DELLA REAL BASILICA DI S. NICCOLO' DI BARI

Publicata

DA D. GIOVANNI KYURLIA PATRIZIO BARESE.
ATTUAL TESORIERE PER S. R. M.
IN DETTA REAL BASILICA.



N A P O L I 1784.

PRÉSSO GIUSEPPE CAMPO.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



S I G N O R E .

LA fontuola Real Basilica di S. Niccolò di Bari ebbe il suo principio nell'anno 1087., nel quale alcuni mercadanti Barefi, da Mira Città della Licia il Sacerdo, e Venerabile deposito del glorioso Confessore trasportarono nella loro Patria. Urbano secondo Sommo Pontefice nella fine di Settembre del 1089. accompagnato da gran numero di Cardinali, e di Vescovi, quali insieme con lui erano intervenuti nel Concilio radunato in Melfi dedicò solennemente l'Altare Maggiore della Chiesa inferiore, ove riposte le sacrolante Reliquie conforme egli medesimo nè fa piena testimonianza in una sua Bolla spedita in Bari il dì 9. di Ottobre 1089. secondo anno del suo Pontificato, che riferiscono Baronio, ed Ughellio.

Fin dal tempo della sua fondazione quella Chiesa edificata nel palazzo antico dei Catapani, li quali mentre governarono il Regno in nome dell'Imperatori di Costantinopoli furono in esso la lor residenza, che scosso il giogo de' Greci passò da poi in potere di Roberto Guiscardo primo Duca di Puglia, ed appresso di Ruggiero suo figlio, fu libera, ed esente dalla Giurisdizione dell'Ordinario, del che fanno bastantissima fede il privilegio concedutoli da

Alessandro Conte di Cupertino, e di Catanzaro per ordine di Roggiero Re di Sicilia, che si legge presso Ughellio medesimo, la celebre Bolla di Pascale II. indirizzata ad Eustachio II. Abate, che succedè al primo tanto rinomato Enea ottenuta per intercessione di Boemondo Principe di Antiochia, e Signore di Bari Fratello di Roggiero nell'anno 1106. XIV. Kal. Septembris indictione XIV. secondo Ughellio, ma per error dell'impressore, imperciocchè in luogo della 14. dee riporsi la quarta, che corrisponde in buona Chronologia quella di Bonifacio VIII. dell'anno 1296., in cui sono le due notabilissime dichiarazioni, l'una che la detta Real Cappella *nullo modo* fusse pertinente alla Chiesa Romana, in cui contende ostinatamente la Corte di Roma che non debba leggerfi *nullo modo*, *ma nullo medio*, e l'altra che s'aspettasse al Re Carlo II. d'Angiò *pleno jure*, delle quali parole non è meraviglia s'avesse usato il Re Carlo nel Privilegio della sua dotazione del 1304. quando di simile espressione s'era valso Pascale, e similmente le Bolle di Clemente V., Paolo III. Pio V. ed altri Sommi Pontefici.

Il Re Carlo II. d'Angiò fatto prigione colla disfatta del suo Armamento navale, con molti Baroni, e Cavalieri de' più colpici del Regno da Loria Ammiraglio di Sicilia, condannato da Costanza Regina di quell'Isola, e moglie del Re Pietro d'Aragona al supplicio per vendicar la morte di Manfredi suo Padre, dal Re Carlo I. ucciso in battaglia presso

fo

5

fo Benevento, e quella di Corradino suo Fratello Cugino, che per ordine del medesimo Carlo I. fu decapitato con esser questa Città teatro di quella Tragedia, liberato per miracolo del Santo dalla sciagura imminente, non immemore di così insigne beneficio per aumentar la devozione, et il culto nella Chiesa non molto d'entrata abondevole l'accrebbe d'amplissime rendite, e l'atricchi di privilegi, esenzioni, et immunità. Per mezzo del Priore Guglielmo Longo Bergamasco, il quale fu creato Cardinal Diacono di S. Nicolò in Carcere nel 1294. da Bonifacio VIII. e fe alla Chiesa di S. Nicolò varie donazioni con riserbarli solo il poter godere delle distribuzioni, come Canonico di quella (*Ughel. pag. 894*) il che può aggiungersi alle notizie, che di lui dà Oldoino *tom. 2. pag. 293.*) e fu uno dei Compilatori del Testo delle Decretali, conseguì nell'anno 1295 s'applicasse alla Chiesa medesima perpetuamente l'Abbatia, e Monastero di tutti i Santi, come può vedersi dalla sua Bolla registrata dal Beattillo nell' Istoria di S. Nicolò *lib. II. Cap. 17.*

Impetrò dallo stesso Bonifacio VIII. nell'anno 1296. l'accennata altra Bolla, con cui li diede facoltà di poter unire alla Real Basilicale Chiesa, e Cappelle di sua collazione, che li parebbe aggregarle, le quali come quella a cui si sarebbero congiunte *pleno jure* a lui appartenessero.

Assegnò nell'anno 1298. per dote perpetua della Chiesa 300. onze d'oro per ciaschedun

anno da esigerfi sopra la Dogana, e Fundaco della stessa Città di Bari, alla qual somma tre anni appresso aggiunse altre onze 100, con che di queste, ottanta se ne dassero al Priore, venti al Tesoriero, e le restanti 300. si distribuifero fra' Preti, e Ministri della Chiesa in escambio delle quali, perchè molte volte dall' Officiali del Regno se ne differiva il pagamento, concedè alla Chiesa tre Castelli a lui devoluti, cioè Rutigliano, Santo Nicandro, e Grumo, de' quali n' investì il Tesoriero di quel tempo, e l'altri che fossero Eletti nei tempi futuri.

Nel mese di Ottobre del medesimo anno 1298. in virtù della potestà datali da Bonifacio incorporò l' Arcipretura d' Altamura con tutte le sue Chiese, Cappelle, raggioni, e pertinenze alla dignità di Tesoriero, il che confermò con altro privilegio dei 2. Dicembre 1301. col quale anco unì le Chiese della SS. Trinità di Lecce, e di S. Paolo d' Alessano all' officio di Cantore, e la Chiesa di S. Maria di Casarano a quello di Succantore.

A dì 18. Gennaio 1301. istituì nel Sacro Tempio quattordici Ministri, de' quali otto avessero pensiero nei dì festivi di assistere in guardia delle porte del Coro con una Mazza Reale d' argento in mano, donde presero il nome di Mazzieri, e sei per li Ministri più bassi, come per rappezzar le fabbriche, racconciar li scanni, e cose simili, chiamati perciò Maestri di fabbrica, a' quali diede l' esenzione dal pagamento delle gabelle, e del loro scolare nelle
Cau.

Cause Civili sottoponendoli alla giurisdizione del Tesoriero, dai decreti della di cui Corte s'appella a quella del Cappellano Maggiore, quali esenzioni, ed immunità furono confermate da Roberto nel 1360. e da Ladislao nel 1403.

D'altre moltissime concessioni, con quali i nostri Regnanti diedero chiare pruove della loro pietà verso del pregiatissimo luogo, in cui riposano le Venerande ossa del Santo, dalle quali con visibile continuato prodigio il Santo liquor della manna perennemente distilla, non occorre tesser lungo catalogo, non essendo quelle del presente argomento. Dotata ch'ebbe in tal modo la Real Chiesa v'introdusse una nuova forma di servizio a similitudine di quello usato nella Real Cappella di Parigi, ad esempio della quale volle ancora, che in quanto alla recitazione dei divini Uffici si valessero i suoi Ministri dell'antico Breviario Parigino, il che fu tolto all'ultimo di Dicembre del 1603. con lettere di Filippo III. con quali permise, che quello tralasciato, nell'avvenire potessero servirsi del Breviario Romano detto volgarmente di Pio V. avendo disposto col tanto decantato privilegio del 20. Giugno 1304., che oltre il Priore fossero in detta Chiesa tre dignità, cioè quella del Tesoriero, che costituì la prima, e la più riguardevole, e le due altre di Cantore, e Succantore, cento Preti beneficiati, quarantadue Canonici, fra quali le dignità furono annoverate, ventotto Chierici mediocri, e 300 bassi, secondo nel privilegio s'appellano con
mele

molte particolari costruzioni attinenti al Priore, al Tesoriero, quali onori, e distinse con eccelle speziali prerogative, et all' altri Ecclesiastici che si noteranno in suo luogo nel progresso di questa relazione.

Quantunque il Principe fondatore e ristauratore in riordinare la Real Chiesa avesse al Priore, et a ciascuno officio prescritto i limiti, dentro i quali dovesse contenersi, nondimeno è stata perpetua pugna fra i Priori, e Tesorieri, e mentre questi tozzando coi Priori hanno voluto distender i confini della loro autorità più di quello conveniva, e da quelli all' incontro riguardandosi la dignità di Tesoriero, quasi emula della proprietà s'è impiegata ogni opra, ed ogni sforzo per deprimerla, e ridurla all' ultimo avvilimento, da ciò è nato, che in tutti i tempi avessero ripieno di disconcerti, e confusioni Santuario sì Illustre.

Ottimo però dee giudicarsi il Consiglio del presente Tesoriere, il quale acciò si mettesse pace fra tante dissenzioni, che sono state un Seminario di disturbi e di scandali, è ricorso alla M. V. di cui è il supremo giudizio delle liti e contenzioni concernenti la detta Chiesa; quale non è semplicemente di Regio Patronato, ma di Regal Collazione, perchè la degnasse con final Cesareo determinazione porre a quelle affatto silenzio. Su la qual supplica, essendosi servita da M. V. ordinare ch' intese le parti e le ragioni ch' all' una, ed all' altra assistono inforsassi insieme col Collaterale di quello s' offerisse

9
rifle, e pareffe affai distinta e puntualmente, af-
finchè con piena intelligenza del tutto possa
prender la refoluzione, che ftimerà più conve-
niente per efecuzione del Real comandamento,
avendo l'Avvocati, così del Priore, come del
Teforiero presentata al Prefidente del S. C. De-
legato della Real giurisdizione le loro Scritture,
et allegazioni, ch'infieme con quefta relazione
fi rimettono, ed effendofi da quello riconofciuti
moltiffimi proceffi ch' in varii tempi intorno
alle differenze fuddette fi fono formati, e com-
pilati, fiamo umilmente a rappresentare alla M.
V. che per quello fi è potuto raccogliere dal
memoriale dato in cotefto fupremo confeglio
dal Teforiero a quattro fi riducono le contro-
verfie nel medefimo efpreffe, delle quali,

La prima è fe debba ferbarfi un'intera equa-
lità fra le fedie del Priore, e del Teforiero,
olttone l'effere l'una collocata nel lato dextro,
e l'altra nel finiftro.

La feconda fe effendo affente, o non po-
tendo per altro impedimento, o non volendo
il Priore, debba celebrare le funzioni folenni
in chiefa, e comandare nel coro il fuo Vica-
rio, o pure il Teforiero, come primo Prete,
e prima dignità.

La terza fe al Teforiero competa fenza
licenza o confentimento del Priore, anzi pri-
vativamente la facoltà di difpenzare il S. Li-
quore delle Sacrate offa grondante, e dimoftrare
le Reliquie.

La quarta fe il Priore abbia fuperiori

tà, e giurisdizione sopra il Tesoriero nelle prime istanze, ovvero questo sia soggetto a drittura à quella del Cappellano Maggiore.

E cominciando dalla prima controversia che riguarda l'uguaglianza delle sedie, del privilegio del Rè Carlo II. d' Angiò de' 20. Luglio 1304. , col quale fra l' altri suoi stabilimenti diede la regola, e la norma che dovea osservarsi perpetuamente nel coro, così in quanto alla recitazione de' divini ufficii, come in quanto al sedere, e procedere, ed a tutte l' altre cose a quello appartenenti, appare essersi da lui ordinato, che lo stallò, o seggia del Priore, e quello del Tesoriero fossero eguali, ambedue sedessero nelli stalli superiori, o primieri delli due lati, e solo il Priore godesse di questa prerogativa a riguardo del Tesoriero, che il suo stallò o seggia fusse la prima nel lato destro, e quella del Tesoriero la prima nel lato sinistro (a), con aggiungersi che d' appresso il Priore stasse il Cantore, e prossimo al Tesoriero il Succantore, che furono le quatero dignità considerate in quella Real Chiesa secondo di sopra è narrato.

Quo-

(a) Come dal privilegio presentato dal Tesoriero insieme colla Cedola fol. pr. & seq. riferito da Chioccarel. tom. 7. tit. de Eccles. S. Nicolai nel principio, che si legge anche ne' processi a detta Real Chiesa avvenuti Proc. 1. fol. 9. , le di cui parole sono le seguenti. *Sed ut & ipsius Chorus Ecclesie suum ordinem habeat debite Sessionis edicimus, ut in dextro Chori sulla Superiori videlicet sedeat Prior primus, & Thesaurarius in Sinistro, in alterutro autem juxta Priorem et dextro Cantor, & juxta Thesaurarium in Sinistro Sub-Cantor.*

Questa preminenza del Tesoriero per quello tocca alla seggia si conferma co i privilegi, e concessioni, con quali cotal dignità in varj tempi fu conferita a diversi soggetti, et in particolare col privilegio del Re Ferdinando II. d' Aragona de i 22. Aprile 1468. con cui quella fu conceduta a D. Antonio de Giudice Pietro con tutti l' onori, prerogative, esenzioni, luoco, sede, et altri qualsivogliano dritti alla medesima spettanti, de i quali aveano goduto i suoi predecessori (b), e quali in appresso spiegandosi si dichiara, che il Tesoriero dovesse avere il primo luoco nella Sinistra parte del Coro dell' istessa maniera conforme il Priore l' aveva nella destra usandosi della parola *quemadmodum*, li si offerissero l' incenso, e la Pace nel modo debito, e consueto; e nelle Processioni occupasse il lato sinistro del medesimo Priore (c).

Nel qual privilegio, è da notarsi la parola *quemadmodum* di cui ragionando delle sedie

(b) Nel detto privilegio prodotto Proc. 1. fol. 30. si legge: *Volentes, & deserventes expresse quod dictus Antonius, vel eius substitutus potius, & gaudens omnibus illis honoribus proeminentiis, gratiis, privilegiis, libertatibus, dignitatibus, prerogativis, exemptionibus, loco, sede, & aliis omnibus, & quibuscumque ad dignitatem dicti officii Thesaurarius spectantibus, quibus ut premissis ceteri omnes soliti sunt gaudere sine diminutione, obstaculo, vel contradictione.*

(c) *Videlicet quod in dictis Antonius Thesaurarius (si prosiegue in detto privilegio) primum locum in sinistra parte Chori ipsius Ecclesie, quemadmodum Priore in dextera, habeas, & obtineas incensum, & pax more solito, & debito tibi offerantur, in Processionibus ad sinistram cum Priore accedas.*

die da tenersi dal Priore , e dal Tesoriero si valse il Re Ferdinando , la quale secondo da più Testi si ricava (d) ; ed i Dottori comunemente affermano (e) , importa piena e total similitudine di fatto .

Similmente nella concessione del medesimo officio fatta dal Re Ferdinando ad Antonello di Perillo a' 24. Dicembre 1476. nella quale anche s'esprime che quello abbia il primo stallolo nel Coro secondo era il solito costume nel lato sinistro (f) .

Dopo avere il Re Carlo II. d' Anjou costituito in detta Chiesa le dignità , il numero de' Canonici , ed altri Chierici inferiori , assegnate le rendite , ed ordinato tutto ciò , che stimossi da lui espediente per buon regimento , e regolamento della medesima , come precedentemente si è detto , riservò per se , e suoi serenissimi successori nel Regno la dignità di Tesoriero colla prebenda a quella annessa in modo che

ritro-

(d) *Leg. Pater familias*, & *leg. quemadmodum ff. de acquir. leg. Verbum erit ff. de Verbor. Signific.*, leg. 3^a. §. *si quis duobus ubi glos ff. de alim. legat.*, *leg. quemadmodum Cod. de Agricol.*, & *Consil. lib. 11.*

(e) *Jason in leg. si familia n. 1. ff. de Jurisdic. omnium Judicum*, ubi *Decius n. 17.*, & *18. Vulpe de propositionibus*; & *ad Verb. Significat. sub dict. Quatenus Vers. Quemadmodum pag. 90. Bertazol. de Clausul. instrumentorum*, claus. 21. glos. 23. n. 1. *Cenedo post libr. Canon. & practicar. qq. singul. 89. n. 1. Barbas. de dict. usufreq. 313. in princip.*

(f) *Ur ex dict. privileg. proc. primo fol. 32. & proc. 11. fol. 37. ibi. Concedentes sibi stallum primum in Choro ex latere sinistro, vocemque in Capitulo alijs Thesaurariis variis tuis predecessoribus consuetum, & solitum.*

ritrovandosi in Bari interveniva nel coro come Tesoriero, sedendo nella seggia costrutta all' incontro di quella del Priore, il che si rende chiarissimo dalla sedia istessa, in cui sono intagliate l' armi Regie, e vi sta scritto con lettere d' oro : *sedes Regalis*, dall' effigie di quel piissimo Principe sotto il quale scolpito in abito di Tesoriero leggesi l' iscrizione, perpetuo monumento d' aver per se, e suoi successori ritenuta la prima Canonica Dignità, ch'è la sua, detta di Tesoriero (g) da una lettera del medesimo Re Carlo de' 3. Novembre dell' anno 1304., in cui fa piena, e certa testimonianza di tal verità, le di cui parole vengono riferite dal P. Beutillo nell' Istoria di Bari (h), e da moltissime altre scritture, delle quali si farà menzione in appresso.

Appreso avea ciò il Re Carlo da suoi Francesi, e massimamente da suoi Angioini, e conforme nella recitazione dell' officio e nell' altre cose concernenti il culto in detta Chiesa, così in questa volle imitare della Francia l' usanza, poichè tralasciando, e mettendo da parte ciò che di Carlo Magno tramandò Eginardo alla

me

(g) Le parole della detta iscrizione sono : *Serenissimus Rex Carolus Secundus &c hanc Basilicam Munificentia Regali donavit sola sibi, & Successoribus suis primo Canonici dignitate servata*, come da Summario del Priore n. 7.

(h) *Lib. 3. fol. 413. ibi ; in signum devotionis retinimus nobis, & heredibus nostris, quod cum personaliter erimus nos, & nostri heredes in Baro quotidianas distributiones accipiamus sicut unus de Canonicis ipsius nostrae Ecclesie recipit, & recipere habeat.*

memoria de' Posterì (i); E quel che nel Cronico d'Inghilterra si legge di Julcone III. cognominato il buono Conte d' Anjou, il quale nell' anno 960. fu ammesso nella Chiesa di S. Martino come Canonico, e spesse volte nella recitazione dell' ore canoniche con vesti canonicali intervenne (l), è noto l' esempio d' Ingelgero Consule o Conte d' Anjou (poichè dell' uno e del altro titolo all' ora promiscuamente volevasi) il quale dopo aver ottenuto nella Chiesa di detto Santo in Tours una prebenda perpetua, essendo vacata la dignità di Tesoriero, fu dichiarato tale defensore della Chiesa, e tutore delle sue possessioni, e mentre visse occupò la sede di Tesoriero (m) nella qual dignità a i Conti, e Duchi d' Anjou succedero i Re di
 Fran-

(i) *Legendi atque psallendi disciplinam diligentissimo onduviti; erat enim utriusq. admodum eruditus: quamquam ipse, nec publice legeret, nec nisi summissim, & in commune cantaret. Duchesne tom. 2. pag. 103. & 104.*

(l) *Canonicus adscriptus fuit in Ecclesia S. Martini in festis Santi ejusdem in Choro inter psallentes Clericos cum veste Clericali, & sub disciplina eorum adstabat Script. antiquit. Eccles. Angl. tom. 1. pag. 455. bibliot. Clun. nota p. 21. spicileg. tom. 10. pag. 403. & 437.*

(m) *Bibli. Clun. not. p. 48. cum omni Consilio dederunt Ingelgerio Comiti prebendam B. Martini ipsi, & hoc redditibus ejus in perpetuum possidendum. Quia vero Ecclesia ejusdem Sancti catebat Thesaurario, & Aedituo, Consuldem Ingelgerium inthronizaverunt & Thesaurarium constituerunt, & Defensorem Ecclesie fecerunt, & Tutorem omnium possessionum ejus ubicumq. essent delegaverunt. Quò sedem Thesaurarii, & domos cum redditibus quamdiu advivit, obtinuit.*

Francia, e quel Canonicato laico consegnarono (n).

Non è dunque meraviglia ch' avendo il Re Carlo per sua devozione, ed umiltà ceduto il primo luogo, e la prima seggia al Priore, con darli il lato destro, avesse stabilito sede eguale per se e suoi Eredi in cui si sentassero come Tesorieri nel lato sinistro, quando Ludovico XII. Re di Francia nel Privileggio, con cui concedè varie immunità alla detta Chiesa di Tours dichiarò che non ad altri, se non che a lui fosse dovuta in quella Chiesa la prima seggia, nè altro Prelato potesse esserle presidente fuorchè, il Romano Pontefice (o).

La qual honorificenza benchè pretenda il Priore che fusse propria del Re Carlo e suoi successori, e non abbia potuto trasferirsi all' altri Tesorieri, e però a questi non sia dovuta la Regal sedia non dimeno, e l'antica osservanza, e le scritture, delle quali si tratterà qui sotto li resistono, e li repugna anche la ragione, imperciocchè essendo quelli nell' accennata Dignità, come sostituti e Vicarii del Re, e tenendola in suo luogo non v'è motivo, per cui la prerogativa del sedere possa à quelli degnarsi, nè questo è esempio nuovo, ed inusitato, mentre avendo in Inghilterra l' Arcivescovo di

(n) Du Chesne tom. 4. pag. 640.

(o) Preuves des lib. Gallie. pag. 14. Predecessores nostri predictam Ecclesiam multis privilegiis supra ceteros decorarunt, in qua specialem tenuerunt sedem Abbatia, tanquam primi intulati in Eccles. post Romanum Pontificem, qui solus in ea presidere potest Episcoporum.

ai Cantorberi conceduto al Re Enrico II. et a' Vescovi Ingleſi alcune delle primarie prebende, da ciò nacque, conforme anche nella concessione fu espresso, che i loro Vicarii le medesime ragioni, e preeminenze ad essi competenti avessero come loro rappresentanti (p); Dal che esser derivato crede Tomalino (q), che i Re, i quali tenevano le prebende o Canonicati laici in molte Chiese l' avessero ad altri conferiti, quali doveſſero considerarsi come in loro luogo subrogati.

Non solo ciò rendeſi manifeſto dai mentovati privilegii, e ſcritture, ma anco dall' ordinazioni fatte dal medesimo Re Ferdinando II. nell'anno 1470. coll' occasione d' alcune differenze inſorte tra il Teſoriero il Priore e' l' Capitolo, nelle quali mettendoli per certo, ed indubitato che l' eſſer Teſoriero portasse con ſe il dovere ſedere nella ſedia del Re, come da quelle parole: *attento che ſede in la ſedia di S. M.* rapportate anche da Monſignor Priore nella ſua alle-

(p) *Bibliot. Clun. pag. 1363. Script. antiq. Angl. pag. 1481. ibi: Et ut Regem, & Episcopos Angliae sibi confederaret Regi, ut fertur, unam assignavit praebendam, & Episcopis suffraganeis suis singulis, singulas, sic tamen ut inſi praebendis, & Vicariis suis redditus necessarios inveni-*

(q) *Par. pr. de Ver. & nov. Eccles. discipl. de Benefic. lib. 3. Cap. 64. n. 10. in quelle parole. Si Reges autem id in more habent ut suas in his Ecclesiis praebendas aliis conferant, id ex eo profectum est, quod ut supra evicimus ab exemplo Ecclesiae Cantuariensis qui hujusmodi Praebendarum compositi erant, ii dum abessent, Vicarios sibi substituerunt.*

allegazione, si prescrive la forma, quale debba offerarsi intorno all'ornamenti (r) delle seggie ad entrambi assegnate; Ma molto più chiaro appare da una lettera o diploma del Re Federico de' 6. Maggio 1488. indirizzato al Tesoriero di quel tempo, nel quale dopo averli ordinato, che inviasse in potere del Cappellano Maggiore la nota di tutti li Canonici, ch'erano vacati in detta Basilica, per la provista de' quali si faceano continue istanze da' suoi familiari, l'incaricò che dovesse usare tutta la vigilanza, perchè non ricevessero nessuna diminuzione o detrimento le sue Reali preminenze, e prerogative, il che spiegossi esser peso del Tesoriero, siccome colui che in assenza d'esso Re sentavasi nella sua Real Sedia e teneva l'ufficio, e dignità di Tesoriero in nome del Principe (s).

B

Al-

(r) Come dal Capitolo 12. di dette ordinazioni *proc. 9. fol. 20.* dove il Re così dispose. *Item* circa lo tener della Sedia parata, la Maestà del Re ordina, e dispone, che se serve questo ordine, zoè che lo Priore tenga avanti li ornamenti, che è solito tener per lo passato di Seta, o de' bruccato, e lo Thesaureri attentò che sedi in la Sedia di S. M., tenga l'ornamento da farse dall'entrate de la Chiesa de Ostra de Azzurro, o Verde con la Arma del Sig. Re in mezzo di Seta, che alla arma se appartiene, e circa lo apparato de la Sedia de la banda di direto, e da sopra nelle feste Majore, e solenne se serve lo consueto. Dopo che nel Capitolo 13. passa a dar altr'ordini circa quello debba praticarsi nell'adornar le seggie ne' dì festivi, così essendo presenti, come essendo esenti il Priore, e'l Tesoriero, ed il Capitolo 12. si vede anche trascritto nel Sommario del Priore n. 8.

(s) Vedesi la detta lettera *proc. 1. fol. 36. & ar.*
in

Alla qual lettera è uniforme un'altra del Collaterale de' 15. Ottobre 1530. sotto il Regno dell'Imperator Carlo V. indirizzata a chi esercitava in quel tempo l'ufficio di Tesoriero sottoscritta dai Regenti Loffredo e da Colle, e da Berardino Martirano Secretario in cui essendosi commesso al Tesoriere che inviasse al Collaterale, al Cappellan Maggiore, ed all'Avvocato Fiscale alcune scritture, ed informi, si soggiunge che dovesse porre ogni cura, ed usare ogni attenzione perchè nella Real Cappella di S. Nizoldò niente si operasse che ridondar potesse in derogazione dei Regj dritti, e preeminenze, e che ciò dovea esser suo principal pensiero, perchè in nome della Regia Corte stava ed esercitava l'ufficio (t) predetto. Non meritava però

in cui sono assai notabili queste parole. E da qua avanti volemo che tenghiate l'occhi aperti, e non consentiate, che in detta Cappella si faccia cosa quale sia in derogazione de le preminenze, e prerogative nostre; Perchè è conveniente, che voi, quale vi sentate in assenza nostra in la sede nostra, e tenete in nome nostro lo Tesaurato, la Chiave del glorioso corpo, e l'amministrazione delle Castelle, debbiat ancora stare attento alla Conservazione delle nostre prerogative, e non consentire, che si faccia alcuna cosa in derogazione di quelle, e quando vedessivo se facesse cos' alcuna contro lo dovere, ne debbiat dare aviso vero a detto nostro Reverendo Cappellano Maggiore.

(t) Scorgefi anche questa lettera in detto *proc. i. fol. 26.* le parole di quella sono tali: E da qua avanti vi diciamo habbiat a stare accorto, e non consentiate, che in detta Cappella se faccia cos' alcuna, che sia in derogazione delle preeminenze, e prerogative d'essa Cappella, e Regia Corte, perchè a voi spetta, quale state

in

ed il presente Tesoriero incorrere nelle riprensioni, e ne rimproveri del Priore, perchè nella supplica data alla Cesarea, e Cattolica M. V. avesse asserito, che il Re Carlo fondatore volle quanto era possibile inalzare la dignità del Tesoriero come rappresentante la sua Real Persona in detta Chiesa, il che non ebbe nessun riparo di dire il Cappellano Maggiore in una sua relazione de' 19. Settembre 1678; in cui pose per fermo che il Tesoriero in detta Chiesa rappresenta le ragioni di S. M. come prima dignità *prac.* 15. *fol.* 52. Nè sono di maggior forza le riflessioni del Priore in quanto al punto della seggia nella sua allegazione.

Cade la prima, ch' il Re Carlo nel privilegio della dotazione non avesse assegnata nessuna Sedia al Tesoriero, ma semplicemente lo stallò, come all' altre dignità, e Canonici, e però abbia preso abbaglio l' autor del mentovato memoriale, con attribuire al Re Carlo nell' anno 1304. quel che fu concesso dal Re Ferdinando d' Aragona nell' anno 1468. ad Antonio di Giudice Pietro Tesoriero di quel tempo, mentre se bene nel privilegio del Re Carlo si parli di stallò, questa voce supina lo stesso,

B 2

fo,

in nome della Regia Corte, ed esercitate l' officio dello Tesaurerato, e tenete le Chiavi del glorioso Corpo di S. Nicola, ed amministrazione delle Castelle, che debbiate stare attento alla Conservazione della Reale preeminenza, e giurisdizione, et quando accadesse alcuna cosa circa lo predetto, ne debbiate dare avviso, che provvederemo del tutto.

so, che (u) fede, dell'istessa maniera conforme la parola *status* (x), tanto vero che col medesimo vocabolo si dinota qualunque luogo dove alcuno stassi, abita, siede, secondo notò Du Fresne (z), altrimenti se avesse a deferirsi a quel che dice il Priore, nè meno egli dovrebbe tener sedia nel Coro attento il privilegio del Re Carlo, il quale conforme volle che il Tesoriero sedesse nello stallo superiore del lato sinistro, così anche ordinò che il Priore sedesse nello stallo superiore del lato destro; E questo perchè sia stato costretto a confessarlo il Priore medesimo nella sua allegazione, in cui dice che il Re Carlo riservatosi per se, e suoi successori il primo Canoncato, si riservò anche lo stallo che perciò è in forma di sede differente dall' altri, ed è la prima nel corno sinistro del Coro somigliante in istruttura a quella di Monsignor Priore.

Si

(u) *Umbertus lib. 2. de miravel Cap. 6. Statutum Raimundi Comitis Tholosani, & legati PP. apud Castellum pag. 250. Matth. Paris. an. 1256. Celestin. III. epist. 6. Radulph. de Diuto, ed altri Autori de' tempi bassi Du Fresne in glossar. med. & infim. latinitat. Verb. Stallum, aut Stallus fol. 94.*

(x) *Gilbertus in Vita Caroli Comitis Iland. n. 72., & 98. Stephan. Tornacens. Epist. 12. Du Fresne Verb. Status fol. 954., onde appresso Eibeluerdo lib. 4. Cap. 3. Statum facere, e lo stesso che sedere, morari, ibi statumque facere ibi menses duodecim, & alibi passim.*

(z) *In d glossar. Verb. Stallum locus &c. fol. 940. Charta Philippi Augusti Regis Francia an. 1195. pro communi Sancti Quinini Rigord. ann. 1183. Charta ann. 1195. in tabular. Vindocinen. fol. 274. Carta Goffredi Episcopi Lignonen. an. 1164.*

Si ributta parimente la seconda, che l'occupar la sedia Reale si fusse dal Re Ferdinando nell'anno 1478. conceduto per grazia speciale al Tesoriero di quel tempo Antonio di Giudice Pietro il quale era suo Cappellano, e s'era molto segnalato in suo servizio, la qual grazia colla morte di quello si fusse estinta, nè fusse trapassata a' suoi successori nella dignità, e ciò sia chiaro dal non aver poi il medesimo Re dato l'istesso onore ad Antonello de Perrillo nell'anno 1476. nel dicui privileggio non si espresse, che fusse suo il primo luogo nella parte sinistra nella guisa appunto, che l'avea il Priore nella destra, conforme s'era detto in quello di detto Antonio, ma si fe menzione del primo stallo solamente, imperocchè il Re Ferdinando non fe altro che spedire il privileggio nella forma solita, nè diede ad Antonio di Giudice Pietro, se non quello, ch'era proprio, e connesso alla dignità di Tesoriero, e di che aveano goduto li suoi Predecessori, come si vede dal tenor delle parole recate precedentemente della concessione, in cui dopo aver detto che si trasferiva l'onori, preeminenze, luogo, e sede, e tutte qualsiano altre ragioni all'ufficio, e dignità di Tesoriero spettanti, spiega quali fussero tali dritti, e tra questi ripone quello della Sedia; cioè che questa era ed esser dovesse affatto eguale alla seggia del Priore, e per quel che tocca al privileggio con cui fu creato Tesoriero Antonello de Petrillo nell'anno 1476. non possiamo desiderare di quel-

lo miglior interprete del medesimo Re Ferdinando il quale in una sua lettera scritta nel seguente anno 1477. sotto li 28. di Maggio al Capitano, o Governadore, Università, e Cittadini di Rutigliano, affermò che l'avea conceduto il primo luogo nel Coro sinistro, e la prima voce in Capitolo (*).

Conforme anche s'elclude la terza, cioè che l'ordinazioni del Re Ferdinando fatte nell'anno 1470. si fusse da quel Principe dichiarato, che doveessero aver luogo finchè vivesse il detto Antonio di Giudice Pietro, e continuasse nel di lui servizio, per cui favore si ferono quelle deliberazioni, ma quello mancando rimanessero salve le ragioni del Priore, e del Capitolo, poichè pretermettendo, che si fatta riserva riguardò altre indulgenze, che si ferono al Tesoriero in quelle ordinazioni, in quanto alla provisione da pagarsi a' suoi Vicarj nelle Terre di S. Nicandro, e di Rutigliano, al doverli il Tesoriero aver come se fusse presente, non ostante che dimorasse in Napoli, perchè assisteva nella Cappella Regia, altro è quello che si suppose in quelli ordinamenti, come fatto incontrastabile, ed intorno a che non vi era veruna controversia, altro quello di che s'altrecava, ed intorno a che diede Ferdinando la sua providenza.

Quelche si suppose, e non si metteva in du-

(*) Come dalla detta lettera nel processo della Corte del Cappellan Maggiore tra il Priore Oliva, e'l Tesoriero Calamassima circa il Rimedio de' Capitoli del Regno fol. 155., v. 136.

dubio era, che il Tesoriero sedesse nella sedia del Re, conforme dalle parole riferite di sopra, *attento che sede in la sedia di S. M.*, quello di che si questionava era come dovesse ornarsi la sedia del Priore, ed in che modo quella del Tesoriero, e su questo cadde il temperamento preso dal Re Ferdinando, il quale quando fusse cessato colla morte d'Antonio Giudice Pietro, poco ciò importava al Tesoriero presente, ma il Priore non vuole, che sia cessato siccome colui che asserisce nella sua allegazione, che su la determinazione di Ferdinando si fusse appoggiata quella ultimamente fatta dal Reggente Carrillo intorno alla diversità dell'ornamenti delle sue Sedie.

Oltre che l'affunto del Priore si convince falso non solo per le dette scritte, e privilegj che preceperono a quello con cui fu investito della dignità di Tesoriero nell'anno 1468. Antonio di Giudice Pietro; ma anche per l'altri che suffequirono, ed in particolare per la lettera del Re Federigo de' 6. Maggio 1488., e l'altra del Collaterale del 1530. nelle quali si pose per cosa certissima, che il Tesoriero sedesse nella sedia Reale, e tenesse quella dignità in nome del Re.

E vero bensì che dee esservi differenza tra la sedia del Priore, e quella del Tesoriero solamente quanto all'ornamenti se si riguardano l'ordinazioni del Re Ferdinando poco prima rammemorate, le quali, quando fussero state temporarie, ed avessero dovuto aver vigore fin-

chè fusse nell' esercizio dell' officio di Tesoriero Antonio di Giudice Pietro, e subentrando altra persona in quell' impiego, haveffero dovuto restare nella lor fermezza le ragioni dell' una, e dell' altra parte, senza che le medesime fussero obligate ad osservare l' accennati stabilimenti, la pendenza dell' ornamento delle sedie havrebbe oggi nuovamente a decidersi; Ma non l' ebbe per tali il Reggente Carrillo, il quale conferitosi in Bari nell' anno 1682. per porre fine a i contrasti, che v' erano tra il Priore ed il Tesoriero, fra l' altre cose ordinò che a rispetto dell' ornamenti s' eseguisse quello che avea stimato esser conveniente il Re Ferdinando nelle sue ordinazioni (a), benchè a i decreti all' ora fatti dal detto Reggente opponga il Tesoriero qualche appresso dirassi.

E questo e quello che occorre su tal assunto intorno al quale non è da tralasciarsi che quantunque dal Priore si fussero fatte nel suo

Con-

(a) Il decreto fu concepito con queste parole come dal *proc. 14. fol. 127. a r.*, e dal Summario del Priore n.4. nel sesto capo si ordina, che il panno, che si pone il Tesoriero avanti la sua Sedia in Coro non sia di seta, ma di asse a volgarmente detta capisciola di Colore torchino, o verde con l' armi del Re nostro Signore, che Dio guardi, le quali faranno di seta (in conformità dell' ordine del Serenissimo Re Ferrante d' Aragona quali armi si faranno semplici di modo, che così il panno come l' armi siano inferiori d' ornato a quello, che usa il Priore nella sua Sedia, altrimenti non glielo permetta il Priore come Superiore, e possa farli ordine che lo levi, acciochè stia in osservanza questo Capitolo.

Consulto l'obiezioni alle quali s'è risposto, non dimeno poi si restringe in dire su'l particolare della Sedia non se fusse da lui tentata alcuna novità nel giorno del suo possesso. All'incontro per parte del Tesoriero si dice che avendo il Priore nel giorno, in cui entrò in possessione della sua carica osservata la sua Sedia niente dissuguale a quella d'esso Priore, supponendosi, che questa fusse destinata solo per la R. M. S. quale non essendo presente, e non potesse egli sedere in luogo così magnifico, pretese si abbassasse un poco la Sedia sudetta, quantunque ciò non si fusse poi posto in effetto, con essersi solamente tolti li gradini che sotto quella stavano, lo che essendo vero sarebbe ragione e dovere che quelli si riponessero, e si restituissero le cose nello stato primiero.

La seconda controversia tra il Priore el Tesoriero si divide in tre punti, de' quali il primo è, se assente o impedito il Priore debba celebrare le funzioni maggiori e solenni in Chiesa, quali quando quello dimora nella sua residenza, a lui appartengono, o il suo Vicario, o pure il Tesoriero di chi è la prima dignità. Il secondo se possa il Vicario comandare nel Coro, laddove in quello intervenga colle vesti che da' Vicarj generali sogliono usarsi. Il terzo se assistendo quello in tal maniera nel Coro, et essendo Canonico come suole ordinariamente addoverire, poichè la tenuità di quello si ritrahe dall'ufficio, non permette che venga ad esercitarlo un forastiero, possa partecipar delle distribuzio-

ni

ni quotidiane, e per contrario sedendo come Canonico, et in abito Canonico nel Coro pos-
sa di quello il reggimento arrogarsi.

In quanto al primo punto si considera per parte del Tesoriero che attenta la sincera Ecclesiastica disciplina di più secoli, la quale anche presentemente in qualche parte si ritiene quanto ha concesso l'abuso, e corruttela de' tempi il Clero o Capitolo delle Chiese Cattedrali che costava anticamente di Preti, e di Diaconi, componendo col Vescovo un corpo medesimo, di cui quello era il capo, l'altri Capitolari le membra, o meno, o più principali era come una specie di Consiglio, o di Senato del Vescovo che veniva in parte delle fatiche, e delle cure del medesimo, et insieme con lui governava la Chiesa, partecipe dell'amministrazione così spirituale come temporale. Quindi S. Geronimo ragionando de' Capitoli delle Cattedrali, e de' Vescovi dicea che anche quelli aveano il lor Senato, cioè il ceto de' Preti (b); Il medesimo dicea S. Basilio (c); et Ignatio scrivendo ai Tralliani affermava, che i Preti fossero Consiglieri del Vescovo, assessori di quello, e che doveessero riguardarsi come succeduti in luogo del Senato Apostolico (d).

Di

(b) Hieronym. in Cap. 2. Isaia. Et nos habemus Senatum nostrum Cœtum Presbyterorum.

(c) Epist. 319. τομωδριοντῶν πρεσβυτερῶν τῶν τε τῶν πολλῶν Concilium Presbyterii in Civitate existentis.

(d) Σύμβουλοι οὗ συνεδρουνται τε ἐπισκοπῶν εἰς τακοσωνιδεῖν τῶν ἀποστολων: Consiliarii & accessores Episcopi in locum Concilii Apostolorum.

Di questa come Società nel Sacro Ministero fanno certissima fede tutti i PP. (*) e particolarmente Cipriano, il quale nessuna cosa di momento trattava senza l'intervento o Consiglio de' suoi Sacerdoti o Diaconi, come da moltissime lettere, si raccoglie (e) col consenso unanime dei Padri concordano i Concilj (**).

In

(*) Hilario Diacono in comment. in Epistolas Pauli in prima ad Timotheum c. 4. n. 14. & secunda ad Timotheum C. 1. n. 6. il cit. Basilio epist. 75. ad Heocæsarienses. Chrysostrum. homil. 11. in prima ad Timotheum. S. Augustin. in epist. ad Divum Hieronymum. Theodoretus in Cap. pr. Epistola ad Philippenses, Gregorio il grande lib. 4. Registri indict. 13. Cap. 88. pag. 395. & lib. 9. indict. 4. pag. 439. editionis Chevallonii, Isidoro lib. 2. de officiis Ecclesiasticis Cap. 7. Beda Homilia estivali de Sanctis in die 5. Luca. Hinc Moro Rhemens in Epist. ad Episcopos Gallie L. autor delle questioni sopra il vecchio e nuovo Testamento q. 101.

(e) Lib. 1. Epist. 10. lib. 2. Epist. 7. lib. 4. Epist. 2. lib. 3. Epist. 10. lib. 4. Epist. 10.

(**) E fra questi il Concilio di Laodicea, che precede al Niceno Can. 56. non oportet Presbyteros ante ingressum Episcopi ingredi, & sedere in Tribunali, sed cum Episcopo ingredi præterquam si episcopus sit malis valentibus affectus vel profectus sit peregre, dalle parole del quale Καθεδρατος ἐστὼ Βῆμαν si vede che a' Vescovi era comune coi Preti l'esercizio anche della giurisdizione poichè τοβήμα è il luogo in cui s'amministra giustizia, in quo jus dicitur come da Aristofane in Pluto, da S. Giovanni, ed altri Concilj. Eleberit. anno Christi 314. Nell'anno 414. il Concilio di Chartagine 4. nel Can. 22. ut Episcopus nullius Causam audiat absq. Concilio Clericorum suorum, alioquin irrita erit Sententia Episcopi, nisi Clericorum presentia confirmetur. Veggasi Claudio Poireio nella sua Dissertazione de antiquo jure presbyterorum in regimine Ecclesie, cap. 9., il quale risponde a i Canon

del

In somma per non dilungarci molto in cosa nota a ciascuno che sia versato nelle materie Ecclesiastiche, il Clero Romano è una viva imagine, ch'esprime una forma splendidissima et espressissima del Clero, che in ciascuna Chiesa Cattedrale faceva un istesso corpo col Vescovo, a riguardo delle Sacre funzioni, e governo delle Diocesi, conforme fu osservato ottimamente da Tomasio (f).

Assuefatto in tal maniera il Clero a regger la Chiesa insieme col Prelato, o quello passasse a vita migliore, o fusse assente prendeva le redini dell'amministrazione, e subentrava in tutto il peso. Della prima osservanza possono far bastante testimonianza le due lettere del Clero Romano da quello scritte vacante la Sede, e dirette al Clero di Cartagine che s'offeriscono presso Cipriano (g). Della seconda cioè che

del Concilio Niceno, e di quello d'Antiochia che s'allegano incontrario dall'Autore della *dissert. de summa potestate Episcoporum*, dal quale però negavasi al Clero la partecipazione in quanto alla giurisdizione, ma non circa l'uffici dell'ordine presbiterale, il che viene riprovato da Fontejo *dict. dissert. cap. 7. fol. 99.*

(f) *De benef. lib. 3. par. 1. Cap. 7. num. 8.*

(g) *Epist. 5. ibi: Et cum incumbere nobis, qui videmur prepositi, & vice Patris custodire gregem si negligentes inveniamur dicitur nobis, quod & antecessoribus nostris dictum est, qui tam negligentes Prepositi erant, quiviam perditum non requisivimus & errantem non correximus,* quali parole non riflettono solo alle funzioni dell'ordine presbiterale, come opinò l'Autore *de summa Episcoporum potestate*, poichè *correctio jurisdictionis est non ordinis*, come osserva ottimamente Fontejo *dicto cap. 7.*

che in assenza del Vescovo il governo fusse solito devolversi al Clero intiero senza farsi da quello special designazione di Vicario ; insigne documento ne sono le lettere di Cirillo , anzi di tutto il Concilio Efesino scritte ai Preti Economici , et altri Clerici della Chiesa di Costantinopoli intorno alla deposizione di Nestorio ; Il medesimo si ricava dall'altri Padri ; anzi che la potestà , la quale lasciavasi al Capitolo non fusse circonscritta da verun termine.

Scrivea Ignazio ai Preti di Antochia , che dovessero pascere il Grege del Signore finche il Prelato facesse ritorno (b) . L'istesso incarico , et incombenza dava Cipriano ai suoi Preti , e Diaconi (i) . Ilario nel libello presentato all'Imperator Costanzo testifica , ch'essendo esule dalla sua Chiesa , avesse quella per mezzo de' suoi Preti governata (l) .

Da tal disciplina , e dalla tradizione de' PP. dipende , che morto il Vescovo sia in suo luogo , et abbia il Governo della Diocesi il Capitolo , il quale per evitar l'imbarazzo , che portarebbe l'adossarli di quella tutto il ceto , e

te-

Epist. 29. ibi : omnes enim nos decet pro Corpore totius Ecclesie , cujus per varias quasque Provincias membra digesta sunt excubare .

(b) *Præbyteri pascite eum qui in vobis , gregem , usquequò ostendat Deus eum , qui vobis principabitur .*

(i) *Lib. 3. Epist. 6. ibi officium meum vestra diligentia præsentet , & faciat omnia que fieri oportet circa eos , & Epist. 10. ibi : Hortor & mando , ut vos vice mea fungamini circa ea gerenda , que administratio religiosa deposcit .*

(l) *Licet in exilio permanens , & Ecclesie adhuc præ-*

tenuto dentro il termine prescritto dal Concilio di Trento deputare il Vicario Capitolare, come fu avvertito da Van-Espen (m).

Prima del Secolo decimo terzo della Chiesa furono incogniti i Vicarj Generali dei Vescovi, et il loro officio. Nel decreto di Gratiano, e nelle decretali di Gregorio non apparisce di quello verun vestigio. Il titolo che abbiamo nelle decretali suddette *de officio Vicarii* non tratta se non di quei Vicarj o perpetui o temporarj, quali i Parochi e l' altri beneficiati inferiori nelle loro Chiese sostituir poteano. Un Capitolo del medesimo titolo (n) riguarda solamente il Vicario che creava il Romano Pontefice per quel tempo in cui fusse assente da Roma; e così a questo caso speciale appartiene, conforme anco è special disposizione quella del Concilio di Laterano sotto Innocenzo III., nel quale per le Vittorie riportate dall'armi Christiane nell'Oriente fu stabilito, che i Vescovi in quelle Città o Diocesi, nelle quali abitassero popoli di diverse lingue, costumi, e riti potessero per ciascheduno d'essi deputar Vicario della medesima nazione adatto a loro spirituali bisogni (o); ma questo istesso mostra che regolarmente non potessero i Prelati destinar Vicarj generali.

E' verisimile però, che dall' esortazione fatta

Presbyteros meos communionem distribuens.

(m) *Par. pr. Juris Eccles. Univer. tit. 9. cap. 1. de Capit. Sede vac. n. 2. dove allega il cap. 11. e 14. de majoris. & obedient. cap. unic. de sede vacanti in 6. cap. penultim. de supplenda negligentia Prelatorum in 6.*

(n) *C. sua nobis dict. tit. de offic. Vicari.*

(o) *Cap. quoniam de Offic. ordin.*

ta nel medesimo Concilio; che i Vescovi non potendo pienamente adempire le loro parti, adoperassero altri ch' al loro mancamento supplissero (p), per render bene istrutti nella pietà, reggere, visitare i loro Diocesani; si fusse presa occasione d'alcuni Vescovi di cominciare ad introdurre i Vicarj, come va congetturando Tomasino (q). Certamente sotto Innocenzo IV. era dilatato l'uso de' Vicarj, del che può esser sufficiente pruova il titolo *de officio Vicarii in sexto*; E se bene in una lettera di S. Cipriano si faccia menzione di due Vescovi da lui mandati per Vicarj, quelli furono inviati per particolari incombenze non furono già Vicarj generali, e perchè essendo Vescovi non poteano far tal mestiero, e perchè nell'età di Cipriano non s'era inteso ancora il nome di Vicario, come notò Claudio Fonteio (r).

Ciò che sia in quanto all'esercizio della Giurisdizione volontaria, e contenziosa, et amministrazione temporale, e mutazione in quelle nei Secoli del nostro non molto distanti succeduta, certissima cosa è che nella Chiesa sempre si è costantemente osservato senza ch' in questo l'antica politica si fusse mai violata o alterata, ch' assente il Vescovo in tutto ciò concerne la celebrazione delle funzioni, e solennità proprie del medesimo, sostenesse come prima dignità nell'ordine presbiterale rappresentante tut-
to

(p) *C. inter cetera de offic. ordin.*

(q) *Par. 1. de benef. lib. 2. cap. 8. n. 2.*

(r) *In dissert. de antiquo jure Presbyt. in Regim. Ecc.*

to il Capitolo le sue veci al primo Presbitero (s) chiamato con nome più splendido, e fastoso Archipresbitero, quale è nella Real Chiesa di S. Nicolò il Tesoriero, nella di cui persona s'uniscono e congiungono due dignità l'una di Tesoriero, e l'altra di primo Presbitero (t) che nomavasi dai Greci *πρωτοπρεσβύτερος*.

Questo fu il costume della Chiesa Orientale secondo ne fanno fede i concilj et Autori nel margine citati, et altri moltissimi, ch'a quello potrebbero aggiungerfi, e però al Proto-

pa-
Ecc. cap. 7. fol. 79. quippe ejusmodi hominum genus, quod e gravis Episcoporum curis, subsidium diu post transacta S. Cypriani tempora inventum est.

(s) Tal esser stato un certo Pietro nella Chiesa Alessandrina, il quale perciò *πρωτοπρεσβύτερος* appellavasi, riferisce Socrate *lib. 6. cap. 9.* Nel Concilio radunato contro Crisostomo, Acacio, il quale dopo li fu dato per Successore *πρωτοπρεσβύτερος* si nomina, come dalla Biblioteca di Photio *pag. 59. & lib. 9. Juris Orientalis pag. 557.* L'istesso titolo si legge nel Concilio di Calcedonia *act. 10.* del quale si fa anche menzione nella novella di Giustiniano 123. ; ed in *l. repetita 41. C. de Episcop., & Cleric.*, quale in tal modo essersi denominato scrive Innoc. Cironio in *parat. in 5. lib. Decretal. dist. 24. de off. Archipresbyt. quod in his que spectabant ad divinum officium vicem agant Episcopi cap. 3. dict. tit.* per qual ragione soggiunge il detto Cironio, che viene anteposto all' Archidiacono presso S. Geronimo *epist. 4. ad Rustic.*, e del medesimo Cironio *loc. cit. in princip.* s'hanno per due cose che suonano l'istesso *primus Presbyterorum, & primus tenens post Episcopum*. Del medesimo si fa memoria nel Concilio 8. generale. Dicevasi anche da' Greci *πρωτοπαπας* come si vede da Codino.

(t) Che il Tesoriero sia la prima dignità dopo il Priore nella Chiesa di S. Nicolò di Bari, ed il primo Presbitero non si controverte, ed appare dalla visita del Vescovo di Monopoli.

papa del Palazzo di cui si spesso commemorazione si ritrova presso Codino, Zonara, Cedreno, e nelle notizie dell'Imperio comè primo Prete del Clero Palatino s'appoggiava la principal cura della Celebrazione delle funzioni e solennità nella Cappella del Palazzo Imperiale dove presedeva all'officj Ecclesiastici del che fu ricordato anche Tomafino (x).

Nella Chiesa Occidentale il medesimo praticossi in tutti i tempi. Niente s'incontra così frequentemente ne' Concilj, ne' Canoni, nelle lettere de' Sommi Pontefici, delle quali alcune si leggono ne' libri delle decretali. Nel canone tratto dal concilio Toletano (y) s'esprime che qualora sia il Vescovo assente al primo Presbitero, o Archipresbitero s'appartenga il celebrar le solennità delle messe, o le messe solenni, et al dir la colletta dove le parole *missarum sollempnia* s'intendono delle messe pubbliche che solo l'Arcivescovi, e Vescovi nelle loro Chiese celebrar poteano come notarono Claudio Espenceo (z) Bosqueto (*), e Vicecomite (**), et in loro assenza l' Archipresbiteri (***) e qualche si soggiunge della Colletta, non potendo haver riflesso al sacrificio della Messa.

C

che

(x) *De benefic. par. 1. lib. 2. Cap. 5. n. 13.*

(y) Rapportato nel Cap. 1. de off. Archipresbys. ibi. *Et quando Episcopi sui absentia esse contigerit, ipse ad vicem ejus Missarum sollempnia celebret, & Colletta dicat.*

(z) *De Missa public. & privat.*

(*) *Ad Innocent. lib. 2. epist. 18.*

(**) *Volum. 2. de ritib. Missæ lib. 5. cap. 2.*

(***) *Gonzalez dist. Cap. 2. de officio Archipresbys. litt. E.*

che con tal voce suole dinotarsi (****), di cui precedentemente s'era parlato, o s'ha da riferire agl'altri divini officj, et Ecclesiastici, che anche dicevasi Collette per la raccolta, e radunanza che faceasi del Popolo, affine d'intervenire in essi (a), o più tosto all'orazione che in fine di qualunque officio, o hora canonica pubblicamente, e con voce alta si recitava, che perciò anche colletta nomavasi (b).

E quantunque le parole suddette, quali

(****) Anastas. in histor. Ecc. an. 21. Chrononymi Festivitate Pascali ingressus est ad Sacram Collectam in Catholica Ecclesia, et appressio: & duxerunt eum, & induxerunt in Carcere, & alius complexit Sacram Collectam, nel qual luogo Theophane habet αὐτὸν δὴ αὐτῶν Hist. Tripart. lib. 1. Cap. 19. Acta Sanctorum Saturnini, & Seniorum Martyrum in 6. 7. 9. 15. Pachonius in regul. cap. 17.

(a) Papias. Collecta dicitur eo quod colligatur Populus in unum &c. In Synodo Sancti Patricii, & Ausenrij Can. 7. ad Collectas mane, & Vespere occurrere, S. Hieronym. in Epitaphio Paul. Liberatus Diaconus Cap. 18. Epiphanius Salaminæ Episcopus in Epist. ad Innoc. Episcop. Hierosolymis. Zaccarias Pontifex in epist. ad Pipinum. Cesar Arelat. serm. 12. Menard. ad Divum Gregor. pag. 92.

(b) Macrologus de observ. Eccles. Cap. 3. Eo quod Sacerdos, qui legatione fungit pro Populo ad Dominum annuum petitiones ex oratione colligat, atque concludat Damperus lib. 1. de divin. offic. cap. 19. Alcuinus lib. de divin. offic., il quale apporta altra etimologia della voce Collecta: Collecta dicta est a Collectione eo quod ex autoritate divinarum Scripturarum sit collectus, quæ in Ecclesia leguntur Wadatruidus Strabo de Ecclesie offic. cap. 22. Innoc. 5. lib. 2. de Misterio Missæ cap. 27. Cardinal. Bona lib. rerum liturgicarum cap. 5. n. 3. Landmeter lib. 2. de Vet. Cler. Cap. 81. Hepteben. lib. 7. disquisit. Monastiarum tract. 8. disput. 4. e ne^r Concilij passim in Agath. Can. 30. Caribugin. 3. Can. 23. Milevit. Can. 12.

anche nella prima collezione, e nel decreto d' Ivone, e di Burchardo al Concilio Toletano s'attribuiscono, in nessuno de' Concilj Toletani finora impressi si facciano innanzi niente affatto ritrovati; nondimeno è da crederli, che si fossero prese da alcuno de' Concilj Toletani non ancora dati in luce, o del quale l'atti per ingiuria de' tempi perirono, come fu avisato da Halliero (c).

Le medesime parole ch'ascrivono cotai facoltà e prerogativa al Protopresbitero in assenza del Vescovo, si leggono nella lettera d' Isidoro Vescovo di Seviglia a Cudifredo Vescovo di Cordova, trascritta da Graziano nella sua Collezione (d).

E quantunque D. Garzia a Loaysa, il quale coll'ajuto di varj manuscritti esemplari l'opere di quell'insigne Dottore emendò, et alla vera lezione ridusse affermi, che quelle non si ritrovino ne' Codici antichi e per alcune conjetture s'induca a credere che falsamente ad Isidoro s'attribuiscono, massimamente perchè se fusse di quell'Autore inordinatamente egli habrebbe proceduto all'enumerazione dell'officj Ecclesiastici, et Halliero (e) avesse supposto che da qualche Concilio Toletano non ancor pubblicato si fossero nell'opere d' Isidoro trasportate; ad ogni modo a noi basta, che come germane

C 2

(c) *De hierarchia Jurisdict. lib. 4. art. 3.* il quale fu seguitato da Gonzalez *dist. cap. 1. de offic. Archidiaconi litt. A.*

(d) *Cap. perlectis dist. 23.*

(e) *Dist. lib. 4. de hierarchia Jurisdict. art. 3.*

d' Isidoro vengono riconosciute da Graziano, conforme anche si riconoscono da Tomasio (f) e da tutti l' altri Autori,

Mancando il Vescovo, Leone Papa in una sua decretale (g) di cui Antonio Augustino reputa autore il nono di tal nome nelle note alla prima Collezione, tutto il Sacro Ministero Sacerdotale assegna al primo Presbitero, e non solo nelle principali festività adempir dovea solennemente la celebrazione del sacrificio della Messa del che innanzi s'è ragionato, ma anco la benedizione del fonte battesimale, che nel battesimo solenne si facea dal Vescovo (h), e la reconciliazione de' penitenti colla penitenza solenne la quale era peculiare de' Vescovi, senza che competesse all' inferiori Prelati (i): il che si

(f) *De benefic. par. 2. lib. 1. cap. 4. n. 5.*

(g) *Cap. 2. de offic. Archipresbyr. in quelle parole: Si Episcopus defuerit, exceptis his que prohibita sunt, Archipresbyter provideat cuncta, que in Sacerdotum Ministerio perfici debeant, fontes benedicere. infirmos oleo perungere, penitentem infirmum consulto Episcopo reconciliare, penitentiam Cunctis aliis Sacerdotibus que ad purgationem animarum pertinet injungere in precipuis festivitibus aut ipse Celebrationem Missæ Solemniter adimpleat, aut ad oris sui iussione cui Committitur veneranter peragat.*

(h) *Wuolfgangus latius de veteribus Ecclesiasticis, ubi ait: His expletis procedit Pontifex ad fontes benedicendas cum omni Clero, Victor Uricensis lib. 2. de persecutione Vandalar. Viccomes de ritibus Baptismi. lib. 1. cap. 14. sup. seqq.*

(i) *Concil. Nicen. Can. 13. Cap. cum aliquis 108. q. 3. Concil. Hispal. 2. Can. 13. Meldens. Can. 41. Triburien. Can. 31. Carthaginen. 2. Can. 3. Albaspineus. lib. 2. observ. cap. 32., & 33. Cironius ad lit. de penitent., File-*

ripete in un'altra decretale (l) del medesimo Leone similmente il nono, giusta il parere del medesimo Antonio Augustino, dove qualche si dice delle benedizioni presbiterali, appartiene a quelle benedizioni, che ricevea il Popolo assistente al Sacrificio della Messa (m) quali si davano dal Vescovo, et in sua assenza dall' Archipresbitero.

Per le quali et altri Canonî quali si tralasciano affine d'evitar le lunghezze, che mancando il Vescovo succeda il Protopresbitero nel Sacrosanto Ministero dell'Altare, (n) e nell'esercizio delle funzioni maggiori, solenni, e Pontificali in Chiesa insegnarono communemente l'Au-

C 3

to.

desus in Cap. inter 15. §. 6. de offic. ordinat. Morinus lib. 2. exercit. Cap. 7. Ambianus ad Tertull. Cap. 18. obser. 2. Gonzal. Cap. 1. de bigamis non ordinandis, anzi nè meno poteano i penitenti oppressi da infermità acconciarsi da' Preti, nisi consulto Episcopo Cap. Avelinus 16. q. 6. Cont. Brancatens. 2. Can. 82. vid. Ateserra lib. 2. dissertation. cap. 8.

(l) *Cap. officium 3. de offic. Archipresbyter. in quelle parole: officium Archipresbyteri de urbe constat quando ibi Praesul defuerit vice ejus officium inchozare, benedictiones presbyterales in Ecclesia dare, Missam quando voluerit cantare, vel cui de Sacerdotibus iusserit.*

(m) *De quibus in Cap. Missas de Consecrat. dist. 5. Sausay in ponop. Sacerd. par. 2. lib. I. cap. 7. Ateserra lib. 6. dissert. cap. 9.*

(n) *Cap. cum ad Celebrandas dist. 5. ibi cum ad celebrandas Missas in Dei nomine convenitur, Populus non ante discedat quam Missae solemnitas compleatur, & ubi Episcopus non fuerit, benedictionem accipiat Sacerdotis dist. cap. 3. de offic. Archipresbyter. & ibi Gonzali sit. B.*

tori Ecclesiastici, et interpreti della ragion canonica (o).

Antica contesa è stata fra l' Archidiacono, e l' Archipresbitero, chi di loro, assente il Vescovo, dovesse esser preferito nel far queste funzioni, quali avrebbe da far il Vescovo, se fusse presente; in cui coll' occasione di simil pendenza nella Chiesa di Parma Fabrizio difese le parti dell' Archidiacono (p), e Primaldo (q) il giovine dell' Archipresbitero.

Se vogliamo il vero confessar in ciò che riguarda il S. Ministero dell' Altare prevale e prepon-

(o) *Thomasin. de benefic. par. 1. lib. 2. cap. 3. n. 4. ibi erat enim primi hoc Præsbyteri absente aut. decumbente Episcopus Sacratissimo Altaris ministerio defungi & Cap. 4. n. 5. ibi Episcopi Vicarios esse in Saero Sacerdotii Sacramentorumque Ministerio, & n. 6. ibi neque forsan in sacro tantum Altaris Ministerio Archipræsbyteri absentes, aut decumbentis Episcopi vicam fungebatur. Cironius in paratis. ad dict. tit. de offic. Archipræsbyteri lib. 3. decretal. Cujacius ad Cap. ex parte de Cleric. non resident. Halierius dicta lib. 4. art. 3. de Hierarchia Jurisdic. Gonzalez ad Cap. 1. 2. & 3. de offic. Archipræsbyteri, Van. Espen Juris Ecclesiastic. uniu. par. 1. tit. 12. cap. 2. n. 4. de jure communi: Archipræsbyter in Episcopi sui absentia ad vicem ejus missarum solemniam celebrat, collectam dicit. Petr. Gregor. Tholosani in Syntagma jur. univer. par. 2. lib. 15. cap. 21. n. 11., & 12. ibi: & præst. illis que Sacerdotalis officii sunt: precipue si Episcopus defuerit. Barbosa de Canonic., & Dignitat. cap. 6. n. 15., il quale oltre de' testi citati: allega il Capitolo Pontifices, & ibi glos. 7. q. 1., & cap. 5. n. 42., & seqq. Hostiensis Joann. Andr. Archidiacon. Butrius, & alii passim in dict. cap. 1. de off. Archipræsbyter. Berous conf. 22. n. 31. lib. 1. Tuschus in Verb. Archidiaconus concl. 45. n. 15. Barbario Conf. 5. per tot.*

(p) Consul. 5. lib. 1.

(q) Consul. 151.

pondera la ragione dell'Archipresbitero a quella dell' Archidiacono. S. Geronimo (r) all' Archidiacono l' antepone. Cujacio (s) quantunque a questo la postonga, non però confessa, che sia maggiore per ragione del Sacerdozio, quantunque minore in quanto al lucro, et emolumento.

Gio: quarto Pontefice scrivendo all' Abbatì, e Dottori della Scozia, e d' Irlanda nomina prima l' Archipresbitero della Chiesa Romana, che se medesimo, il quale nel tempo della sua assunzione al Pontificato era costituito nel grado di Diacono nella sua lettera (t) presso Beda. Nel Concilio Melitense (u) si premettono l' Archipresbiteri, all' Archidiaconi; Clemente quinto (x) in quel diploma, col quale intimò al Concilio di Vienna nell' anno 1309. nominò anche l' Archipresbiteri prima dell' Archidiaconi; Regolandosi con quel diploma l' Arcivescovo di Conturberl tenne il medesimo ordine, conforme anche l' Arcivescovo di Ravenna. All' incontro nell' elezione del Vescovo di Chalon nell' anno 1080 l' Archidiaconi innanzi dell' Archipresbiteri sottoscrissero (z). Varie carte furono

C 4

pu

(r) *Epist. 4. ad Rustic.*

(s) *In Cap. ex parte de Cleric. non resident.*

(t) *L. 2. c. 19. Hilaryus Archipresbyter, & servans locum Sancte Sedis Apostolice Joannes Diaconus, & in nomine Dei electus Joann. Primitivus, & servans locum S. Sedis Apostolice, & Joann. Servus Dei Consiliarius ejusdem Apostolice Sedis.*

(u) *Can. 16.*

(x) *Conc. Tom. II: par. 2. pag. 1503., 1512., 1533.*

(z) *Hallerius de Eccles. hierarchia lib. 4. cap. 3. n. 62.*

publicate da Mireo, nelle quali l' Archidiaconi sottoscrivono prima de' Decani, de' Prepositi, e de' Cantori. Nelle Sessioni del Concilio Calcedonense, Ezio Archidiacono osservasi quasi promotore del Concilio, e di molti archidiaconi delle Chiese di seicento trenta Vescovi aver ciascheduno tenuto il luogo del suo Prelato, et haver firmato in suo nome; Ma questa dissonanza si concilia colla distinzione di Cujacio (a), di Legaufrè (b), e di Duareno (c) cioè che l' Archidiacono sia maggiore per riguardo della giurisdizione, l' Archipresbitero maggiore per ragione dell' ordine, il che non è assurdo, potendo un' istessa persona esser maggiore, e minore per diversi rispetti. Quantunque nel Canone del Concilio Toletano, (d) nella lettera d' Isidoro, (e) e Leondifredo, della cui autorità si valse Innocenzo III. (f), si sottoponga l' Archipresbitero alla giurisdizione dell' Archidiacono, tutta volta i suddetti Testi sono presi da i Concilj delle Spagne per consuetudine, o vero usurpazione, di cui l' Archidiaconi s' aveano arrogato quella autorità sopra l' Archipresbiteri, non già che proprio jure lor competesse secondo nota Hallicchio (g).

La

(a) *Dist. Cap. ex parte.*

(b) *Cap. de offic. Archipresbyt.*

(c) *Lib. 1. de S. u Minister. Cap. 9.*

(d) *Dist. Cap. 1. de offic. Archipresbyteri.*

(e) *Dist. Cap. perlectis 25. dist.*

(f) *Cap. ad hoc de offic. Archidiaconi.*

(g) *De hierarchia Jurisdic. lib. 4. art. 3. pag. 385.*

da chi non si discosta Gonzalez *dist. cap. pri de offic. Archipresbyter. lit. C.*

La Ruota Romana seguitando l'ornse dell'antichi Canonisti (b), determinò colla tanto celebre sua decisione (i) che la prelazione conceduta con l'antedetti Canonì all' Archipresbitero debba restringersi in concorso coll' Archidiacono, qual' ora questo non sia insignito coll' ordine presbiterale, ma dove questi sia annumerato trà Preti debba vincere, e restar superiore.

Meglio averebbe detto, ch' in tanto in detti Canonì fu disposto, che mancando il Vescovo si subrogasse l' Archipresbitero nella celebrazione delle Messe solenni, et in tutto il Sacro Ministero dell' Altare, perchè secondo l' antica Ecclesiastica polizia l' Archidiacono non potea esser se non della Classe de' Diaconi, il quale quando fuisse stato ammesso tra' Preti, lasciava d'esser tale, e decadeva dalla sua dignità; Così da Anatolio Patriarca di Costantinopoli per specie di promozione fu privato di quella carica Ezio suo Archidiacono, con averlo assunto al Presbiterato subrogando in suo luogo Andrea fautore dell' Eutichiani, il quale fatto avendo riprovato Leone, emendò l' errore (l).

Del-

(b) Del qual numero furono Hostiens: dist. cap. 1. a. 5. Vers. quid si Archidiaconus de offic. Archipresbyt. Joann. Andreas Archidiaconus. Barrius, & alii ibidem: Berous Conf. 22. n. 31. lib. 1. Cardinal. Tuscus in Verb. Archidiaconus concl. 482. n. 15. post glos. in Cap. Pontificis Versi qui licet, & Vers. qua Sacerdotes 7. q. 1.

(i) Impressa par. 1. dec. 244. alias par. 3. rec. apud Barbo de Canonici & dignit. cap. 5. n. 44. & 45. & in Collectam jur. Canon. dist. cap. 1. de offic. Archipresbyter.

(l) Con reintegrare Ezio nel suo officio, il che re-
pu-

Dell' istessa maniera Pelagio riprese acerba-
mente Natale Vescovo di Salone nella Dalma-
zia, il quale intendeva, esaltando il suo Archi-
diacono Honorato, con riparlo tra Preti, depri-
merlo, e renderlo inabile ad esercitar l'offi-
cio (m). Basta per pruova di ciò riconoscere le
lettere di Pelagio, conformé anche quella di S.
Gregorio il Grande, con cui inveisce contro il
medesimo Natale, perchè volendo discacciar dal
suo posto Onorato contro sua volontà l'avea Pre-
te ordinato (n). Ma avendo poi ricevuta varia-
zione la dignità d' Archidiacono, et essendosi in-
trodotta, che potesse quella conferirsi anche a
chi fusse tra Preti ascritto, dovesse raggion chie-
dere, egli come eguale in quanto all'ordine, e Su-
periore per la giurisdizione, esser anteposto all'
Archipresbitero nella celebrazione delle Messe
sollenni, e dell' altre funzioni della Chiesa.

Più

pugnando alla disciplina di quei tempi, intanto aver po-
tuto avvenire crede Tomasino *de benefic. par. 1. lib. 2. cap. 18.*
per aver forse consigliato Leone, che l' Archidiaconato
s' amministrasse più tosto da Ezio ancorchè ricevuto
già tra' Preti, che da un Seguace della novella heresia.

(m) *Lib. 2. epist. 14., 15., e 16. quasi ad fortio-
rem honorem provehens Conatus, & Callida arte Archidiaconum
degradare &c. quod vasa Sacra, & Velamina suis re-
parentibus dare prohibeant.*

(n) *Lib. 1. Epist. 19.* è da vedersi la lettera di
Pietro Blesense 123. S. Geronimo in *Ezech. cap. 18.* &
Tomasin. *de benef. par. 2. lib. 1. cap. 16. n. 1. 3.* & *seqq.*
& *par. 1. lib. 2. cap. 20. n. 5.*, il quale stima il primo,
ch' avesse congiunto alla dignità d' Archidiacono il Pres-
biterato, esser stato il detto Pietro Blesense.

Più accuratamente il Cardinal de Luca (o) considera, che per definizione di sifatte questioni debba ricorrersi a quel principio, che componendo il Vescovo, el Capitolo un sol Corpo, mancando il Capo tutta la giurisdizione, o preminenza Vescovile per una certa specie di *ius non decrescendi* rimanga appresso il restante corpo, che costituisce la Chiesa Cattedrale, il quale come inanimato non potendo esercitare quell'atti de' quali trattiamo, è che non possono farsi se non da singolare persona, è dovere, che quelli si adempiscano dalla più degna, e che fa la prima figura, e però le suddette funzioni maggiori, e Ponteficali abitualmente appartengano al Capitolo, e solo in quanto all'atto, et esercizio alla prima dignità, come membro di quel corpo mistico il principale, e più riguardevole, dell'istessa maniera conforme nell'atti anche profani, e meramente cerimoniali, ne quali o Capitolo o Città, o Collegio siasi Ecclesiastico, o Secolare, come Università, interviene il maggiore, et il più degno parla per tutti: per qual cagione interrogando nostro Signore il Collegio dell'Apostoli, Pietro come il Principe di quelli in nome comune rispose. *Tu es Filius Dei Vivi*, e però il fare dette funzioni non sia annesso a certo grado, nè sia officio particolare di certa dignità, ma s'aspetti alla prima o sia quella d'Archipresbitero, o d'Archidiacono, o di Primicerio, o altra qualsivoglia, secondo le varie

Co-

(o) *De praemin. disc. 19. n. 6. 11. & per tot. & disc. 20. n. 10. 11. & per tot.*

Costituzioni, e consuetudini delle Chiese.

In fatti la Sacra Congregazione de Riti per la suddetta ragione sempre ha uniformemente deciso, che la facoltà di cantar la Messa ne giorni solenni, e di portar il Santissimo Sacramento, la benedizione delle Candele, delle Ceneri, e delle Palme, et altri atti simiglianti, e funzioni Sacerdotali, per l' assensa et impedimento del Vescovo trapassi alla prima Dignità doppo la Pontificale qualunque quella sia e di qualunque maniera si battezzi, o si uomini (p).

Nacque questa pratica dalla Congregazione da cui non ha mai receduto dall' essersi tenuto
da

(p) Come dalla decisione riferita dal Cardinal Tasco *lit. A. Concl. 422. n. 16.*, della quale non si dimenticarono *Genovens. in prax. Archiep. cap. 52. in noviss. edit. Marcell. Ulpe in prax. cap. 34. n. 13. in fin. Barbosa. de Canon. & dignitat. cap. 5. n. 42.*, la medesima S. Congregazione in *Callien. 18. Januarii 1605.*, & in *Brun- dusina 16. Julii 1605.*, & in *Baren. 16. Januarii 1608.*, & in *Pisauren. 21. Martii 1609.*, & in *Arétina 30. Januarii*, & in *Civitate, seu Sancti Severi 25. Junii 1611.*, & in *Hydruntina 15. Martii 1614.*, & in *Lamecen. 11. Novemb. ejusdem anni*, & in *Melita. 4. Aprilis 1615.*, & in *Gravinen. 18. Martii 1617.*, & in *Alexandrina 18. Augusti 1618.*, & in *Messanen. 23. Januarii 1621.*, & in *Pientina 8. Mari 1621.* le quali sono rapportate da *Barbosa jur. Eccles. diver. lib. 1. cap. 21. n. 98.* & in *Collection. Apostolicar. decis. Collect. 293. n. 5.*, dove riferisce altra decisione della stessa S. Congregazione de' Riti in *Pentten. 13. Februarii 1633.*, & *de Canon. & Dignitate cap. 5. n. 42. 43.* & *seqq. Cardin. de Luc. dict. discurs. 19.*, & *20.*, & *disc. 41. n. 14.* & in *Summa n. 34. Pignatell. rom. 3. Consult. 64.*, dove metta insieme molte altre decisioni della medesima S. Congregazione.

da quella per fermo, che i Canonici, et i Concilij nel sostituire il primo presbitero al Vescovo in detti Ministeri; avessero quello considerato come la prima dignità costituita nell'ordine presbiterale, e però quando altra fusse la prima dignità, a cui non mancasse il carattere Sacerdotale, anco se nella Chiesa da cui il Vescovo stasse lontano, vi fusse l'Archipresbitero, colui, da chi s'occupasse la prima dignità in sostanza, et in effetto fusse il Protopresbitero, ancorchè altri n'avesse il nome, alla quale assistessero e non repugnassero i Canonici, e dall'aver giustamente stimato esser assurdo da non tollerarsi ch' il Capo, dal membro meno degno e meno considerabile si rappresentasse.

In questa medesima ragione sta appoggiata l'altra Consuetudine di giudicare della stessa S. Congregazione, che non potendo, e non volendo la prima dignità celebrare le Messe Pontificali, e fare i simili atti riferiti, non possa altri subrogare in sua vece, e commetterli ch'adempino quelle parti, che da essa dovrebbero adempirsi, ma si faccia luogo alla seconda Dignità, e per l'impedimento, o ricusazione della seconda subentri la terza, poscia ordinatamente la quarta, et essendo tutte le dignità assenti o impedito si desista il dritto di far tali funzioni al primo Canonico.

In tal maniera doverli osservare dichiarò la S. Congregazione a riguardo della Chiesa Cattedrale di Bari, in cui essendovi quattro dignità, cioè l'Archidiacono l'Archipresbitero, e
due

due Primicerii, et avendo dimandato l' Archidiacono, chi di questi dovesse, assente o impedito l' Arcivescovo, portare in processione il Santissimo Sacramento nella sua solenne festività, e per l'ottava, cantar le Messe, e Vespere Ponteficali ne giorni, ne quali era tal peso dell' Arcivescovo, e distribuire le Messe, e Vespere dentro dell' anno (q), rispose che il primo luogo toccasse alla prima dignità, alla quale succedessero l'altre secondo l'ordine della maggioranza, e l'istesso dalla medesima s'è più volte deciso (r), la qual sentenza non solamente è stata ricevuta dall' uso, ma dall' Autori dell'una, e dell' altra legge e stato comunemente approvata (s); E non meno si fonda tal pratica nell' apportata ragione, che nell' espressa disposizione Canonica, poichè nella detta lettera d' Isidoro registrata nel decreto di Gratiano (t), in cui s'enumerano l' obblighi dell' officii Sacri et Ecclesiastici, e si prescrive il modo, come debbano regolarsi, questa norma viene data, ch' essendo as-

(q) Le parole di detta decisione furono trascritte da Barbosa de *Canonic. & dignitat. cap. 5. n. 3.*

(r) Possono vederli le decisioni, che sono innumerevoli presso Barbosa *dict. cap. 5. n. 43. 44. & seqq. & in summa Apostolicar. decis. Collect. 253. n. 5. & 6. & n. 14. 15. 16. & de Jur. Eccles. univ. lib. 1. cap. 21. n. 100. Pignatell. dict. lib. 3. consult. 64. n. 17. Sello in Collect. Canonic. cap. 7. n. 33. & seqq.*

(s) Castald. in *praxi Ceremonial. lib. 1. sect. 8. cap. 8. Barbos. de' luoghi addotti Sello. dict. cap. 7. Cardinal. de Luca de preeminen. dict. disc. 19., & 20., & dict. disc. 41. n. 14. & in summa n. 34.*

(t) *Dict. cap. perlectis 25. dist.*

sente l'Archidiacono supplisce per lui il diacono seguente (u), et appresso doppo l'espressione di quello sta incaricato all'ufficio di Primicerio, si soggiunge, ch'essendo questo assente succeda nelle sue incumbenze chi è prossimo o per legge o per erudizione, dove la Glosa la prossimità per legge intende di chi è più propinquo per ordine (x).

Dall'istesso fonte, et origine deriva che non possa il Vicario in assenza del Prelato, o dove quello sia impedito ingerirsi nell'antedette funzioni perchè ciò sarebbe usurparsi quelle preminenze che da i Concilj, e da i Canonj al primo Presbitero, o sia prima dignità sono incontrovertibilmente riservate, sarebbe turbar la Simetria, ed ordine Hierarchico, e perciò incontra in questo il Vicario manifesta resistenza legale non solo per tal motivo inevitabile, ma anco per un altro validissimo nascente da quello s'è ponderato, che devolvendosi nei casi de quali si ragiona l'accennato facoltà al Capitolo, o più tosto appresso quello rimanendo per *ius non decrescendi*, come dice il Card. de Luca il quale l'esercita per mezzo della sua prima dignità o di altri in esso ottiene le prime parti, è impossibile che quelle possano appartenere a chi è fuori del Capitolo. E questa è l'opinione verissima, e comunissima, nella quale tutti li

Scrit-

(u) *Quando vero Archidiaconus absens est, Vicem ejus Diaconus sequens adimplet.*

(x) *Quando autem Primicerius absens est ea, quae praedicta sunt ipse exquirat, qui ei aut lege proximus est, aut Eruditione.*

Scrittori (2) convengono, e la quale non avendo incontrata nè difficoltà, nè contraddittori, ed essendo stata confermata con infinite decisioni (a) della

(2) *Ventrilla in praxi de Vicar. general. annos. 14. §. 2. n. 10. Nec potest Vicarius ut Vicarius precedere primam dignitatem, vel alium Canonicum, ad quem spectat in Celebratione Missarum Conventualium, aut Pontificalium, in delatione Sanctissimi Sacramenti aut Sacrarum Reliquiarum, in Processionibus, vel in aliis functionibus Ecclesiasticis que absente Episcopo prima dignitati competunt; In his enim non potest se Vicarius Generalis immiscere. Cardin. de Luc. de praeemin. disc. 19. n. 7., & dict. disc. 41. n. 14. Barbosa. Select. & Pignatelli. ne' luoghi addotti di sopra.*

(a) Del che fa piena fede il Cardinal de Luca dict. disc. 19. n. 7. ibi: *Et licet ista ratio sola, & de per se in puncto juris non sufficiat, qui passim decisum est per Sacram Congregationem Vicarium Capitularem non posse in huiusmodi functionibus se ingerere in praesudicium primae Dignitatis, quinimmo neque Vicarium Generalem etiam ita expresse demandante Episcopo; qui desuper statuendi potestatem non habet, & disc. 41., dove testifica hanc esse generalem praxim, & observantiam Universae Ecclesiae Catholicae pluribus Canonizatae, aut demandatae per Sacram Congregationem, e lo ripete più abbasso: Atque docet notoria praxis generalis. Mille decisioni, con quali ciò è stato dalla S. Congregazione de' Riti determinato, vengono raccolte da Barbosa jur. Eccles. univ. dict. lib. 1. Cap. 21. n. 102. & 103. Intantum spectat ad primam Dignitatem, & alios successive Missas celebrare solennes, & alias functiones Episcopales facere absente, vel impedito, aut volente Episcopo eas facere, ut non possit alteri Dignitati, vel Canonico sibi bene viso, seu Vicario dictas functiones delegare. Eadem S. Rit. Congregat. in Argem., & Brundisim. 20. Decembris 1601., & in Hydruntina 25. Septembris 1621. quia Vicarius nec Episcopo absente, neque Sede Vacante potest has functiones facere. Eadem S. Congreg. in Marugim, nullius 25. Januar. 1603.*

della Retta Romana , e della S. Congregazione de Riti, ha col lungo correr dell'anni acquistata forza non inferiore a quella delle leggi medesime , e de medesimi Canonici , anche se il Vicario fusse costituito dalla sede Apostolica , anche se si fatte funzioni fussero al Vicario commesse dal Vescovo (b) , perchè come dice il Cardinal de Luca (c) non ha il Vescovo intorno a ciò veruna potestà di disporre, cioè non per togliere la ragione, che compete al primo Presbitero, o

D

pri-

☉ in Brundisn. 11. Junii , ☉ 16. Julii 1605. , ☉ in Vatven. 26. Novembris 1605. ☉ in Neriton. 25. Februarii 1606. , ☉ in Adrien. 9. Maii 1606. , ☉ in Neocastr. 16. Januar. 1607. , ☉ in Baren. 19. Januar. 1608. ☉ in Alatrina 22. Januar. 1618. etiam si sit Vicarius ab Apostolica Sede constitutus . Eadem Sacr. Congreg. in Brundisn. 15. Februar. 1614. Il medesimo Barbosa dict. Collect. 253. n. 19. ☉ seqq. doppo aver detto: *Et Episcopus impeditus, seu nolens Missas celebrare, ☉ alias functiones facere non potest alteri Canonico sibi bene viso, seu ejus Vicario dictas functiones delegare, sed ad primam Dignitatem, ☉ alios successivus spatias* riferisce le medesimo decisioni. Altre ne vengono rammemorate da Pignatello dict. tom. 3. conf. 64. *Et declaravit sepius S. Congregatio Episcoporum, quod absente Episcopo subintret prima Dignitas, ☉ ceteri per ordinem, nec Vicarius uti Vicarius potest Missas solemnes cantare, Sanctissimum Sacramentum, aut Sacras Reliquias paratus deferre, nec aliis Ecclesiasticis functionibus se immiscere; sed tantum praestes ut omnia suo ordine fiant.* Ita in una Turritana 14. Aprilis 1592. in Bisinianen. 16. Maii 1600. in Spoletana 22. Decembris 1611. , ☉ in Hortonen. 19. Septembr. 1627.

(b) *Barbos. ubi supra, ☉ de Canonic. ☉ Dignit.* dove apporta due altre dichiarazioni della S. Congregazione in Puteolan. praecminentiar. sub die 9. Decembris 1617. ☉ in Meliten. 4. Aprilis 1615.

(c) *Dict. disc. 19. num. 7.*

50
prima Dignità, nè far che sia membro del Capitolo di quello, chi non l'è, o ch' il Capitolo si rappresenti da chi non è parte di esso.

Per queste considerazioni essendosi destinato Visitatore in detta Real Chiesa nell'Anno 1678. il Vescovo di Monopoli, uno de' dubj, che con tale occasione da lui si proposero, e ne quali dimandò risoluzione dal Collaterale fu, chè cosa far-dovesse a rispetto dell' osservanza, ch' avea in quella ritrovato contraria all' uso di tutte l' altre Chiese Catedrali, qual' ora ch' essendo impedito, o non volendo sollemnizzare il Priore nelle funzioni Sollemani, queste si facessero dal Vicario in pregiudizio del Tesoriero ch'era la prima Dignità, e veniva chiamato dal fundatore primo Presbitero (d).

Per discioglimento di questi et altri dubj precedente ordine del Vicerè, e del Collaterale essendosi dal Cappellano Maggiore di quel tempo richiesto il parere del Vescovo dell' Acerra da Monsignor Garbinati Vescovo di Subiaco, e dal Canonico Maldacea, ch' era stato Vicario generale in Napoli, questi furono d' uniforme sentimento, quale espressero in iscritto che la celebrazione dei divini officj ove non volesse, o non potesse sollemnizzare il Priore, era assentato per tutte le leggi divine et umane che facesse passaggio alla prima Dignità, e successivamente a chi subentrava (e), al quale parere s'uniformò il

(d) Proc. 13. fol. 8.

(e) Le parole del detto parere dist. proc. 13. f. 8.
son

51
il Cappellano maggiore con sua Relazione, et
essendosi l'uno, e l'altra proposte in Collatera-
le, si fe da quello appuntamento che s' eseguisse
il decreto della Visita senza pregiudizio delle raga-
gioni delle parti, e se queste pretendessero co-
tra incontrario dovessero comparire in Collate-
rale (f).

Doppo che si risolse in Collaterale a 16.
Dicembre 1668. che si pubblicassero le determi-
nazioni dal medesimo fatte intorno alla visita,
et i dieci capi compresi nel suddetto parere, e
Relazioni, tra quali era quello, di cui si tratta,
e l'altro del quale si discorrerà nell' esame del
terzo punto di questa seconda Controverfia, e
che si spedissero i dispacci per l'osservanza di quel-
le [g], con essersi anco incaricato al Cappellano
Maggiore [h] che spedisse l'ordini necessarj per
l'elecuione dei sopradetti Decreti, et in parti-
colare imponesse al Priore, che di quelli si fa-
cesse legge inviolabile, e curasse si ponessero esat-
tamente in effetto con publicarli in Capitolo,
registrarli ne libri dell'Archivio di esso, et as-
sigerne Copia nella sua Corte, e commettesse
similmente al Capitolo, che avesse special pensio

D 2

ro

son queste: Et in quanto alla Celebrazione de' Divini
Ufficii sia assentato per tutte le leggi divine, et umane,
che non potendo, o non volendo solennizzare il Priore
spetti alla prima Dignità, e successive a chi subentra.
La relazione del Cappellano Maggiore leggei fol. 4.
C. 5. dist. proc.

(f) Dist. proc. 13. fol. 9.

(g) Fol. 62. dist. proc. 13.

(h) A 24. Dec. 1678. fol. 65. C. 67. dist. proc.

ro di custodire l'originale, e notificarne il tenore all'altri Priori della Real Basilica, che nell'avvenire fulsero eletti, acciò da nessuno si potesse allegare causa d'ignoranza, de quali decreti si dovesse anche conservar Copia appresso gli atti della Real giurisdizione, e ne registri del Cappellano Maggiore.

Per la renitenza incontrata nel Priore in confermarli a' sensi del Collaterale mostrando questo grave risentimento che non si fossero eseguiti i decreti con quella prontezza, che il buon governo di quella Chiesa richiedeva, e che dovea sperarsi non meno dal suo zelo, che dall'obbligo della sua carica, con maggior premura l'ordinò, che senza veruna dimora o indugio osservasse tutto quello in che avesse mancato o differito d'obbedire alla riforma della visita del Vescovo di Monopoli, affinchè s'abolissero gl'abusi e si governasse detta Real Chiesa con quel buon ordine, e decenza che conveniva (i).

Questo diede motivo al Priore di ricorrere al Vicerè con supplica, in cui portò le sue doglianze, et espone le gravetze che supponeva esserli state inferite colla visita dal Collaterale confermata; rappresentando intorno a quello di che si questiona, che l'antico solito era, che in detta Real Chiesa in difetto del Priore celebrasse le Messe solenni, e l'altre maggiori funzioni il suo Vicario Generale, allégando l'esempio della Cattedrale della medesima Città di Bari in cui

(i) A 21. di Marzo 1680. fol. 80. dist. pres.

cui quantunque l' Archidiacono fusse la prima Dignità come il Tesoriero in quella di S. Niccolò, tutta volta non potendo o non volendo l' Arcivescovo solennizzare subentrava l' Arciprete e pur questi non era prima Dignità (1), nel che prese volontario inganno, poichè a riguardo della Cattedrale di Bari, conforme s' è accennato fu pronunziato fin dalli 19. Gennaro 1608. un decreto, che alla prima Dignità, assente o impedito l' Arcivescovo, s' aspettasse il fare le funzioni sudette (m).

Ma senza tenerli conto nessuno di quanto da lui opponevasi, propostosi nuovamente in Colaterale il negotio dal Regente Fiorillo, oltre di quello che fu stabilito specialmente in quanto alla direzione del Coro, di che si parlerà appresso, fu conchiuso che il Priore dovesse osservare generalmente tutte le determinazioni della visita del Vescovo di Monopoli, e le dovesse mettere in uso, et in pratica immantinente fra otto giorni, e se avesse cola da rappresentare, ciò facesse doppo aver prestata la dovuta obediienza, e continuando nella contumacia, scorso il termine prefisso dell' otto giorni, fra altri quinde-

D 3. ci

(1) Fol. 113. *di. proc.*

(m) Come dalla detta decisione, le di cui parole furono apposte da Barbosa de Canonic. & Dignitat. *di. Cap. 5. n. 42. Eadem Sacra Rituum Congregatio, ut sese alias in similibus, ita nunc declaravit, munia predicta absente, vel impedito Archiepiscopo ad primam Dignitatem, vel eam impeditam ad secundam & successive ad tertiam, vel quartam. & omnibus dignitatibus absentibus vel impeditis, ad primum, vel secundum Canonicum pertinere.*

ci dovesse conferirsi di Persona in Napoli per dar conto al Vicerè della sua inobedienza (n) ; E in conformità della risoluzione presa furono spedite le provisioni, nelle quali furono inseriti l'ordini antecedenti, e facendosi menzione della supplica data dal Priore, li fu imposto che non ostante la rappresentazione da esso fatta dovesse adempire tutto quel che s'era detto (o).

Ma non essendo cessate le diffenzioni fra il Priore, Capitolo, e Tesoriero, ritrovandosi il Regente Carrillo nella Provincia di Lecce a' 24. di Marzo 1682. dal Marchese de los Velez Vicerè di quel tempo pel Collaterale li fu commesso che si conferisse nella Città di Bari, et ivi decidesse qualsivisio differenze, e punti, che si ritrovavano fino a quel tempo indeterminati, e provvedesse circa l'osservanza di quelli già resoluti in conformità dell'ultima visita fatta in detta Real Chiesa, la quale quando in qualche capo li paresse di moderare o mutare potesse farlo, e per quest'effetto oltre l'autorità ch'avea come Regente, e Commissario della Real Giurisdizione, li si comunicò tutta l'altra, che fusse necessaria (p).

Por-

(n) Le parole del detto appuntamento nel Cap. 2. sono tali: *Que el Prior observe generalm. todas las determinaciones de la referida Visita y las ponga en observancia luego dentro de ocho dias y si tiene que representar lo haga después de haverlo executado, y faltando à esto, pasado el referido termino de los ocho dias, dentro de otros quinze venga a dar quenta de persona à S. E. en Napoles fol. 119. dict. proc.*

(o) *Fol. 21. dict. proc.*

(p) *Procéj. 14. fol. 1.*

Portatosi il Regente nella Città di Bari et avendo fatto istanza innanzi di lui il Priore, che contenea molti Capi, e fra l'altri che fusse mantenuto nella possessione o quasi, nella quale egli e li suoi Predecessori erano stati da tempo immemorabile di far in loro assenza celebrare dal Vicario Generale le funzioni in detta Chiesa, non ostante che dal Tesoriero in virtù della visita del Vescovo di Monopoli si pretendesse il contrario (q), di esaminare tutte le pendenze, e pretenzioni dedotte così dal Priore, come dal Capitolo, e dal Tesoriero, diede a riguardo di ciascuna le sue providenze pronunziando in favor del Vicario del Priore, per qualche riguardava il sollemnizzare sempre che egli o non volesse, o non potesse, col solo motivo, che non dovesse la Chiesa di S. Nicolò prender regola e norma da quello, che si costumava nell' altre, essendo quella Regia, cui intorno a molte cose scorgevasi che vi erano usi, e stili diversi da quelli dell' altre Chiese (r).

D 4

Que-

(q) *Dist. Proc. 14. fol. 36.*

(r) Vedesi il decreto *fol. 127. dist. proc.* concepito in tal modo. Nel primo capo pretende detto Reverendo Priore esser mantenuto nella quiete, e pacifica possessione, nella quale si ritrova, e sono stati ancora li suoi Predecessori da tempo immemorabile, di fare in sua assenza celebrare dal suo Vicario le funzioni in Chiesa, ancorchè sia stato ordinato il contrario nella Visita del Reverendo Vescovo di Monopoli nel *Cap. 9.* delle Consulte sopra la quale pretenzione s'ordina da noi che in assenza del Reverendo Priore abbia da celebrare dette funzioni in Chiesa il suo Reverendo Vicario,

Questo decreto è l'ancora sacra, alla quale ricorre il Priore, che suppone esser stato giustamente interposto e non poter impugnarli come fondato nell'osservanza, quale sempre che concorra, si dà la manutenzione nel quasi possesso di celebrare le messe solenni, e di deferire il Venerabile nella sua Festività (s); Ma a questo dal Tesoriero si risponde in più maniere.

Primieramente che il detto Regente non procedè informa di giudizio, non fu da lui citato il Tesoriero di quel tempo, ne li fu notificata l'istanza dal Priore, non ostante dal Processo si ricavi che il Tesoriero fuisse stato presente et in esso si leggono alcune istanze fatte per parte del medesimo come si suppone, imperciocchè nelle cose giudiziali si dice assente anco colui che è presente, ma non citato o monito in quell'atto, quale si pretende, che li sia nocivo (t).

Se-

rio, non ostante l'ordinato nella detta Visita, non dovendosi portare in esempio in questo caso lo stile dell'altre Chiese, perchè in questa di S. Nicola essendo Regale, trovo diversi casi diversamente osservati, e praticati da quello che si stila nell'altre Chiese, valendosi di privilegi particolari, e così nel caso presente si deve stilar quello, che si è sempre fatto, per la qual causa si deve mantenere il Reverendo Priore nella suddetta possessione, e come tale il suo Vicario (come va detto) deve celebrare le funzioni tutte in Chiesa in assenza del Reverendo Priore, et in assenza del Reverendo Vicario, se debba celebrare il Reverendo Tesoriero, e l'altre dignità rispettive.

(s) *Ex Postio de manutenend. observ. 10. n. 32.*

(t) *Bartol. in l. furioso ad fin ff. de re jud. M. Magrell. post decis. Regens. Salernit. alleg. 26. n. 50. Afflic.*

Secondo che a quello ne meno fu notificato il sudetto decreto, contro il quale quando li fusse stato intimato li competevano li remedj dalla lege conceduti.

Terzo che quantunque dal Regente si fusse commessa l'esecuzione delle proviste toccanti l'ufficio del detto Tesoriero (u) al Priore, e da questo si fussero fatti a quello due ordini perchè n' eseguisse (x) alcune, oltre che tra esse non fu compresa la determinazione di cui si tratta, quando pure vi fusse stata inclusa, una tal forma di procedimento haverebbe dovuto giudicarsi un manifesto attentato, poichè prima di seguire l'intimazione, pendente il termine dalla legge prefisso per poter richiamarsene il Tesoriero o proporre contro di quelli i remedj legali, qualunque atto riguardante l'eseguimento del medesimo non potea scusarsi dal vizio l' attentato, tanto più che da una Relazione fatta dall' Auditor Cellentano a 11. Luglio 1682. si scorge che all' antecedenti ordini a lui fatti dal Priore in nessun modo affentò il Tesoriero, anzi di quelli non fu caso veruno (z).

Quarto che non potea il Regente Carrillo solo rivocare, e distruggere i decreti fatti da tutto il Collaterale con tanta maturità, e discussione precedente il parere di Prelati di conoscenza

in addit. ad controv. 46. & 47. n. 61. & 62., Lettera allegat. Fisco. 107. n. 7. & 22.

(u) *Fol. 132. d. G. Proc.*

(x) *Fol. 362 & 363. d. G. Proc.*

(z) *Fol. 365. d. G. Proc.*

ta dottrina, et insigni Canonisti, et in ogni caso debbono questi più attendersi, et aver maggior forza del semplice sentimento del Regente non avvalorato da legi, e senza veruno appoggio di Canonisti.

Quinto che non hanno mancato Autori gravissimi, li quali hanno insegnato non esser di giuramento a chi pretende la Celebrazione delle funzioni solenni e Ponteficali, e de Divini officij nella Chiesa, assente, o impedito il Vescovo, nè meno il possesso, et uso di tempo eccedente la memoria degli Uomini, e perchè incontra apertissima resistenza legale, e perchè più tosto che consuetudine dee reputarsi corruttela et abuso, e quando la consuetudine come tale viene riprovata non è di nessun momento l'immemorabile, e così anche non manchino decisioni della S. Congregazione de Riti che ciò comprovino (y).

Ma quando pure in questo caso dovesse deferirsi alla consuetudine immemorabile (a) ad ogni modo fino a tanto che quella non sia conchiudentissimamente provata con tutti i requisiti della Glosa (b) tanto decantata nel foro, s'ha da concedere la manutenzione al primo Presbitero, o prima Dignità, come a quello che tiene per se l'assistenza della legge comuné, e l'osservanza di
tut-

(y) Pignatell. tom. 3. Consult. 64. n. 17. dove rammemora le decisioni addotte di sopra lit. a.

(a) Barhof. jure Eccl. diu. lib. 1. dist. Cap. 21. n. 101., & in Sum. Apostol. in dist. Collect. 253. n. 21.

(b) In Cap. 1. de prescription. in 6.

59

tutte le Provincie Cattoliche (c); Onde in tal caso lo stile antichissimo, e non mai interrotto, nè variato dalla Ruota Romana, e dalla Sacra Congregazione se chiedesi la dimissoria per esaminare i Testimonj, affine di giustificare l'immemorabile di negarla, ove quello s' allega, anche pruovato non possa essere di profitto, e quando si stimi altrimenti, concederla colla clausola non ritardata fra tanto la manutenzione in beneficio della prima Cignità (d).

Sesto ch' il Regente procedè all'interposizione del detto decreto precipitosamente e non solo senza essersi fondata l'immemorabile con tutti li requisiti, qual era bisogno, che si pruovasse convincentemente inteso il Tesoriero, ma senza che nè meno si desse di quella verun piccolo documento, toltone l'esserli prodotte alcune fedì private, quali non poteano haverli in verun conto, il che non potendo negarsi dal presente Priore, sia ricorso a dire, che il Vescovo di Monopoli nel dubbio da lui formato havebbe asserito ch' in quel-

(c) *Barbos. dict. Cap. 21. n. 101. dict. Collect. 253. ubi supra*, il quale così attesta aver deciso la S. Congregazione in Hydruntina 30. Aprile 1616. *Sell. in Sals. Canonic. dict. Cap. 7. n. 91. Card. de Luc. disc. 19 n. 4. & 5.* dove dice, che si ricerca la Canonizzazione per tre conformi, e fra tanto non può denegarsi la manutenzione alla prima Dignità, & *disc. 20. n. 16. & 17. Prax. Archiepisc. Neap. Cap. 53. Rot. decis. 254. par. 3. rec.*

(d) *Cardinal de Luca dict. disc. 19. n. 1. & seq usq. ad 6., & dict. disc. 20. n. 16. & 17.* il quale così testifica essersi giudicato in una *Melphitet.*, et in una *Vigilien.*, et in altre moltissime cause.

quella Real Chiesa avea ritrovato l'osservanza; che non potendo, o non volendo il Priore, tollenzasse il Vicario, ma sia a ciò ricorso invano poichè non disse il Prelato Visitatore che la detta osservanza fusse antica, nè da che tempo si fusse introdotta, anzi l'ebbe per un abbu'o manifestissimo.

Settimo ch' il motivo espresso nel decreto del Regente Carrillo, è sul quale si fondò, cioè che la Chiesa di S. Nicolò fusse Reale, in essa vi fossero alcuni usi dissonanti da quelli che erano nell' altre Chiese, e dovesse ricevere il suo regolamento da suoi Privilegj, non già da quello, che nell' altre Chiese praticavali, non sia di verun peso, poichè ciò potrebbe aver luogo a riguardo di quello che si fusse chiaramente stabilito nella fondazione coll' approvazione della Sede Apostolica, ma in quelle cose, che si sono lasciate alla disposizione della legge comune, non potrà recederli da quello esclamaro, et i Concilj e tutti i Canonj, e dall' osservanza generale di tutte le Chiese.

Ottavo che se per questa et altre ragioni avrebbe potuto il detto decreto pregiudicare a chi era Tesoriero, allorchè fu pronunziato, molto meno possa esser di verun documento a suoi successori, & alla Regalia di S. M. di chi è specialmente la dignità di Tesoriero, oltre del Patronato generale che ha in tutta la Real Chiesa sue Dignità, e prebende.

Per far passaggio al secondo punto dipende questo dal primo, et è conseguenza del medesimo;

mo; E' nota la questione ch' esercitò molto le penne, e l'ingegni de nostri Autori, se nel Coro, e nel Capitolo dovesse precedere la prima Dignità e s'intitolasse col nome d' Archipresbitero, o d' Archidiacono, o d'altra maniera, o pure il Vicario generale del Vescovo. In questa quantunque Menochio (e), e Gio. Picatdo (f) in alcuni loro consigli a quali sottoscrissero Marco Mantova, e Galpare Famiano avessero sostenute acerrimamente le parti della prima Dignità, non di meno prevalesse l'opinione dell' Abbate (g) al Vicario favorevole, la quale fù abbracciata dal comune consentimento de Dottori (b), e dal-

(e) *Conf. 51.*, il quale anche è da vederfi *conf. 257.*

(f) *Conf. 52. inter Conf. ejusd. Menoch.*

(g) *Conf. 21. n. 1. & 3. & per tot.*

(b) *Laf. in l. de quibus n. 69. ff. de legibus Felin. in rubr. de Major. & ob. d. n. 10. Roeh. de Curt. de consuet. cap. ult. n. 110. Berz. Conf. 21. per tot. vol 1. Card. in cap. fin. de offic. Deleg. in 6. Rebuff. in prax. tit. de Vic. Episc. n. 7. Boer. de auct. magn. Confil. n. 77. in fin. Staphil. de lit. grat. par. 2. de mod. & for. impetrat. V. dubitatur, Gamb. de legat. lib. 3. n. 103. Chassan. in Catal. glor. mund. par. 4. conf. 46. Rice. in prax. tom. 2. ref. 390. Mallet. de hierarch. Eccl. lib. 3. par. 1. tit. 7. n. 6. Fagnan. in cap. Ad hac de presb. n. 28., & seq. Ant. de Prat. de Jurisd. Episc. cap. 6. n. 4. Ann. sing. 28. Casucius Episc. Lautan. apud Gratian. Cap. III. n. 24. & 25. il quale raccoglie altri Autori Cardinal de Luca de probemio., il quale se bene dica che presente il Vescovo possa difendersi il contrario, perchè allora il Capitolo colle dignità e Canonici fa un sol Corpo col Vescovo, e repugna all'ordine naturale che i membri siano separati dal suo capo, il che avverrebbe quando il Vicario si fra-*

mez-

dalla quale non s'è allontanata la Ruota Romana (i), e la S. Congregazione de Riti (l).

Molte sono le ragioni, et i testi che ciò persuadono; Però basterà qui addurre la legge, che fu prescritta intorno al sedere nel sesto Concilio Generale (m), cioè, che i Diaconi se bene re-

mezzasse fra il Vescovo, et il Capitolo, secondo scrissero *Ludovis. decis. 254.*, & *ibi Balsamin*, & *Gratian. dict. cap. III. n. 16.* ad ogni modo il contrario costantemente osserva la S. Congregazione, la di cui pratica esser uniforme alla legge affermano *Ricc. in prax. tom. 2. resol. 390. Fagnan. in cap. Ad hęc de preb. n. 8. Pignatell. dict. tom. 3. Consult. 64. Car. Ant. de Luca in animadvers. ad dict. Cap. III. Gratian. n. 1. 2.*, & 3.

(i) *Coram Seraphim. dec. 369. n. 10. par. 4.*

(l) Della quale se volessimo qui enumerare le decisioni, lunga, e noiosa cosa sarebbe, nè disgravano da questo peso *Pignatell. dict. Conf. 64. n. 10.*, e *Barbos. in Sum. Apostolic. decis. Collect. 714. Vicar. Gener. circa locum ex preced.*

(m) *Cap. 7. il quale fu tradotto nel decreto di Graziano dist. 93. cap. 26. Precipimus, ne Diaconus quatuorvis etiam in Dignitate hoc est in off. quolibet Ecc. s. anto Presbyterum sedeat, nisi eam locum habuerit proprii Patriarche; aut Metropolitanus sui pro aliquo Capitulo. Tunc enim sicut illius locum tenens honorabitur. Si quis vero presumpserit hoc tyrannico facere a proprio gradu repulsus, ultimus omnium fiat in ordine suo.* La forza del qual Canone indarno cercano sfuggire *Menech. di Conf. 51. n. 57. e Picard. dict. Conf. 62. n. 61. in fin.*, & *n. 62. 63.*, & *167. cum duab. seqq.* con dire, che quello al sentire del Cardinal Turrecremat: appartenga al legato della Sede Apostolica, perchè apertamente dispone del Diacono rappresentante il proprio Patriarca o Metropolitanano, e la ragione, in cui si fonda è, perchè allora il Diacono si considera come luogotenente di quelli come si scorge da dette parole *sunt enim &c.*

regolarmente fossero tenuti cedere il luogo a Preti, come a quelli inferiori, nondimeno dovessero sedere innanzi di quelli là dove stassero in vece del loro Patriarca o Metropolitanò, siccome coloro a' quali in tal caso quell'onore, che da per se stessi non poteano pretendere, non fusse proibito benissimo conseguirlo per ragione della loro rappresentazione.

Ma non perchè si concede questa onorevolezza al Vicario potrà egli intromettersi nella celebrazione de' Divini officj, e nella direzione del Coro, la quale per l'ordinamento de' Concilj per l'autorità de' DD. per le costituzioni de' Sommi Pontefici, è prerogativa del primo Prete, o della prima Dignità che è in luogo di quello nelle Chiese ove manca l'ufficio d' Archipresbitero, lo che è chiarissimo dal Canone del Concilio Toletano, e dalla lettera d' Isidoro a Leodifredo di sopra rammemorata, in quali sta espresso, che sia proprio officio del primo Presbitero il dir la Colletta, che come sopra s'è toccato dinota l'orazione, che colui il quale presiede nel Coro, recita compito ciascun officio o ora Canonica (n), et appare anche dalla Costituzione di Leone (o), in cui si dice che l'incombenza,

o prece-

(n) Oltre l'autori di sopra citati *Udalric. lib. 1. consuetud. Cluniacens. cap. 30. Amalarico lib. 4. cap. 7.*, & in *eclogis pag. 1363.* queste Collette chiamarsi da Greci *εὐχαι*, osserva Goato ad *Eneolog. Grec.* intorno alle quali è da vederli anche Meursio. Si crede esser state composte da Gelasio, e S. Gregorio il grande, come notò Berno Augiens *lib. de missa Cap. 1.*

(o) *Dist. Cap. officium 3. de offic. Archipræsbyt. ibi of-*

o preeminenza dell' Archipresbitero Urbano sia, assente il Vescovo, dare all'ufficio cominciamento, e dall'altra Decretale del medesimo Leone (p).

Per quali Testi è stato ammesso dal comune consentimento de Dottori eh' il diriggere il Coro e correggere quelli che nel medesimo errano, et in breve la piena potestà del medesimo sia dell' Archipresbitero in esclusione del Vicario (q).

Onde officium Archipresbyteri de Urbe constat, quando ibi Presul desuerit vices ejus officium inchoare.

(p) Dict. Cap. Ministerium ubi Glus. de officio Archipresbyter.

(q) Menoch. conf. 257. n. 62. quinimmo dicimus in Choris & similibus locis majorem esse jurisdictionem Decani, quam Vicarii, cum proprium sit ipsius Decani eum locum & personam Archidiaconi, & Archipresbyteri, ut diximus substat. corrigere Clericos errantes in Choro, & divinis Cap. 1. & 2. de officio Archipresbyteri, nel qual luogo, è da notarli ch' intanto dicea Menochio nella sua specie, che nel Decano si congiungessero l'officio d' Archipresbitero & Archidiacono, perchè nella Chiesa di cui trattava non v' erano tali dignità, ma quella solo del Decano ex Zaberell. conf. 62. A questo Autore consentono Put. dec. 250. n. 2. lib. 3. Cassaneo in Catal. Geor. Mund. considerat. 87. circa med. Azor instit. moral. par. 1. cap. 17. Garzia de benef. par. 3. cap. 4. n. 26. Cardinal. de Luc. de preemin. dict. disc. 41. n. 14. Rot. post. tract. Post. de Manuten. decis. 661. n. 2. 3. & 4. in quelle parole: Et hæc quasi possessio eo magis visa est manutenibilis, quia fulcita dispositione juris communis in C. Ministerium de officio Archipresbyter. ubi quod in Cathedralibus esse debet, qui post Episcopum aliis presit, & diligenti cura provideat, ut divina officia digne, & sancte perficiatur, qui tenet licet loquatur de Archipresbitero, nihilominus in presenti extenditur ad Decanum, quia in Ecclesiis Burgen. non adest Archipresbyter, indeque Decanus reputatur talis, & in illius locum dicitur succedere Rot. dec. 4. de Elect. in nova francisc. Mare.

Onde il Cardinal de Luca (r) lasciò scritto che quantunque il Vicario per la massima con cui procede la S. Congregazione de Riti sia preferito nel Coro all' altri in quanto al federe , non perciò potrà arrogarsi le funzioni Episcopali e Capitolari, le quali sono privatamente preeminenze della prima Dignità ; E però è da cre-

E

'dersi

Marc. dec. 1367. n. 5. par 1. Card. conf. 62. n. 1. Azor inst. moral. par. 2. cap. 15. in princ. lib. 3. atque uti prima dignitas, & caput in dict. Eccles. præminet aliis Præsbyteris in Choro juxta dec. Put. 250. n. 2. lib. 3. Cassan. in Catalog. glor. Mund. consider. 37. circa med. Azor ubi supra cap. 17. in §. p. que in specie loquit. de preeminens. in Choro, & capitulo & seq. Garzia de benef. par. 3. c. 4. n. 26. cum aliis in decisionibus cause allegatis & dec. 667. n. 1. & 2. Persisterunt domini in decisis sub die 18. Junii 1627. coram me, nempe revocandum non esse mandatum de manutendo, a Rota concessum, Decano Ecclesie Metropolitanæ Burgen. & c. in quasi-poss. presidendi in Choro, & ibidem silentium indicendi, quia ipse Decanus bene fundatam videtur habere intentionem: tum ex assistentia Juris communis, ex qua Decanus, qui fungitur vice Archipræsbyteri in Eccles. Burgenf. ubi non adest dignitas Archipræsbyteratus absente Episcopo præst in Choro; & in functionibus divinorum officiorum Celebrationem concernentibus præfertur omnibus aliis, & plenam habet potestatem ejusque proprium munus est, errantes in Choro corrigere ex c. 1. & c. officium de offic. Archipræsbyteri, & ibidem Glos. Menosh. conf. 251. n. 62., & c. Barbos. in sum. Apostolic. dec. Collect. 146. Verb. Chorus n. 7. Sell. in Sella. Canonic. cap. 3. n. 99.

(r) De preeminent. d. disc. 41. n. 14. idem comprobatur clarius ob generalem praxim, & observantiam Universe Ecclesie Catholice pluries Canonizatam, aut demandatam per istam Sacram Congregationem, occasione Vicarii generalis Episcopi, quoniam licet iste juxta magistrale Conf. 21. Abb. qued S. Congregatio sequitur, occupet primum locum in

Cho.

derfi che colui il quale nell' anno 1248. dal Vescovo d' Auxerre fu eletto Vicario, a chi fra l' altre facultà diede quella d' assistere a i divini officj nel Coro (s) per la sua assenza, non avesse in quello imperato in pregiudizio del primo Prete.

Per quello s'ottiene a questa pendenza hanno supposto i Priori poter ricevere grandissimo ajuto dal Privileggio che chiamaremo da qui innanzi della fundazione in cui s'ordina, che doppo esser entrati i Canonici et altri Clerici nel Coro, nessuno possa uscite senza licenza del Priore o del suo Luogotenente (t), Ma all' incontro replica il Tesoriero che quest' armi si rivolgono contro il suo Avversario, poichè in detto Privileggio si spiega con parole apertissime che *cedente, aut de-*
ce-

Choro, etiam sup. primam dignitatem, juxta plures declarationes relatas a Barbos. in summ. Apostolic. decis. Collect. 714. Gratian. disp. III. cum aliis deductis in hoc tit. de præminent. disc. 38. Actamen non exinde Vicarius, etiam Episcopo concedente, ac demandante præest potest, ut sibi competunt functiones Episcopales, vel Capitulares, sed iste pertinent ad illum Capitularem qui faciat in Capitulo primam figuram, non quidem accidentalem, sed fixam, ut in Leodin. Abbattissatus 3. Junii 1643. coram Ghislerio, & advertitur (d. tit. de præmin. disc. 19. n. 7. Atque docet notoria praxis generalis: Et per consequens non bene a loca digniori in Choro inferri potest ad hujusmodi functiones vel actus Capitulares.

(s) Gall. Christ. to.m. 2. p. 303. Thomas. de benef. §.1. lib. 2. Cap. 8. n. 5

(t) Nec de Choro postquam intraverit exeat sine Prioris, vel ejus Locumt. licentiæ speciali sub pena privationis &c.

cedente il Priore tenga il suo luogo il Tesoriero (u).

Dal che inferisce che la proibizione di non uscir dal Coro senza la licenza del Priore o del suo Luogotenente debba intendersi, mancando il Priore, del primo Presbitero, e perchè questo attento il dritto comune de Canonici è il Vicario Generale del Vescovo nelle cose spirituali (x) e perchè essendosi nel medesimo privileggio dichiarato che mancando il Priore, dovesse tenere il suo luogo il Tesoriero, la parola di Luogotenente, in detta proibizione dee riferire a quello, che riguardandosi la lege della fondazione dovea per difetto del Priore subentrare in sua vece.

Quì ripiglia il Priore che le parole *cedente* vel *decedente* debbano restringersi et interpretarsi ove vachi il Priorato per morte o per renuncia, nè possano avere altro senso o altra in-

E 2

ter-

(u) *Priore autem præd. cedente, vel decedente Thesaurarius ipse locum Prioris teneat, & adhibitis sibi duobus de Canonicis ipsis bona omnia, fructus, redditus, & proventus Prioris, & Prioratus ipsius pro futuro Successore percipiat, & conservet donec per nos, heredes & successores nostros provisum fuerit de Priore, & tam ipsi, quam singuli omnes Clerici ipsius Ecclesie teneantur prestare &c. de rebus, & bonis hujusmodi nihil penitus alienent, vel alienari per quempiam quomodolibet patiantur.*

(x) *Glos. Vers. suo subdito Cap. 12. de penit. & remiss. lib. 60. Bald. Conf. 161. casus super quo n. 11. lib. 2. Berous in rubr. de offic. deleg. n. 9. & conf. 22. n. 3. vol. 1. Franc. Leo in Thesaur. fori Ecc. §. 1. cap. 10. n. 2. Vers. festu. Moneta de distribut. quotidian. part. 2. q. 1. n. 26. Vers. Ratio Narbona de appellat. de Vicar. ad Episc. part. 1. n. 22. Thomasin. de benef. par. 1. lib. 2. cap. 3. n. 13. & in cap. seq.*

terpetrazione, anco per quelle che fuffieguono ; tanto maggiormente, chè v'è diverfità di ragione tra i fudetti casi, ne quali tolto di mezzo il Priore in uno de due modi enunciati , non vi può effere fuo Vicario , e ceffano di quefto le parti, e l'altro in cui vivente il Priore, o non poffa o non voglia far le fudette funzioni maggiori, e follenni, o affiftere nel Coro , potendo allora fupplire il fuo Vicario. Ma fi replica dal Teforiero , che tanto la voce cedere poffa dinotare, ch'il Priore o perchè fia impedito, o perchè non voglia ceffi di fare le funzioni fudette, quafi che a quelle ceda ceda (z), quanto la parola decedere può comprendere l'affenza , come quella che equivale al difcedere (y), lenza che oſti-

no

(z) Dell'ifteſſo modo conforme *cedere hypotheca* l. 5. *Cod. de pact. pignor. idest decedere ut Cicero epist. 17. lib. 13. familiar. cedere adibus* l. 13. §. *si quis ff. de dam. inf. Loco, & fundo* l. 7. *ff. de aq. plu. arc. Poſſeſſione* l. 16. *ff. de dam. inf. lib. 4. §. Pedius ff. de alienat. judic. apud Paul. lib. 5. ſent. tit. 6. l. 9. C. de tranſactionibus Tutela in jure Vlpian. tit. 11. Regul. cedere uſufructu* l. 17. §. *ult. ff. de noxal. idest derelinquere uſufructum, ut ait* l. 64. *ff. de uſufr.* Niente è tanto vulgata appreſſo i noſtri forenſi quanto che *cedere, eſt quaſi diſcedere, & alterum ſui loco ponere.*

(y) Coſì i Proconſoli dicebantur *decedere Provincia* da quella ſi partivano conſegnandola al ſucceſſore *Cicer. de divinitat., & epist. 15. lib. 2. familiar. Sueton. in Caligul. cap 48.* Il medefimo Cicerone *Epist. 6. lib. 3.* , dove dice *Proconſuli ad decedendum triginta dies lege Cornel. conſtitutos fuiſſe*, coſì *decedere de poſſeſſione* l. 1. §. *prim. ſi ventris nomine* l. 5. §. *prim., & §. in poſſeſſionem ff. ut in poſſeſſione legator. l. 15. §. ſi quis metu ff. de damnis inf. decedere de poſſeſs. leg. 5. §. ult. ff. quibus*

87

no punto le parole suffeguenti ponderate dal Priore, con quali si provvede, che il Tesoriere esigga i frutti del Priorato coll' intervento di due Canonici per riservarli al Successore, imperciocchè non si nega che nella sudetta clausola sia incluso il caso della rinuncia, e della morte, ma ciò che si sostiene è, che quello dell' assenza o altro somigliante impedimento non sia escluso. Però quando altrui parebbe ch' il prendere in tal sentimento le dette parole sia a quelle far violenza, e che non possano applicarsi, se non alla morte, et alla renuncia, pure difende il Tesoriere che assista a lui la fondazione, e non già in favore del Priore possa allegarsi; poichè la disposizione fatta in caso di morte, o di rinuncia si stende a quello dell' assenza, della remozione o altra impotenza, o vero impedimento, o si riguardi quello che per lege (a), è stabilito

E 3

o quel-
ex Causis in possess. leg. 31. ff. de dolo l. 8. §. Tutor ff. qui satisfd. qual parola spiega Brissonio *de Verborum signific. lib. 4. Ver.* in tal modo *decedere, idest discedere de possess.*, che si dice *discedere simpliciter* nella *leg. 3. §. si quis ff. de acquir. possess.*, così anche *decedere Dominium ab aliquo idest abscedere leg. 10. §. ult. ff. de condict. furt.* e nel riferirsi la parola *decedere* al morire il suo primiero significato ritiene, cioè di dipartirsi dalla vita, o dal governamento del corpo, per la qual cosa è locuzione familiare a Papiniano *vita decedere l. 42. ff. de Mort. caus. donation. l. 75. §. ult. ff. de legat. 2. & leg. 10. ff. de ann. legat.*, et altrove. Del medesimo modo di parlare usano l' Imperadori *l. 1. Cod. de restitution.*, *leg. 1. Cod. ne de statu defuncti.*

(a) *L. 12. ff. de tutelis*, nella quale Paolo così determina. *Quaeritur est an ii, qui in locum absentis Rei-*

o quello che i Dottori affermano (b).

Tanto maggiormente che tra i casi espressi, e l'altri, che per effetto di lege si sottintendono non solo concorre identità, ma maggioranza di ragione, imperocchè se passando a miglior vita il Priore, o veramente rinunciando la sua carica, il che dove avvenga tutta la potestà Vescovile risiede appresso il Capitolo, qual' anticamente da tutto il Capitolo esercitavasi, benchè poi il Concilio di Trento per ovviare alla confusione, che da ciò proveniva, l'avesse prescritto certo termine, dentro il quale avesse dovuto eleggere il Vicario Capitolare di cui fusse, amministrazione spirituale, conforme quella delle cose temporali s'appoggiasse all'Economo, volle il Re Carlo II. che tutto il Capitolo dal Tesoriero si rappresentasse, e facesse questo le parti, e di Vicario Capitolare, e d'Economo, cosa che a lui per la ragione comune de' Canonici non sarebbe dovuta, non può cader in mente a nessuno ch'avesse inteso di privarlo, o defraudarlo di quelle funzioni, quali a quello come primo Presbitero o prima Dignità da Concilij, e da Canonici sono ad-

det-

Reipublice causa tutores dati sunt, mortuo illo, tutores perseverant, an alii petendi sint? Paulus respondit eos qui in locum absentis dati sunt, non reverso eo in eadem causa perseverare usq. ad tempus pubertatis leg. Gallus §. & quia ff. de liberis, & posthumis l. si necem §. si deportatus ff. de bonis liberorum.

(b) *Mastrill. dec. 6. per tot., & de Magistratib. lib. 1. cap. 26. per tot. Surd. dec. 207. Dexart decis. 34. per tot. Giurb. dec. 9. & cons. 19. n. 83. in fin. Amaya in l. nullus 60. Cod. de Decurionibus n. 39. Castrill. cap. 118. in fin. Olea de cession. jurium tit. 3. q. 4. n. 10. & seq.*

dette, anzi ha da tenersi per fermissimo che queste più d'ogn'altra si fussero al medesimo riserbate.

Il Regente Carrillo su questo particolare nelle sue determinazioni fatte in Bari, pretende il Priore avesse ordinato che il Vicario fusse turificato, nel suo tempo, e luogo, nel Coro, secondo era solito, e che dovesse nel medesimo Coro comandare (c), ricavando ciò dalla providenza data circa il terzo punto da noi proposto, in cui incontravasi maggior difficoltà, come sufficientemente diremo. Però oltre che al decreto di Carrillo su questo si danno le medesime risposte, che precedentemente si sono date, urta quello, secondo il Tesoriero suppone, in altri scogli grandissimi et insuperabili.

S'avanzò il Priore colla mala intelligenza delle riferite parole della fondazione a pretendere innanzi al medesimo Regente Carrillo, che non solo sendo egli assente, o impedito, il suo Vicario generale dovesse governare il Coro, ma anche potesse costituire oltre di quello un luogotenente speciale, dal quale fusse diretto, come dalla sua istanza (d) la qual pretenzione fu dal Regente Carrillo ributtata col solo motivo, che per Vicario, e luogotenente dovesse intendersi una stessa persona, e ch'in tanto ne' Reali Privileggi s'usasse la voce di Luogotenente e non quella di Vicario, perchè questa era nuovamente introdotta (e).

E 4

Per

(c) Come dal Summario del Priore n. 4.

(d) *Fol. 36. cap. 2. proc. 14.*

(e) *Dict. proc. 14. sup. 2. cap. della pretenzioni del*

Però conforme fu giusto il decreto dal Re-
gente interposto, così è forza il confessare es-
sere stato debole, e rovinoso il fondamento, sul
quale li parve appoggiarlo, e perchè la voce di
Vicario è assai antica (*f*), e perchè se avesse
riconosciuto il privileggio della fondazione avreb-
be potuto agevolmente osservare che in quella
ri-

del Priore. Nel secondo capo pretende il Reverendo
Priore di poter eliggere un Luogotenente in assenza del
suo Vicario per poter comandare in Coro conforme dice
si ritrova in quieto e pacifico possesso in conformita di
quello hanno fatto i suoi predecessori, et anche per osser-
vanza de' Reali Privileggi, sopra la qual pretenzione si
dichiara, che Vicario, e Luogotenente si debbia inten-
dere essere una sola persona, e non due, e li Reali
privileggi solamente usano di questa voce Luogotenente
senza che in nessuno si trovi quella di Vicario, la qua-
le voce, è nuovamente introdotta per usare del comu-
ne stile delle Curie di tutte le Chiese, e così s'ordina,
che non si debba permettere al Reverendo Priore, che
nomini questa terza persona per Luogotenente, se non
solamente quella di Vicario, dovendosi intendere che
Vicario, e Luogotenente è un istessa persona potendolo
chiamare com'egli vorrà o luogotenente secondo li Reali
Privileggi, o Vicario secondo lo stile riferito.

(*f*) *Isidor. in Collect. in exclamand. anc. Canon.*
Ancyrano du Fresne glossar. Ver. Vicarius fol. 1310. Tho-
masius. de benefie. par. 1. lib. 2. cap. 7. , & 8. Cyprian.
epist. 38. & epist. 4. dove d'un Prete, e d'un Diacono
lasciati nelle Chiese di Lione, e d' Asturia, ma s'ha
da credere per particolari incombenze. Già s'è detto
che dopo il Concilio di Laterano 4. sotto Innocenzo
III. ebbero ricominciamento i Vicarj generali, quali si
sparsero per le Chiese nel Pontificato di Bonifacio VIII.
ma molto più sedendo su la Cathedra di Pietro Inno-
cenzo IV. del che può esser chiara pruova il rit. de off.
Vic. in 6.

ritrovavasi messo in uso cotai vocabulo , e dell' officio con quello dinotato facevasi menzione (g).

Intorno al terzo puato della seconda controversia, conform'è certo che il Vicario essendo Canonico della Chiesa, e volendo seder nel Coro con precedere all' altri in abito di Vicario con sottana , e mantelletta , s' ha come se non fusse presente, e parte del Capitolo, e non può godere delle distribuzioni quotidiane secondo il comune insegnamento de Dottori (b), e la consuetudine di giudicare della S. Congregazione de Riti (i), così è indubitato che quando vuol

(g) Come da quelle parole : *Expressius inhibemus ut quisquam laicus cujuscumq. conditionis existat se de factis ejusdem intromittat Ecclesie, nisi forte de hoc a Priore vel ejus Vicario, & a Capitulo ipsius Ecclesie fuerit requisitus.*

(h) Alois. Ricc. in prax. par. 4. resol. 389. Seraph. dec. 437. n. 5. Theodos. de Rub. Singular. Rota tom. 2. par. 4. n. 52. pag. 490. Lotter. de re benefic. lib. 1. q. 16. a n. 63. Michael. Ferro de preced. Eccl. cap. 52. n. 16. Barbos. de Canonic. , & dignit. cap. 18. n. 32. & seqq. & cap. 42. dove cita quaranta et altri num. 39. 40. & 41. Sbrozzius de offic. Vicar. lib. 2. q. 25. n. 17. , il medesimo Barbosa in sum. Apostolicar. dec. collect. 258. Verb. distributionis quotidianæ n. 30. Sell. in Select. Canonic. cap. 36. n. 42. 43. 44. & 45. Aldan. in compend. Canonicar. resol. lib. 1. tit. 43. n. 26. & 27. Pignatell. d. tom. 3. consult. 64. n. 21. Carain. de Laca de præminent. disc. 54. n. 3.

(i) In Calaguritan. 2. Augusti 1603. , & in Casalen. 5. Julii 1614. , & in Ampu. 7. Decembris 1620. & in Acernen. 21. Junii 1632. & in Compostellen. 21. Februarii 1504. in Brendusin. 16. Julii 1607. Candie 7. Augusti 1601. Egitan. 20. Decembris 1601. Gallipolen. 21. Decembris 1613. Sutrina 1. Octobris 1613. Oritan. 4. Aprilis

vuol percepire le distribuzioni quotidiane ha da sedere nel Capitolo come Canonico nel proprio luogo, senza che possa pretendere precedenza veruna o comandare al Coro (1), anche se s'ammettesse che nella direzione di questo al Vicario assistente nella qualità di Vicario, ceder dovesse la prima Dignità.

Il che è tanto vero, che precede, et ha luogo non solo nel Vicario, ma anco nel Vescovo medesimo, il quale quando interviene nel Coro come Canonico dee sedere nel luogo, che li toccarrebbe se non fusse decorato colla dignità Ve-

lis 1620. quali decisioni sono riferite da Barbofa *dict. cap. 18. n. 32.* il quale ne cumula altre *cap. 36. n. 7. & in sum. Apostolic. decis. collect. 258. Verb. distributionis quotidiane n. 30. & collect. 714. n. 12. 13. 14. & 15. & collect. 98. Verb. Canonicus, & Vicarius seu Locumtenentis Episcopi n. 1. & n. 5. & 6. Sellius in select. Canon. Cap. 3. n. 120.* il quale *n. 21.* apporta un'altra decisione *in Hydruntina 7. Julii 1612.*, ed altre ne vengono recate in mezzo da Pignatell. *tom. 3. conf. 64. n. 21.*

(1) *Abbas conf. 21. vol. 1. Grilenzon. Conf. 121. n. 5. Barbas. de prestan. Cardin. n. 32. in p. qu. Pavin. de potest. capitul. sed. Vac. 2. par. qu. 10. Ver. an autem Boer. de auth. Magn. consil. n. 66. Chassan. in cotal. glor. Mund. part. 4. consider. 45. Riminald. Sen. Conf. 93. n. 31. Capyc. dec. 24. n. 27. Sbozzius de offic. Vicar. qu. 25. n. 17. lib. 2. Merlin. de preced. Vicar. cap. 6. n. 8. Ant. de Preti de Jurisd. Episcop. cap. 6. n. 52. Navar. Conf. 2. in princip. & fin. de offic. Vicar. Menoch. de arbitrar. cas. 68. n. 25. et conf. 51. n. 43., & n. 156. Lotter. de re benef. lib. 1. qu. 16. n. 63. Marcell. Uulp. in prax. judic. for. Eccles. cap. 34. n. 15. Rota coram Verallo dec. 306. n. 2. part. 1. & 228. n. 2. p. 2. rec. Seraph. dec. 437. n. 5. Fagnan. in cap. postulastis de concess. præbendæ n. 26. Passarin. in cap. a Collatione Unic. de appell. in 6. vers. si Vicar.*

Vescovile, et in quello non ha verun comando, Ia qual distinzione tra il Vescovo, ch' assiste nel Coro come Prelato, e quello ch' interviene come uno de Canonici e parte del Capitolo si ricava da ciò che rispose Innocenzo III. (m), il quale essendosi dimandato se là dove compete la Col-lazione delle prebende al Vescovo et al Capito-lo, trascurandosi dal Capitolo di farla dentro il tempo legitimo, il dritto di conferire si devolva al Vescovo, rescrisse che secondo li statuti del Concilio di Laterano si deferisca al Superiore, se non quando quello spettasse al Vescovo non come Vescovo, ma come Ca-nonico. Intorno al qual rescritto d' Innocenzo se bene Tomásino (n) avesse dubitato intorno alla
pre-

(m) Cap. 15. de concess. prebende. *Postulastis per sedem Apostolicam edoceri ut cum ad vos, & ad Episcopum vestrum simul donatio prebendarum Ecclesie vestre pertineat utrum prebende vacantis donatio penes Archiepiscopum ipsum remaneat si eam infra semestre tempus neglexeritis ordinare, ad quod breviter respondemus, quod si vos, & idem Archiepiscopus infra tempus prescriptum circa hoc negligenter destiteritis sicut nec ab illo ad vos, ita nec a vobis ad illum potestas devoluitur conferendi, sed secundum statuta Lateranen. Concilii ad Superiorem transit donatio, nisi forte Archiepiscopus non ut Prelatus, sed ut Canonicus vobiscum habeat jus conferendi.*

(n) Par. 1. de benef. lib. 3. cap. 10. n. 6. vers. *juvat hic observare ibi: Sane caput Postulastis de concess. prebende meminit duplicis hujus diversissimeque rationis, qua Episcopus interest capitulo, aut ut Episcopus, aut ut Canonicus, sed non exprimit, quae ab eo sedes occupari debeat; nisi tamen argumenter. quis non cum presidere, quando ad-est ut Canonicus ex eo quod si statuto tempore conferre negligat capitulum, jus conferendi ad Episcopum devolvatur.*

precedenza, e direzione del Coro non s'esprime in esso qual sede dovesse occuparsi dal Vescovo, non dimeno conchiude, che possa dalla sua mente disgombrar ogni dubbio chi voglia riflettere esser bastante argomento ch' il Vescovo non presieda, quando fa la figura di Canonico, il trasferirsi a lui il dritto di conferire, ove il Capitolo non lo metta in opra nel tempo dal Concilio prescritto. Si raccoglie ancora da qualche da Bonifacio VIII. (o), fu determinato intorno all'appellazione della Collazione del beneficio nel caso, in cui quella sia comune del Vescovo, e del Capitolo, cioè che non s' appelli al Vescovo, ma al suo Superiore, qualora come Prelato in essa abbia tenuto parte, altrimenti se sia concorso come Canonico, chi suppone esser stato gravato debba al Vescovo richiamarsene, e da altri testi concordanti (p).

Che però fu necessario che l' Arcivescovo di Rotterdam, siccome ottenne per poter entrare nel Capitolo, e riformare i vizj, et abusi del Clero, unire alla sua pastoral Dignità un Canonico o prebenda, così impetrasse ancora la presidenza nel medemo Capitolo (q), il che doverfi
solo

(o) *Cap. II. de appellat. in 6. A collatione beneficiorum, quam communiter per Episcopum ac capitulum in tuum prejudicium factam esse proponis, non ad ipsum Episcopum in ea ut Prelatus interfuerit, sed ad Superiorem te oportet appellare, alias ut Canonicus interfuisset in ea potuisset licite appellare ad eundem.*

(p) *Cap. cum in Eccles. de preben. in 6.*

(q) *Vun Espen jur. Eccles. Univers. part. 1. tit. 8. cap. 3. n. 3. Thomasin. d. p. 1. lib. 3. cap. 10. n. 6. vers. est omnino.*

solo attribuire all'espresso privilegio Pontificio, senza il quale altrimenti haurebbe dovuto offervarsi sù avvertimento di Van-Espen (r). Qual facoltà il Concilio di Rotterdam dell'anno 1581. supplicò al Sommo Pontefice che dovesse stendersi a tutti i Vescovi di quella Provincia (s), cosa la quale se s'introducesse, il medemo Van-Espen, e Tomasino con ragione scrissero che sarebbe uniforme all'antica disciplina della Chiesa, et assai giovevole et espediente per l'emendazione de' costumi.

La medesima distinzione fu ricevuta dalla comune scuola de Dottori così in quanto alla prelazione della sede, come in quanto alla direzione del Coro, e comando nel Capitolo (t);

Ben-

(r) *Loc. cit. n.7.* il quale il medesimo dritto dice poterli acquistare per consuetudine immemorabile;

(s) *Van Espen ubi supra Thomasin. loc. cit.* quali entrambi trascrivono le parole della supplica. *Nam antea Archiepiscopi nostri impetraverunt a sede Romana bullas ad uniendum Canonicatum, & prebendam Archiepiscopatus, ita ut Archiepiscopus tanquam Canonicus intraret Capitulum quoties veller, & in ipso præcipere, quo jure etiam nunc utimur supplicanti humillimi Episcopi sanctitati sue ut Dignetur omnibus ejusdem Provincie Episcopis Bullam comunem conferre ad uniendum Episcopatus Canonicatum.*

(t) *Glof. ver. Prelatus in cap. a collatione de appellation. n. 6. ubi Geminian. n. 6. Chasan. in catal. glor. Mund. part. 4. conf. 45. Dec. conf. 160. n. 1. Felin. in rubr. de majorit. n. 9. Abh. in cap. Postulastis sub. n. 8. de concess. preb. Boer. de auth. Magn. Conf. n. 65. Ric. in prax. rer. for. Eccl. ref. 399. n. 7. 2. edit. Gratian. discept. for. cap. 106. n. 9., & cap. 298. n. 38. Mich. Ferr. in tract. de præced. Eccles. q. 27. n. 2. cum seqq.*

Hys.

Benchè alcuni per quello s' aspetta al precedere nel sedere, distinguano, che se il Vescovo, e Canonico nella Chiesa li si debba il secondo luogo immediatamente doppo quello, che presiede al Coro, o al Capitolo, ma se tiene il Canonico in altra Chiesa s' attenda circa la prerogativa della seggia l' anteriorità del suo Canonico (u) per ragione speciale, che concorre nel

Ve.

Hieronym. Venero y lergon in exam. Episcoporum lib. 4. cap. 29. n. 28. Alsed. de prestant. Episcop. dignitat. par. 2. cap. 1. n. 56. Lotter de re benefic. lib. 1. q. 15. n. 32. cum seqq., & q. 16. n. 104. & 105. Scaccia de appellat. lib. 3. cap. 298. n. 92. Hermsill. in addit. Gregor. Lop. ad glos. 2. prolog. part. 5. n. 63. Menoch. de arbitrar. cas. 68. n. 23. & cons. 902. n. 72. cum seqq. Curia Philipp. par. 1. Ver. Cabilao n. 4., e de i nostri Cappyc. decis. 27. n. 26. Ann. Singular 6. de Giorgio alleg. 35. n. 9. Deponie cons. 14. n. 50. & 65. Fab. de Ann. Cons. 122. n. 20. cum seqq. Amat. cons. 30. n. 4. cum seqq. tom. 2. sono notabili le parole di Van Espen d. cap. 3. n. 6. ibi: Nam ut post Abbatem in cap. Postulasti de concess. prebende num. 8. passim trahunt Canonistæ ubique Prelatus interest in aliquo Collegio, non ut prelatus illius Collegii, sed ut singularis illius Collegii non debet tenere caput illius licet persona seu dignitas sit in se honorabilior, quam dignitas presidentis in illo Collegio, quia non stat ibi tanquam constitutus in sua dignitate, sed tanquam singularis de Collegio Abbas, & post ipsam communiter Canonistæ, e da vederse anche Barbos. de offic. Episc. all. 73. n. 16.

(u) *Rota apud Seraph. dec. 437. n. 4. dove si dice esser questo speciale nel Vesc. Fagnan. in d. cap. Postulastis de concess. prebende n. 27. il quale assegna la ragione della specialità: Et quumvis Rota non allegat rationem specialitatis, tamen ratio esse potest, quia cum Episcopus sit caput capituli sui, & Canonici membra cap. 6.*

no-

Vescovo, il quale essendo capo del Capitolo, e l' altri Canonici membri; sarebbe inconveniente che sedesse doppo dell' altri, che avessero prima di lui conseguito il Canonicato, e tal volta, anzi spese volte nell' ultimo luogo, e la suddetta pratica coll' ultimi decreti della S. Congregazione si veggia alquanto alterata (x); Ma a nessuno è caduto in mente, che assistendo come Canonico potesse avere la direzione del Coro, e del Capitolo, tanto più, che nel dubbio se il Prelato assista come Prelato, o come Canonico, vogliono i Canonisti, che se non occupa la prima seggia, e non presiede, s' intenda intervenire come Canonico, ma se presiede, e tiene il luogo più onorevole, abbia da supporre la sua rappresentazione sia di Prelato (z).

Quanto tocca a questo capo, dal Cappellano Maggiore Lespedes, essendo sù di esso insorta questione, si fè decreto, che non potesse il Vicario comandare nel Coro, se non quando sedesse nella Sedia Priorale con cappa, e beretta, et in tal caso non potesse partecipare delle distribuzioni
quo-

novit. & cap. quanto de iis que fiunt a Prelato indecens esset, ut sederet ultimus, ut semper contigeret in Episcopo noviter assumpto, aut ultimo recepto; Unde honorari debet, ut saltem habeat secundum locum post Presidentem que ratio cessat in aliena Ecclesia, & in tal maniera stima doverli intendere le dottrine della Glosa, Felino, e dell' Abbate Passarin. d. cap. a collat. 2. de appellat. in 6. Barbos. de Canonic. & dignitat. cap. 36. n. 2. in princ.

(x) Intorno a che è da vederli Barbofa de Canon. & dignit. cap. 36. n. 3. 4., & 5.

(z) Proc. 14. fol. 22. a r. sn fin. & 23.

quotidiane, ancorchè fuffe Canonico, e beneficia-
to, e per contrario fe voleftte godere della parte
di dette diftribuzioni dovette veftire con cotta,
et Almuzia, e federe nello ftallo di Canonico
fecondo la fua antichità (a).

Nella Viſita di Monſignore di Sorrento fu
ftabilito lo ſteſſo, conforme anco che non li ſi
doveſſe dare l'incenzo, ſe non doppo i più de-
gni, et i più antichi (b); A queſta ſi confermò
nella ſua Viſita il Veſcovo di Monopoli prece-
dente il parere de' ſuddetti fratelli Canonifti il
Veſcovo dell' Acerra Monſignor Garbinari, il Ca-
nonico Maldacea (c), a cui s' uniformò il Cap-
pellano Maggiore, la qual viſita colle fue rela-
zioni fu ordinato dal Collaterale che s' eſeguiffe
nel modo detto di ſopra, e ſe ne ſpedirono le
proviſioni (d).

Colla reſoluzione preſa dal Collaterale a 17.
Novembre 1681. a relazione del Regente Fioril-
lo, non ſolo s' ordinò che il Priore doveſſe oſer-
vare

(a) Proc. 14. fol. 22. at. in fin. & 23.

(b) Proc. 13. fol. 8. lit. B. *Vicarius generalis ſi vult
gaudere diſtributionibus cum ſuper pelliccio, & Almutio in
ſtallo ſue promotionis aſſiſtere debet, & inibi ſuo tempore
poſt alios digniores Canonicos thurificari.*

(c) Dict. fol. 8. lit. B. in quanto a queſto Capo
9. nella viſita fatta da Monſignor Arciveſcovo di Sor-
rento ſecondo il parere di detti Uomini per perizia de'
Canonici a neſſuno ſecondi ſi leggono le ſequenti parole:
*Vicarius generalis ſi vult gaudere diſtributionibus cum ſuper
pelliccio, & Almutio in ſtallo ſue promotionis aſſiſtere de-
bet, & inibi ſuo tempore poſt alios digniores Canonicos thu-
rificari,* e così ſi dice da noi che il Vicario non può
godere ſe non aſſiſte con abito Canoniale.

(d) Fol. 9. & ſeqq. dict. proc.

vare generalmente tutte le determinazioni della visita del Vescovo di Monopoli, ma come che il Priore avea costituito un Vicario, il quale dovesse reggere il Coro, li si espresse particolarmente che non tenesse, se non un Vicario solo, il quale dar dovesse puntual esecuzione alli stabilimenti fatti dal detto Vescovo di Monopoli, e dal Collaterale approvati (e), in conformità della quale si spedì dispaccio indirizzato al detto Priore (f), a cui si diede da quello la dovuta esecuzione come lo rappresentò al Marchese de los Velez con sua lettera (g) nella quale fu acclusa fede di publico Notaro d'esser così succeduto (h), del che ne diedero grazia al Vicerè alcuni Canonici (i), benchè alcuni altri sostenessero le parti del Priore (l).

Tutto ciò fu sconvolto, e mutato allorchè si portò in Bari il Regente Carrillo, poichè essendosi eletti dal Capitolo due Canonici, cioè l' Abbate Giulio Cesare Cardassi, e l' Abbate Alessandro Martinez, perchè assistessero appresso di lui in nome del Capitolo con esibire una Copia

F
di

(e) Proc. 13. fol. 119. nel 2. capo que se revoque la Eleccion que al Prior ha hecho de un Vicario para prece-
der al Choro ordenandole que no tenga mas que un Vicario
solo, el qual observe puntualmente las determinaciones, que
Monf. Cavallero. Obispo de Monopoli hizo, y se aprobaron
per Colateral.

(f) Dict. proc. 13. fol. 121.
 (g) Dict. proc. 13. fol. 200.
 (h) Dict. proc. 13. fol. 201.
 (i) Dict. proc. fol. 204.
 (l) Dict. proc. fol. 202.

di Conclusione, colla quale erano stati deputati; senza però che da quelle apparisce essersi lor conceduta facoltà speciale di dichiarare, o confessare intorno a quello di che fulsero richiesti in una maniera, o in un'altra, li quali dimandati da quello occorreva circa il secondo Capo delle pendenze, risposero che ciò che fusse dell' altre Chiese, in quella di S. Nicold si osservava che in assenza del Priore teneffe il suo luogo in Coro il Vicario o sia Luogotenente, et in assenza dell' uno, e dell'altro il Tesoriero, e successivamente quello subentrava, perchè così s'era ordinato dal Re Carlo II. nel Privileggio della fondazione della Chiesa, che ne tempi passati il Vicario o sia Luogotenente del Priore essendo Canonico, quantunque avesse occupato il luogo, che a lui come tale toccava giusta la sua anzianità, et avesse vestito con veste Canonica, cioè Cotta, et Almuzio, oltre l'aver goduto delle distribuzioni quotidiane conforme l'altri Canonici, avea comandato nel Coro, il che s'era osservato fin all'anno 1675. incirca; Ma perchè sopra di ciò v'era lite accesa alcuni anni prima, a causa che il Tesoriero avea preteso che o il Vicario seu Luogotenente del Priore volea stare nel Coro in habito di Vicario con cappa, e beretta, e non potesse esser partecipe delle distribuzioni, o come Canonico, e non potesse diriggere il Coro, s'era interposto il decreto di sopra riferito dal Cappellano Maggiore Lespedes in tempo della sede vacante, o pure in tempo in cui Monsignor Pallavicino ancorchè li fusse stato conferito il

Prio-

83

Priorato dimorava in Spagna, il quale dopo fatto ritorno in detta Chiesa, avea mantenuto nella direzione del Coro, non discompagnato dalla percezione delle distribuzioni al suo Vicario, ancorchè come Canonico sedesse nel luogo di sua promozione, e con abito Canonico, dopo che erano venuti li nuovi ordini ad istanza del Tesoriero, con quali s'era stabilito il contrario, e quali stavano in osservanza (m).

Si dipartì il Regente Carrillo anche in questo, da quello nelle Visite, e dal Collaterale, s'era pria risoluto, avendo deciso ch' il Vicario essendo Canonico dovesse seder nel luogo che a lui come tale era dovuto, e fusse turificato in suo tempo, e che ciò non ostante dovesse godere delle distribuzioni quotidiane, e comandare nel Coro, non ostante i decreti del Collaterale, et ordinazioni contrarie de i Vescovi Visitatori (n). Però al suddetto decreto del Regente s'oppongo dal Tesoriero tutte quelle cose ch' all' altri si sono opposte, aggiungendosi di vantaggio, che non potesse quello ricevere nessun vigore dalla dichiara-

E 2. ra.

(m) *Fol. 22. Co. 23. vers. 2. per qualche rocca di proc. 14.*

(n) Le parole del decreto sono *Fol. 124. d. proc. 14.* secondo s'osservi, che quando il Vicario farà Canonico abbia da sedere nel luogo che li spetta, *samquam Canonicus*, e debba esser turificato a suo tempo e luogo (conforme è solito) e che possa godere delle distribuzioni quotidiane che li spettano come Canonico, & anche debba comandare il Coro, come si osservava anticamente non ostante li decreti & ordinazioni delle visite in contrario.

razione dell'accennati due Canonici , sì perchè
 quelli non aveano facultà speciale dal Capitolo
 di farla, e non furbo esaminati giudizialmente
 intelo il Tesoriero , come anche perchè erano in-
 teressati, importando molto a loro , che potessero
 essere destinati Vicarj, e diriggere il Coro senza
 timore di perdere le distribuzioni quotidiane , e
 perchè dal loro detto non poteva risultar pruova
 d'immemorabile co' i necessarj requisiti , mentre
 se bene dicevano , che ne tempi passati si fusse
 osservato quelchè da loro fingevasi , non ispiega-
 vano da che tempo, et immediatamente prolegui-
 vano, che s'era alcuni anni prima accela la lite
 ad istanza del Tesoriero, s'era poi proferito il de-
 creto da Lespedes, a tempo che per giustificazio-
 ne dell'immemorabile, è mestieri che i testimonj
 depongano per tutto il tempo della loro età, aver
 veduto osservare qualche asseriscono, senza mai esser-
 si diversamente praticato, che ciò si fusse ad essa
 trasmesso da loro maggiori a quali medesimamente
 s'era trasmadato da predecessori, e tale fusse stata la
 fama sempre costante, senza che di uolo differen-
 temente mai udito si fusse, o si fusse fatto motto
 veruno, oltre ciò, che la pratica eccedente la
 memoria degli Uomini non sia stata interrotta con
 atti contrarj conform'è notissimo, non lasciando
 di ponderare il medesimo Tesoriero, che l'ordine
 del Regente Carrillo contenga cose incompatibili
 fra di loro, e mostruose , cioè che nel medesimo
 tempo il Canonico Vicario fusse preferito, e pro-
 posto, facesse le parti di Vicario e di Canoni-
 co , ed esse e false incenzato dopo di quelli,
 ch'

ch' a lui fussero Superiori per dignità, o per tempo, et antichità precedessero, e con tutto ciò comandasse nel Coro.

La terza controversia riguarda propriamente l'ufficio di Tesoriero, e le facultà, e prerogative che a quello vanno congiunte.

Dicesi nel memoriale del Tesoriere, che il Priore vanta, che s'aspetti a lui privative, anco a rispetto del Tesoriero medesimo, il dispensare la S. Manna a i devoti che concorrono da tutte le parti per venerar la tomba che racchiude l'ossa del Santo, e questo jus privativo senza applicarlo nella persona del suo Vicario, quando egli è assente dalla residenza, così ancora che non possa il Tesoriero senza licenza d'esso Priore, o del suo Vicario far vedere la S. Urna, et il Tesoro della Chiesa.

All'incontro il Priore negando che ciò li sia mai in mente venuto, afferma che il Tesoriero s'arroggi in tutte le tre cose suddette il pieno et assoluto arbitrio indipendentemente da esso Priore, seguitando le vestigia impresse dal suo predecessore, con che la questione si riduce in vederli, se appartenga al Tesoriero privative il tener la chiave del Tesoro della Chiesa, et il mostrar le reliquie, conforme anco il tener la chiave del S. Deposito, e dar licenza ad aprirlo, e la distribuzione della S. Manna, di modo che in queste funzioni non possa aver parte il Priore.

Suppone il Tesoriero che l'assisti sù questo chiara ragione, e per la naturalezza dell'officio, e per la disposizione de Privileggj.

Per naturalezza dell' officio perchè quando bene quello si voglia restringere, come suppone il Priore, a quelle potestà sole, che nel libro primo delle Decretali (o) al Custode s'attribuiscono, non si può mettere incontrovertia, che l' incombenza sua principale sia il custodire tutti i vasi Sacri, le Sacre suppellettili, doni, oblazioni, il tesoro tutto della Chiesa, e quanto vi è in esso di prezioso, cose quali nominandosi ne i Sacri Canoni, et appreso gli Autori Ecclesiastici (p) Cimelia, e Cimilia con voce presa da' Greci (q) per tal caggione il Tesoriero fu appellato anco Cimiliarca (r). E però essendo tale il suo impiego

co

(o) *Tit. 26. de offic. Custodis.*

(p) *Anastasio in S. Vitaliano Pontific. sed, & vasa Sacrata, vel Cimilia Sacrarum Dei Ecclesiarum tollentes nihil dimiserunt, idem in severino Adam Bremen. cap. 15. Paul. Tuarne frid. lib. 5. histor. longobardor. cap. 11. cap. 3. de offic. Archidiacon. Honor. 3. cap. 1. de Verbor. signif. chiama Cimitile il luoco, nel quale dette cose si conservano ibi: Nec non, quae in Cimitile ponuntur Ciron. ad decretal. Honor. 3. d. cap. prim.*

(q) Presso i quali τα κειμήλια dinotano tutto quello che è di riserbato e recondito. Hesychius κειμήλια κειμήλιον καὶ ἀπόθετα κειμήλια. Homer Iliad. 2. Balsamo ad Can. 12. Synod. 7. Costantinop.

(r) *μεμληδρυχίς leg. fin. Cod. de bon. auct. Judicis possid. l. jubemus Cod. de Sacros. Eccles. l. litibus 20. Cod. de Agricol. lib. 11. novell. 74. Juliani Roswvidus ad S. Joan. elemosinarium pag. 208. in Collatione quae sub Justiniano facta est Constantinopoli: Vix Venerabilis Eusebius Praesbyter, & Cimiliarca sanctae Majoris Ecclesiae κειμλιοφορμε in Concilio Chalced. act. 10. Capitularius presso Fulberto epist. 103., & passim in consuetudinib. Floriacens. & regulis monachorum νενοφυλα &c. appresso. Codino lib. 1. tra l' of-*

come prescrivono i S. Canoni (s), e tutti l' Autori (t) insegnano, non può mettersi in dubbio che debba ritenere le chiavi del Tesoro alla sua cura e custodia commesso.

Dal che viene in conseguenza che in sua potestà sia il mostrar il Tesoro, nè per far ciò tenga bisogno di licenza del Priore, e questo lo dà

F 4

a di-

l' officj della Chiesa di Costantinopoli per congettura di Cironio in *partit. lib. 5. decret. tit. 26. de officio Sacriste* dal Vocabulo *Capis*, che significa il vase Sacro presso Livio 10., e Varrone che da Greci si dice *καρτε* come si vede da Polluce *lib. 4. cap. 25. Vid. Ughell. tom. 4. pag. 656. tom. 6. pag. 156. 159. 162. 164.*

(s) *Cap. 1. & 2. de officio Custodis Isidorus in regula cap. 19.*

(t) *Concil. Colonienf. an. 1260. c. 8. Roderic. Zamocen. Episcop. in speculo vita human. lib. 2. cap. 16. Thesaurarius, siue custos præcipue quadam prerogativa, ac honoris præminentia in Sacrosancta Ecclesia fulget. Illorum enim dignitati, & officio basilicarum primo incumbit custodia, & ruitio Ostiariorum institutio, luminarium incensio, & preparatio, cura denique baptisterii vasorum quoque Sanctor. ac Sacerdotalium vestium, nec non sacrar. reliquiarum & tandem totius Ecclesie Thesauri ad eum pertinet principalis custodia; sed & inter Ecclesie Ministros pro modo obsequii, & personarum differentiis, redditus, & oblationes dividit Tholosan. in syntagm. jur. univ. lib. 15. par. 2. cap. 39. n. 4. Dufresne verb. Thesaurarius fol. 1122. Ciron. lib. 5. decretal. in paratit. tit. 26. de officio sacriste & tit. 27. de off. custodis, & in quinqu. compilat. decretal. tit. 19. de Verbor. Signif. cap. 1. Gonzalez ad cap. 3. de off. Archidiaconi lit. C., & de offic. custodis cap. 1. & 2. Renat. Chopin. de S. Politia lib. 3. tit. 6. n. 21. fol. 595. Jacob. Gothofred. lib. 16. Cod. Theod. tit. 1. de fide Catholica. Barbus. de canonic. & dignit. cap. 8. Fer. Monet. Azor. Michad. Sebast. Cesar, & altri moltissimi Isid. par. 1. tit. 6. l. 6. Berna. Præpos. Papiens. lib. 1. tit. 19. cap. 1.*

a divedere l'istessa voce di Cimeliarca, che non denota una semplice, e nuda custodia, ma imperare, perlochè tocca alle cose del Tesoro, et esser a quelle totalmente preposto, conforme notò Tholosano (u), et appare da Barbosa (x), il quale al Tesoriero non solo concede la Custodia, ma anche l'Amministrazione del S. Tesoro, tanto maggiormente, che il Tesoriero di Bari nel principio della sua Amministrazione dà la pleggeria, sotto la quale promette quello conservare e renderne conto.

Non pare che quello s'è detto li venga contrastato dal Priore, secondò si scorge dalla sua allegazione, ma si presuppone, che ciò non tolga, che quello come custode o Tesoriero non debba obbedire al suo Superiore, allegando i Canoni, ne' quali si tratta dell'officj del Sacrista, e del Custode (z), e che come Superiore li possa ordinare, che faccia vedere il Tesoro, o proibirglielo ancora in quelle circostanze, nelle quali egli stimi così convenire.

Ma qui è da avvertire (secondo l'avviso del Tesoriero) che il Custode anticamente era ufficiale subalterno dell' Archidiacono, di chi era la principal cura delle Sacre Suppellettili, e reli-

(u) *Lib. 15. cap. 38. n. 40. ibi : Alibi Thesaurarius, & praefectus Thesaurarii dicitur & Cimiliarca, qui Sacre & pratiose suppellectili vel Thesauro praest lex. Calvin. verb. Cimiliarca, qui in Cimeliis curandis praesunt.*

(x) *Loc. citat.*

(z) *Cap. 1. de offic. custodis & cap. unic. de offic. sacristae.*

lique, e però non è meraviglia, che ne' Canoni addotti dal Priore si dica, che fusse all' Archidiacono soggetto, e che a quello dovesse prestar obediienza, onde l' estravagante di Gio. XXII. quantunque parli solamente dell' Archidiacono, fu collocata sotto il titolo *de officio Custodis*, perchè come fu osservato da Gonzalez (a), quelle cose, le quali mediate competevano al Custode, immediatamente appartenevano all' Archidiacono; ma assai maggiore, e più alta di quella del Custode è la dignità di Tesoriero, molto più si stende maggiore la sua potestà e splendore, particolarmente secondo fu istituita, et inalzata dal Re Carlo II. et in questa parte della conservazione, e custodia di quello v'è di prezioso nelle Chiese, si considera il Tesoriero qual era un tempo l' Archidiacono, et a quello rassomiglia, il quale tanto è lontano che in tutto dovesse eseguir l' ordini del Vescovo per quello era attinente al S. Tesoro, ch' espressamente lo resisteva; quando in esso voleva intramettersi, come avvenne a Natale Vescovo di Salone in Dalmazia, di cui di sopra fecimo menzione, il quale volendo ingerirsi ne i vasi Sacri che intendea donare a suoi Congiunti, li fu ciò proibito da Onorato Archidiacono, per conto chi correva la conservazione del Tesoro, donde nacque, che Natale sotto specie d'onore, e di promuoverlo al Presbiterato, col quale era incompatibile all' ora l' officio d' Archidiacono, avesse procurato di degra-

(a) *Cap. 1. de offic. custodis lit. I.*

gradarlo, e deprimerlo con superbo altro in suo luogo, quale non ricusasse di compiacere al suo desiderio, et il mescolarsi nell' Amministrazione del S. Tesoro non li contendesse, del che aspramente ne fu ripreso da Blasio (b) nelle sue lettere, dalle quali si riconosce non altronde che dalla riferita causa esser derivato l' odio contratto da Natale contro Onorato, ciocchè espresse ancora Gregorio il Grande scrivendo tanto a quello, come ad Antonio Subdiacono (c) e lo notarono la Glosa (d), et altri Autori.

Il qual fatto fa conoscere che non entrava il Vescovo in tutto ciò che riguardava l' Amministrazione del Tesoro, nè era in obbligo l' Archidiacono di condiscendere a' suoi voleri confer-

man-

(b) *Lib. 2. epist. 14. 15. & 16. ibi. quod vasa sacra, & velamina tuis te Parentibus dare prohibeat.*

(c) *Ut ex epist. 16. lib. 2. indit. 16. riportato da Gratiano cap. Honoratus dist. 74. ibi quem Honoratum Archidiaconum arbitramur antistiti suo aliunde displicere non potuisse, nisi quod eum vasa sacra suis dare Parentibus prohibeat.*

(d) *In cap. gesta 2. d. dist. 74. che appartiene all' istesso fatto d' Onorato nella figurazione del caso: Natalis Episcopus eum haberet Archidiaconum suum exosum nom. Honoratum, quia contradicebat sibi ne vasa sacra Parentibus largiretur Thomasin. de Benefic. par. 2. lib. 1. cap. 16. n. 2. Gregorii Præcessor Pelagius Nutalem Episcopum eadem ipsam de causa increpauerat, ut qui Archidiaconum exaltando deprimeve percipiebat non alia de causa quam quod ab eo prohiberetur Ecclesia rebus, & sacra suppellectila cognatos suos locupletare. Gonzalez ad cap. 3. de offic. Archidiacon. lit. B. Principium autem hujus dissidii ex eo referi Glos. in dist. cap. 2. quod Honoratus noluisse tradere ipsi Episcopo vasa sacra, que consanguineis elargiri volebat.*

mandosi molto più a questa proposizione, perchè nata la discordia tra Natale, et Onorato, Gregorio raccomandò a questo con premura l'indennità del Tesoro, che stava alla sua diligenza incaricato, acciò con tutta fedeltà, e sollecitudine lo conservasse, con prevenirlo, che se quello in qualunque maniera, o per sua negligenza o per altrui colpa, o frode si fusse diminuito, o avesse patito alcun detrimento, suo sarebbe stato il reato, per non aver sodisfatto al debito della sua carica, e ne avrebbe dovuto rendere strettissimo conto (e), quando niente aurbbe potuto imputarsi all' Archidiacono ne' casi suddetti, se fusse stato tenuto in questa parte eseguire qualche il Vescovo avesse comandato o disposto; Donde inferisce il Tesoriero, che quando abbia con lui superiorità il Priore, del che si discorrerà nel quinto Capo, questa potrà operare, che commettendo egli mancamento nell' esercizio del suo officio

pos-

(e) *Lib. prim. Epist. 10. le cui parole sono trascritte cap. 3. de offic. Archidiacon. ibi: Scire vero a te volumus, quod a te omnia districte quaesitura sumus, si non ea quae vel prop. Eccl. vel quae de diversis Ecclesiis cimbria sunt collecta, sub omni nunc sollicitudine, & fide seruentur, quod si quid ex eis, vel negligentia, vel cuiusque fraude perierit, suo in hoc reatu constringeris, qui per Archidiaconatus ordinem custodia ejusdem Ecclesiae arctius impleris, dove Gonzalez avendo accennato il motivo della diffenzione tra il Vescovo e l'Archidiacono aggiunge *lis. B. quare ita accurate commendat Gregorius noster ipsi Honorato custodiam. Thesauri ipsius Ecclesiae Salonitanae, & quia haec cura olim Archidiacono comperebat, ideo hoc fragmentum praedictae Epistolae Papien. compilavit sub hoc titulo vid. Demestre lib. 1. de jurib. Eccles. num. 17.**

possa il Priore emendarlo, ma non che, o faccia quello dimora nella sua residenza, o ne stia lontano, sia limitato il suo arbitrio intorno al mostrare a' devoti il Tesoro, o abbia per far ciò obbligo di chieder licenza quando il Tesoro è confidato affatto alla sua cura, e stà sotto la sua amministrazione, et in questo consiste principalmente l'onore e prerogativa di Tesoriero.

La qual ragione essendo comune alle reliquie, et al Sacro Deposito, che per testimonio dell' Autori apportati, per istabilimento del Fundatore, e confessione del Priore medesimo, sono dati in guardia e commesse alla fede del Tesoriero medesimo perchè n'abbia pensiero, conchiude, ch' in essi abbia luogo qualche del Tesoro s'è diviso, et a ciò sia conseguente il poter distribuire la Manna, senza aver bisogno d'altrui permissione o consenso.

A qualche porta seco la natura dell' officio, esagera il Tesoriero che s' uniscano i Privileggi le visite, e le giudicature.

Nel Privileggio della fondazione de' 20. Luglio 1304. dal Re Carlo II, fu ordinato, che il Tesoriero tener dovesse le chiavi del Tesoro, e dell' Altare in cui si conserva il Sacro Deposito, e custodirle con ogni esattezza, et attenzione (f).

Dop-

(f) *Proc. prim. fol. 11. a 1. lit. O. & fol. 26. Demum quia labilis est memoria hominis, & diuturna volubilitate temporis evanescit, adicimus, statuimus, & mandamus, ut quando & quoties Thesaurarius ipsa noster, cujus ad nos ut presertur institutio pertinet in eadem Ecclesia*
sta

Doppo la morte di Carlo, essendosi introdotti nella Real Chiesa di S. Nicolò alcuni abusi contro le Regole da quello prefisse, furono riformati da Roberto suo successore, come dal suo Privileggiò de' 20. Decembre 1331. in cui fra l'altre cose fu espressamente proibito che in quanto al Sacro Liquore che dall'olsa del Santo miracolosamente scaturisce, nessuno dovesse intromettersi, se non il Tesoriero, o il suo Vicario o Procuratore (g).

Nella concessione della Dignità di Tesoriero fatta da Ferdinando d' Aragona ad Antonio del Giudice Pietro a 22. Aprile 1468., con tutti i dritti a quella attinenti, fra questi se ripone il dover tener il Tesoriero le chiavi del Sacro Avello ch'entro di se rinferra il Corpo del Santo, il custodire, e conservar la Manna, e dispensarla a fedeli devoti (h).

Nell' altro privilegio del medesimo Ferdinando spedito in favore d' Antonio Perillo a' 24. Decembre 1476. s'ordina a Francesco d' Arenis Priore, al suo Vicario, et al Capitolo, e Clero della Real Chiesa, che lo debbano ricevere come

statuetur, teneatur status hujusmodi Theaurum ipsius Ecclesie, clavemque altaris in quo corpus Gloriosi reconditur Confessoris, attentius custodire.

(g) *Dist. proc. fol. 27. a 1. loc. sign. quodque de Manna, quod e corpore ejusdem confessoris miraculose manas affidus, nullus habere nisi Theaurarius noster ejusdem Ecclesie, vel ejus Vicarius, seu Procurator se intromittere audeat.*

(h) *Dist. proc. 1. fol. 30. a 1. ibi: Claves Corporis B. Nicolai, & Manna custodies, & conserves, & devotis Christi Fidelibus distribuas.*

me tale, e li debbano consegnare il Tesoro della Chiesa, e la chiave del Corpo da custodirsi, e conservarsi da quello, precedenti i debiti, e soliti inventarij (i).

Il Re Federico nella lettera de' 6. di Maggio 1499. con cui incarica al Tesoriero di quel tempo la vigilanza perchè rimangano illese ed intatte le Reali prerogative, fra l' altri motivi ch' adduce, perchè si dovesse a ciò applicare con ogni maggior attenzione, esprime, che quello teneva in suo nome il Tesorerato, e la Chiave del glorioso Corpo (l).

Il medesimo si legge nell' ordine di Carlo V. de' 15. Ottobre 1530. ricordato di sopra (m); L' osservanza de' quali privileggi appare da una Conchiusione fatta dal Capitolo a primo Dicembre 1616. in cui si risolve che si dovesse ricorrere a' Superiori, perchè il Tesoriero desse la pteggeria per una Amministrazione tanto importante, quanto era quella del Tesoro, e dell' entrata

(i) *Dict. proc. 1. fol. 32. a r. loc. sign. Thesaurum ipsius Ecclesie, ac clavem Corporis Beatissimi S. Nicolai tibi cum debitis, & solitis inventariis custodiendam, & conservandam assignent.*

(l) *Fol. 36. a r. loc. sign. dict. proc. 1. le parole si sono riferite di sopra perchè e conveniente che voi lo quale sentate in la sede nostra, e tenete in nome nostro lo Tesorerato, la chiave del Glorioso Corpo, e la amministrazione delle Castella.*

(m) *Dict. fol. 26. ivi: Perchè a voi spetta, quale state in nome della Regia Corte, et esercitate l' officio dello Tesorerato, e tenete le chiavi del Glorioso Corpo di S. Nicola et Amministrazione delle Castella.*

95

trate, e eìd coll' intervento del Vicario, il quale attestò, inconformità de' Privilegj del Re Carlo II., e dell' ordine del Vicerè, aver dato il possesso al Tesoriero, e per conseguenza la chiave del Tesoro e del S. Deposito (n), e si riconosce ancora dall' inventario fatto dal Tesoriero a 28. Marzo 1633., ove fra l' altre cose si descrive la chiave del Corpo (o), et essendo stato turbato il Tesoriero Valles nel quasi possesso di custodire le chiavi suddette, rimessosi l' affare dal Conte di Monterey al Regente Rovito, e propostosi da questo in Collaterale coll' intervento del Cappellano maggiore D.Gio. de Salamanca, s' interpose decreto, che così le chiavi del Tesoro, in cui sono le sacre Reliquie, vasi d' oro, e d' argento, e velli preziose, come le chiavi del luogo, in cui è custodito il S. Corpo di S. Nicolò d' onde scorre la manna, e le chiavi della porta dell' Altare, d' onde v' è l' entrata alla Sacra Urna, si conservassero dal Tesoriero servata la forma de' privilegj (p).

Del

(n) *Dist. proc. 1. fol. 35.* le parole della conclusione sono : al quale voto rispose il Sig. Vicario, e disse che conforme alli privilegj del Re Carlo II. di fel.m. ha adempito adunque quello li veniva ordinato etiam dall' Ecc. passata con dare il possesso et in conseguenza la chiave del Tesoro e del S. Corpo al Sig. Tesoriero.

(o) *Dist. proces. prim. fol. 29.*

(p) *Et vero ad claves idem Excellentissimus Dominus mandas, quod claves tam Theauri in quo conserventur Sacrae Reliquiae, vasa aurea, & argentea, & vestes pretiosae, quam loci ubi conservetur S. Corpus S. Nicolai*

Del qual decreto essendosi commessa l' esecuzione al Duca di S. Manco Governadore, e Capitano a Guerra della Città di Bari congregatosi il Capitolo coll' intervento del Vicario del Priore, da questo furono consegnate le chiavi suddette al Procuratore del Tesoriero Valles, il quale fu reintegrato nel possesso con far l' atti di chiudere et aprire, tanto nel luogo dove s'avea l' ingresso al Sacro Corpo, quanto in quello, ove si conservava la manna, et anco dove stava riposto il Tesoro (9).

Nella visita di Monsignor Arcivescovo di Sorrento dell' anno 1649. s' ordinò, che non potessero le Reliquie mostrarsi dal Tesoriero solo, o dal suo sostituto, nella mattina prima del segno ultimo della campana, e la sera doppo le 22. ore non potesse ad altri consegnare le chiavi del Tesoro nè meno per piccolo tempo, e nè meno estrarre da quello alcuna reliquia, con quali ordini, se bene asserisca il Priore, essersi limitato l' arbitrio preteso dal Tesoriero, ad ogni modo da questo s' occorre a tal obietto, replicando che nel medesimo tempo, in cui si dava norma nella visita circa le chiavi, e come do-
vca

lai emanans Manna, & claves Januae Altaris, per quam habetur ingressus ad dictum S. Corpus, conserventur per eundem Thesaurarium servata forma privilegiorum. Sono le parole del detto decreto, in cui oltre il Regente Rovito Commissario, si veggono sottoscritti li Reggenti Tappia & Erriquez, & il Cappellano Maggiore D. Gio. Salamanca *proc. 2. fol. 121. & proc. 3. fol. 36.*

(9) *Fol. 36. & 37. proces. 3.*

vea il Tesoriero, o suo sostituto contenersi nel mostrar le Reliquie, si presuppone, e si dà per certissimo, che sia in sua libera potestà il farle vedere, senza che sia necessaria licenza, o assenso del Priore, che non si nomina nei Capi a ciò pertinenti, nè dal suo consentimento si fa veruna parola (r).

Contro la forza di tanti Privileggi si fa scudo il Priore con un rescritto della Regina Giovanna I. de' 31. Agosto 1347. indirizzato a Pietro de Moreiis Tesoriero della Real Chiesa, che viene chiamato dalla Regina suo Configliero familiare, e fedele, dell' istessa maniera come il Priore Pietro Bandero, in cui essendosi premesso, che il Re Carlo II. fra l'altre prerogative avea conceduto a detto Tesoriero custodire il Tesoro, e le chiavi dell' altare

G

in

(r) Rubric. de Thesauro fol. 46. proc. 12. Reliquie semper ab induto superpelliceo, & stola, accensis luminibus ostendantur fidelibus, sub pena pro qualibet vice librarum decem cere albae laboratae, nec solus R. Thesaurarius, vel ejus substitutus accedat ad ostendendum reliquias predictas, nec ante ultimum signum horarum matutinatum de mane, nec post horam vigesimam secundam de sero R. Thesaurarius, vel ejus substitutus causat a tradendo, vel consignando claves praescripti Thesauri alteri, nec etiam ad modicum tempus sub pena librarum quinquaginta Cere, R. Thesaurarius teneatur cautionem sufficientem dare de bene fideliter custodiendo Thesaurum tam pretiosum, & maxime estimationis in susceptione sui officii juxta Regias constitutiones. Non liceat ad cujusvis instantiam, vel quarumcumque ex Sacris Reliquiis aliquam extrahere extra Regalem Ecclesiam, nec etiam sub titulo commodati sub pena ducatorum centum & suspensionis ab officio, quod etiam intelligatur respectu mobilium pretiosorum.

in cui era riposto il Corpo del Santo, si soggiunge aver rappresentato il Priore esser più fiato occorso, coll' occasione d' esserli portate in Bari Persone degne d' onorificenza per visitare la Sacra Basilica, il Tesoriero da esso Priore o suo Luogotenente per allettare i sudetti, ed attrarre altri, e propinqui, e remoti alla devozione del Santo, richiesto con opportuna esortazione (s), perchè aprisse l'altare, e per la concessione della Manna, avea ricolato e differir l'altare, ed esibire il Sacro liquore, al qual disordine volendo ovviare la Regina ordina, che dovendosi la devozione de' fedeli eccitar più tosto ed accrescere, che porsi a quella ostacolo, ed ottenendo il Priore in detta Chiesa il Capo principale in ordine di Dignità, a sua istanza, o del suo Luogotenente da farsi *verbaliter & simpliciter opportunis temporibus, & vicibus* senza retinenza del Tesoriero, o da per se, o per mezzo de' suoi Ministri, e s'apra l'altare, e la porzione conveniente della Manna si conceda (t).

Pe

(s) *Opportuna quadam exhortatione requirens.*

(t) Le parole del sudetto rescritto della Regina Giovanna il quale si porta dimezzato nel Summario del Priore n. 9. si leggono intere *proc. 3. fol. 263. cum itaque Christianorum nota fidelium, & exhibite devotionis integritas in laudabilibus eorum actibus fovenda potius, quam respicienda noscantur, & inter Ministros ejusdem Ecclesie ex actibus officii, Prior idem principale Caput obtineat in ordine Dignitatis, cujus jussu & in hoc casu potissime consulte providimus adimplenda, Volumus & fidelitatem tuam de certa scientia nostra requirimus, & hortamur, nihilominus injungentes quatenus ad requisitionem predicti Prioris, seu Locumtenentis ejus, qui pro tempore fuerit,*

Però questa scrittura dal Tesoriero si ritorce contro il Priore, così perchè in essa da Giovanna si pone per fermo che la custodia del Tesoro, e della chiave dell' Altare fusse propria del suo officio, come anco perchè da quella si fa chiaro, che dal medesimo Priore Bandeto, dal quale si fè il ricorso, conoscevasi ch'era in arbitrio e potestà del Tesoriero aprir l'altare e concedere la Manna, non essendosi caduto in pensiero nè meno in un caso, in cui concorrevano tante circostanze, ch'obligavano il Tesoriero a soddisfare al suo desiderio d'imporre, ma essendosi contentato solamente con opportuna esortazione di riceverle, perchè aprisse l'Altare, e per la concessione della Manna, il qual termine di concessione, e di concedere dinota, che ciò dipendesse dalla volontà del Tesoriero, e perchè quantunque in appresso si dica, che erasi stimato doverli adempire l'ordine del Priore, il che potea procedere nel caso suddetto, nel quale certamente mancava il Teso-

G. 2.

rie-

rit, tibi verbaliter, & simpliciter faciendam. opportunis vicibus atque temporibus jam dictum Altare aperire, & de Manna ipsa concedi sine aliqua retinencia per te, vel Ministros tuos presentium auctoritate permittas; Ita quod ex impensa causa tua, quam aliorum Ministrorum ipsius Ecclesie singulis tractatione gratuita devotia solita locum inveniat, & per repentini actus eujuslibet vel alterius indebitam novitatem ipsorum quassata jam in spiritu sinceritatis eximia laudanda, & meritoria potius devotio non decrescat. Tu quem de ipsius impositi tibi officii a fabilitate placida apud nos, & alios laudis digne praconium, & apud Deum ipsius Sancti mediatione gratifica retributionis optata praemium assequaris. Le dette parole dal Vers. Ita quod, sono piene d'errori.

riero al suo obbligo, con denegare ciò che l'insinuava per fine così giusto, e così santo, qual era quello del Priore, ad ogni modo poi la conclusione è, che il Tesoriero a richiesta del Priore, o suo Luogotenente, da farsi *verbaliter, simpliciter opportunis vicibus, & tenoribus*, debba permettere il differramento della porta dell'Altare, e che si conceda della Manna, cose tutte, quali conforme anche le clausole seguenti dimostrano, che su questo particolare non avesse il Priore autorità d'ordinare, non fusse il Tesoriero tenuto ad obediire, altrimenti la Regina avrebbe detto che dovesse eseguirsi quel che dal Priore si fusse disposto su tale assunto, non già che la requisizione fusse semplice, e verbale, e quella fatta opportunamente non dovesse dispregzarsi, nè si sarebbe valsa di parole di permissione, e di concessione, che tanto è lontano il Tesoriero non potesse aprire l'altare e dispensar la Manna senza licenza del Priore.

Sono anche i Priori per lo passato, affine di combatter le ragioni del Tesoriero, ricorsi all'ordinazioni del Re Ferdinando d'Aragona fatte nell'anno 1470. per sedar le discordie tra il Priore, e Tesoriero di sopra mentovate, nelle quali s'osservano due Capitoli, l'uno attinente alla distribuzione della Manna, ch'è l'ottavo nel quale stà disposto, che il Tesoriero dovesse tener piene l'ampollette di Manna dietro l'altare, la quale si dispensasse da Guardiani a' fedeli con ordine del Priore, e Tesoriero o Vicarj loro indifferentemente, con ottenerli
per

per maggior decenza almeno per uno di essi la permissione a voce, o in scritto dal Priore, o dal Tesoriero, o loro Vicarij, l'altro spettante all'ostentazione della Sacra Urna, e del Tesoro, in cui si dichiara, che stimando il Priore doverli mostrare l'ossa del Santo a persone degne di considerazione, e di riguardo, ponga ciò in notizia del Tesoriero, il quale non debba ripugnare, ma per se, o per mezzo del suo Vicario aprire il suo Altare, e per culto maggiore, e conciliare maggior riverenza ad una sì insigne Reliquia volendo il Tesoriero ammettere a vederla a soggetti che se ne stimino meritevoli, ne faccia consapevole il Priore, acciò se li parrà dovere intervenire, intervenga, e non piacendo a quello essere nella funzione presente, non s'impedisca al Tesoriero usare della sua facoltà (u).

G 3

A

(u) L'ordinazioni suddette secondo l'uso di parlare di quei tempi, sono in questo modo dettate *proo. n. 9. fol. 18. a. 1. & 19. Item* circa la differenza di dar della Manna la detta Maestà volle se debba fervare questo modo, che lo detto Tesoriero debbia con diligenza com'è solito e dovere fare tenere piena l'ampolletta dietro l'Altare di Manna della quale li Guardiani, che per lo tempo saranno, e non altri debbano darne alli fedeli Cristiani ad ordinazione del detto Priore, e Tesoriero, o loro Vicarii dell'uno, o dell'altro indifferente, senza alcuna dilazione, o renitenza, e che detti Guardiani per maggior rivista di detta Manna, e per maggior culto debbano essi, o uno di loro *oretus, aut per scripturam* di mano propria del detto Priore, o Tesoriero, o Vicarii loro averne licenza, *& non per aliam interpositam personam, & ne diminuat reverentia,*

A queste ordinazioni oppone il Tesoriere quello, in che l'ha fatto strada il Priore, cioè che fossero stati temperamenti temporarj presi dal Re Ferdinando, quali doveffero serbarfi vivente Antonio di Giudice Pietro doppo la cui morte, o pure quando fuffe egli cessato dal suo officio, doveffero rimaner salve le raggioni alle Parti; ma quando pure quelli ordinamenti, anco presentemente tenessero il loro vigore, suppone che non possano essere a lui di verun ostacolo, poichè nel Capitolo ottavo riconoscendosi il Tesoriere per principal direttore in quanto alla distribuzione della Manna, siccome quello al quale s'incàrica che debba tener dietro l'Altare l'ampolle piene del santo liquore, s'usa solo l'agevolezza al Priore, che debba dispensarne a coloro, a quali il Priore ne volesse far dono. E certamente sarebbe stata una specie d'ostilità, che concedendosi la Manna a chiunque la di-

man-

Et cultus Mannæ prescriptæ servetur moderatio contenta in libro, scilicet quod dentur ad plus duæ fidei devotis Christianis: Item la Maestà prescripta vole se serve lo infrascritto modo nell'apertura del Corpo, zoè che volendo il Prior mostrà detto Corpo ad alcuna persona, che li paresse degna debba intimarlo al prescritto Tesoriere, il quale o il suo Vicario non debba nè possa dir di no, ma umanamente debba far aprir nel loco di detto Corpo; E perchè una tanta Reliquia, quanto con maggiore cerimonia se dimostra, tanto dà maggiore devozione, quando il Tesoriere volesse mostrare detto Corpo ad alcun Peregrino li paresse degno intimando al detto Priore se vole intervenire al detto caso; che allora andandoci il detto Priore, o non andandoci, il detto Tesoriere lo possa mostrare, e simile, e ordine si serve nel mostrar del Tesoro quando accadesse.

mandasse, all'istanze del Priore su questo particolare non si dasse orecchio veruno.

E per quel che tocca al nono nella prima parte altro non si contiene, se non il medesimo che fu disposto dalla Regina Giovanna I. cioè che dal Priore, che si mostrasse il Sacro deposito a qualche persona cospicua e riguardevole, dovesse in ciò satisfarlo il Tesoriero umanamente, la qual parola *equipollente* a quelle apposte nel rescritto di Giovanna importa più tosto urbanità, che obbligo o necessità.

E nella seconda si mette in arbitrio del Priore, datali notizia di poter intervenire nell'atto dell'esporsi all'altrui veduta una tanta Reliquia, acciò quella seguisse con maggior cerimonia, e riverenza, e così anco nell'ostensione del Tesoro, e sue Reliquie, lasciandosi libera la facoltà al Tesoriero di mostrar il corpo, ed il Tesoro, non volendo esser presente il Priore, come cosa a lui appartenente, ed in cui l'essenza del suo officio consiste.

Risvegliossi sì fatta contesa, la quale pareva terminata col decreto proferito dal Collaterale a relazione del Regente Rovito in favor del Tesoriero Valles contro il Priore Salluzzo (x), nell'anno 1660. dal Priore Montero col pretesto, che non si fusse con quello deter-

G 4

rio-

(x) Al quale forse ebbe riguardo Maranta controversia *jur. respons.* 39. tom. 2. quando scrisse. *In Regio Collaterali Consilio Thesaurario data est Palma, ut & Sacri Corporis Claves, & Sacrosantum Manna apud eum juxta fundatoris Regis legem in fundatione dictam, offerrentur illudque ipse fidelibus dispertiretur.*

riorato l'articolo della potestà di mostrar le reliquie, ed il Sacrato Corpo, e della distribuzione della Manna, lo che pretendesi dal Tesoriero Pesole essere affatto vano ed insufficiente, perchè nelle monizioni fatte prima dell'interposizione del decreto, anco il suddetto punto s'era enunciato, e compreso, e nel decreto s'era espresso che si conservassero le chiavi dal Tesoriero *servata forma privilegiorum*, ne quali Privilegj le facultà che richiamavansi in dubio chiaramente al Tesoriero erano concesse, particolarmente che con le decisioni anche dicesi giudicato quello, che da ciò si spiega in esse tacitamente risulta, o può dedarsi (2) aggiugnendosi che avendo il Priore Salluzzo dopo la determinazione accennata, intrapreso il medesimo, ch' allora di bel nuovo mettevansi in campo, s'era stimato che consumasse indarno l'opra e'l tempo, ed avea continuato il Tesoriero nell'esercizio di dette facultà, e prerogative, che venivano in conseguenza della consegna delle chiavi colla giudicatura ordinaria, la quale altrimenti sarebbe stata infruttuosa, ed inutile, e non potendo in questo caso partorir l'effetto che produ-

(2) *L. Pomponias §. sed & si is qui in fin. ff. de procur. l. si inter me, & id ff. de except. rei judic. l. 24. §. si quis rem ff. eodem tit. l. 1. in princ. vers. nam si quidem ff. ad S. C. Turpill. Salijs. l. 4. post n. 1. vers. ex ea tamen C. ubi Cause fisc. Craver. Conf. 79. n. 4. Gratian. disc. for. 833. n. 28. & 29. Rovit. delib. 60. Pratus lib. 1. disc. for. Cap. 30. n. 74, & seq. de Marim. res. lib. 1. Cap. 334. Staiban. res. 154. lib. 2.*

duce la tradizione delle chiavi (a) d'una casa, bottega o altro luogo simigliante, per cui s'acquista il possesso de' mobili, merci, e di tutto ciò ch'è sotto le chiavi altro non potea importare, se non l'arbitrio di mostrare il Sacro Avello, il Tesoro, e sue Relique, e della dispensazione della manna colle dovute circostanze, cose custodite con quelle chiavi; con tutto ciò essendosi presentate dal Priore l'ordinazioni del Re Ferdinando d'Aragona (b), alle quali esageravasi che contradicesse la pretensione del Tesoriero, conforme anche alla Visita del Prior Grifone 1603. in cui da quello s'era espresso, che non si potesse ammetter nessuno a vedere il Sacro Corpo, e l'altre Relique senza sua licenza, nè darsi manna ad alcuno senza sua permissione, o bollettino, fuorchè a' Pellegrini, a' quali fusse lecito conceder due ampollette (c) per ciascheduno, al che replicavasi dal Tesoriero, che di cotal visita non poteasi aver ragione, come fatta da chi volea assumere le parti di Giudice in causa propria, ed il quale non avea facoltà, nè potea pregiudicare alli privileggi, e

che

(a) *Leg. Clavib. ff. de contrahenda empt. §. item si quis merces institutionibus de rer. divis. Monach. de retinend. remed. 3. n. 569. Pontan. de Spol. lib. 2. cap. 14. n. 129. Gratian. discep. foren. Cap. 310. n. 17. Cap. 503. n. 1. & 2. & Cap. 681. n. 5. dove insegna, che dalla tradizione delle Chiavi del Cancellò s' induce il quasi possesso della servitù del passaggio. Post de manutenend. ob. serv. 22. n. 5., & seq. Roma post tract. Postis dec. 605. n. 1.*

(b) *Proc. n. 9. fol. 18. usq. ad 22.*

(c) *Fol. 55. & 56. Val. 1.*

che pereid quantunque quella si fusse presentata prima che nascesse il decreto del Collaterale dell' anno 1634. non s' era avuta in nessuna considerazione; il negozio richiamatosi in esame nel Collaterale a Relazione del Reggente D. Felice de Lanzina y Ulloa, Delegato della Real Giuridizione di veneranda memoria, a' 9. Giugno 1666. nacque decreto, con cui s' ordinò che si prendesse summaria informazione, affine di vedersi chi dovesse esser mantenuto pendente la lite nel quasi possesso di distribuire la S. Manna, e di mostrare le S. Reliquie, e fra tanto senza pregiudizio delle Ragioni delle Parti, l'una, e l' altra di queste due cose si faceffer precisamente coll' intervento, e del Priore come Superiore, e del Tesoriero come colui, al quale stavano raccomandate, e consegnate le chiavi, ed in difetto di questi dei loro Vicarj (d).

Sotto il qual decreto leggesi una riferba, che si suppone fatta dal Tesoriero, di cui non v' è nè meno Procura in processo con cui quello accettando colla Clausola *si, & in quantum* a lui giovava, si protesta, che li rimangano
fal-

(d) *Fol. 23. d. prot. 9.* Il decreto si vede proferito in tal forma: *presatus Illustrissimus Dominus Vice-Rex Locumtenens, & Capitaneus generalis provider, decernit, atque mandat, quod capiatur summaria informatio quis sit manutenendus lite pendente in quasi possessione distributionis S. Manne & ostentionis Sacrarum Reliquiarum, & interim citra prejudicium Jurium partium, tam in distributione Manne, quam in ostensione reliquiarum provisum est, quod utrumque fiant præcise cum interventu tam Reverendi Prioris uti Superioris quam Thesaurarii uti cui Claves commendatae sunt, & in eorum defectu per eorum Vicarios.*

salve tutte le ragioni, alle quali non s' induce alcun pregiudizio, e vedesi anche la nomina de' Testimonj nella Città di Bari e luoghi convicini (e). Intimatasi la copia del decreto colla riferba al Procuratore del Priore, da quello si dimandò la dichiarazione (f) *circa usum*, con essersi fatta similmente la nota de' Testimonj, ne' luoghi suddetti, ed in questo stato restò questa pendenza, sulla quale non appare essersi dato altro passo.

A' riguardo di sì fatto decreto si dice per parte del Tesoriero, che oltre di non vederfi nel Processo Procura di chi allora esercitava l' officio, il non aver questo da esso reclamato, e non essere contro il medesimo proposto alcun altro rimedio, dal che ne siegue, che non abbia potuto recar pregiudizio a' Successori nella dignità a' quali non nuoce la sentenza proferita contro il possessore dell' officio, come nè meno quella nata contro del possessore del Majorato, a chiamati, quando da quello non siasi pienamente difesa la causa, che non s' intende essersi à pieno difesa, la dove seguita la giudicatura non siasi interposta l' appellazione, ò reclamazione (g) non si fè decisione veruna col riferito de-

(e) *Dic'to fol. 23. dic't. proc.*

(f) *Fol. 24. dic't. Proc.*

(g) *L. si servus plurium §. si hereditatis ff. de leg. 1. l. ex contractu ff. de re judic. l. Praeses C. de pignor. Alciat. conf. 492. n. 34. Molin. de primog. lib. 4. cap. 8. n. 9. Peregr. de fideic. art. 53. n. 39. Caldas Pereyr. q. 23. n. 84. Fusar. de substit. p. 622. n. 15. Mieres de Major. par. 4. q. 14. n. 136., Muñrill, dec. 17. ex n.*

decreto in quanto al petitorio, ò possessorio plenario, anzi nè meno nel possessorio Sumariissimo, a riguardo del quale solamente si diede il termine Summario, con esserli fra tanto preso un' espediente provisionale colla clausola, *senza pregiudizio delle ragioni delle parti*, e però quello non può esserli di verun nocumento, nè impedisce, che si possano presentemente prendere le risoluzioni per dar fine alla controversia secondo si stimerà di ragione.

Non dimeno il Vescovo di Monopoli nella sua Visita dell'anno 1678. regolandosi col detto decreto prescrisse, che la Manna si dispensasse solamente dal Priore e suo Vicario, dal Tesoriero, e suo sostituto, e' medesimo fu da lui stabilito, dovendosi mostrare il Corpo (b) del Santo; A rispetto del qual capo di detta Visita, avendo esposto il Priore nella sua istanza presentata al Reggente Carrillo, allorchè si conferì in Bari, che dal Tesoriero pretendessi doverli da lui tenere le Chiavi del S. Corpo per dimostrarlo, e dispensar la Manna, e non potendo egli ciò fare, li fuisse lecito elliggere uno de' quarantadue Canonici per suo Vicario, e che

con-

17. *Burgos de Paz Conf. 1. n. 103. Tapia dec. Supremi Italiae Senatus. 6. n. 16. Perez de Lara de Vita hominis Cap. 20. ex n. 55.*

(h) *Proc. n. 13. fol. 45. Cap. 5. ibi Sacer liquor seu Manna profluens ex Corpore Gloriosissimi S. Nicolai dispensetur tantum per Illustrum Dominum Priorem, & ejus Vicarium, per Reverendum Thesaurarium, & ejus substitutum & non per alios sub pena librarum triginta Cerae albae piis usibus, & sub eadem pena, idem dicimus pro ostensione Sacri Corporis ejusdem SS. Pontificis.*

conforme da lui non s'impedisca a quello la custodia delle Chiavi, così giustamente chiedevansi, che non potesse dal Tesoriero destinarsi Vicario se non uno de' quattro Custodi (i), si decise dal Reggente, ch'essù questo particolare s'offervasse il decreto interposto a relazione del Presidente Ulloa, e la Visita del Vescovo di Monopoli, con aggiungersi, che ricusando d'assistere il Tesoriero, o personalmente o per mezzo del suo sostituto, qualora piacesse al Priore dispensar la Manna, potesse a ciò obligarlo, e quando ambedue, così il Priore, come il Tesoriero fossero impediti in congiuntura di concorso di devoti, potessero di comune consentimento dar l'incombenza della distribuzione a due Custodi almeno, acciò quella si facesse colla riverenza e culto conveniente (l).

Dal

(i) *Dist. proc. 13. fol. 113. & 114. nel Cap. 5 dell'istanza del detto Priore.*

(l) *Proc. 14. fol. 126. & in quanto al tener la chiave del Corpo del Santo e dispensare la S. Manna s'ordina che s'offervi il decreto dello Spettabile Regente D. Felice de Lanzina, & Ulloa Presidente del Sacro Consiglio lato in tempo ch'era Commessario della Real Giurisdizione nella parte in cui contengono le seguenti parole videlicet: in distributione S. Manne fiat praeise cum interventu tam Reverendi Prioris uti Superioris, quam Reverendi Thesaurarii uti cujus Claves commendatae sunt, & in eorum defectu per eorum Vicarios, ed anche lo stabilito nella Visita del Reverendo Vescovo di Monopoli, però in caso che il Reverendo Tesoriero s'è renitente o per lui, o per il suo Sostituto d'assistere quando vorrà il Reverendo Priore dispensar la Manna, lo possa obligare a farlo sotto quella pena che a lui parerà, monendolo prima per detto effetto, e quando tutti li sudetti stia-*

no

Dal qual ordine suppone il Tesoriero, che non possa ritrarre il Priore nessun profitto per le ragioni di sopra allegate in confutazione delle determinazioni del medesimo Regente, o almeno, che non essendo quella, se non una semplice esecuzione della provista provvisionale fatta nell'anno 1661. pendente l'informazione da prendersi nel possessorio Summariissimo colla Clausola *citra prejudicium jurium partium*, niente deroghi alla sua ragione, nè li sia d'impedimento, perchè non possa implorare dalla Cesarea e Cattolica M. V., ed ottenere l'osservanza delle leggi fondamentali della Real Chiesa, dei Privileggj, e dell'antecedenti giudicature uniformi a quel che porta seco la qualità del suo officio, ed a quel che esclama esser chiaro in suo favore.

Non è da tralasciare ch' il Priore nella sua allegazione, nel medesimo tempo, in cui dichiara, che non sia suo intendimento di contendere al Tesoriero alcuna delle sue preeminenze, par che metta in dubbio, se quello debba tener la Chiave del S. Deposito, o tenerla privativamente con motivi assai deboli, nel che quando voglia insistere, incontra l'espresa resistenza della Volontà del Re Fondatore, di tanti Privileggj, ed ordini Reali, del decreto del Collaterale dell'anno 1634., col quale fu deciso che il Te-
so.

no impediti in occasione di concorso de' devoti, possano de Comuni Cons. così del detto Priore, come del detto Tesoriero darne l'incumbenza a due Custodi almeno, acciocchè si dispensi con la riverenza e culto che si deve &c.

foriero dovesse conservar le chiavi, anche della Sacra Urna, e dell'altre Scritture, delle quali s'è ragionato,

Rimane da esaminarsi la quarta ed ultima controversia intorno alla quale si conferiranno con la maggior brevità le ragioni, che s'adducono per l'una, e per l'altra parte, affinchè possa V. M. Cesareo e Cattolica risolvere qualche sia di suo maggior servizio,

Lo stato d'una tanta altercazione è, se il Tesoriero sia suddito del Priore, soggetto alla dilui giurisdizione, e superiorità, ovvero di quella esente, e sottoposto a dirittura alla giurisdizione del Cappellano Maggiore, su che si considera primieramente dal Priore qualche di sopra s'è accennato, che secondo il dritto Canonico si confondono l'officj di Sacrista, e Custode, e quello di Tesoriero, veggendosi ne' titoli a quella appartenenti mentovarsi le facoltà che al Tesoriero convengono (m), e con tutto ciò non solo quelli soggiacevano alla Censura e giurisdizione del Vescovo, ma anche a quella dell' Arcidiacono (n).

Si risponde dal Tesoriero, che secondo quel-

(m) *Cap. primo de offic. Sacriste, & Cap. 1. & 2. de offic. Custodis Gonzak. d. Cap. p. de offic. Sacriste n.6. Ciron. in paratit. l. 5. lib. decretal. ad dict. lib. de offic. Custod.*

(n) *Dict. Cap. primo de offic. Sacriste, & d. Cap. 2. de offic. Custodis ibi: Si vera is minus idoneus ad hoc peragendum existerit ab Archidiacono coercatur, ut se emendet, si autem indomitus permanserit Archidiaconus Episcopo denunciando provideat, ut indecente ejecto, aptus domui Dei constituatur Minister, ut omnia in laudem Dei fiant.*

qualche anche di sopra s'è toccato, attento l'antico costume il Sacrista e custode eran come subalterni dell' Arcidiacono, ed il Sacrista come dice Cironio (o) dipendea dal Custode o Tesoriero preso più ampiamente come dotato di più ampla Dignità, poichè del Sacrista era il preparare l'altari, le Vesti Sacre, e luminari della Chiesa, ma le cose di maggior peso, come reliquie, e vasi Sacri, ed altro che non ogni giorno, ma ne di solenni soleano esibirsi, dipendeano dalla cura, e sollecitudine del Custode, il dicui officio era parte della maggior dignità del Tesoriero; Per altro ancorchè di questo officio secondo la presente consuetudine delle Chiese sia assai distante da quello che fu descritto da Isidoro nella lettera a Leondifredo, e nel decreto di Graziano (p), molto più si dilata, di più grande potestà fornito veggasi, e di maggiori prerogative ornato, e con tutto che l'impiego del Custode non abbracciava, se non porzione di quello ch'oggi la dignità di Tesoriero comprende, dal Concilio Toletano (q) s'anno-

(o) *Loc. Cit.*

(p) *Dist. Cap. perlectis.*

(q) *In his tribus Ecclesie Columnis ut Sancta Sanctis Synodus consistere debet alma Mater Ecclesie, ut ad hoc opus tales ordinentur, quales meliores, & Sanctiores esse viderint, ut nulla negligentia in Sancta Dei Ecclesia esse videatur. Hi tres Archidiaconus, Archipresbiter, custos providi simul juncti uno animo peragent, & perfectæ, & non sit invidia, nec zelus inter illos* (sono le parole del Concilio) *riserita in cap. 2. de offic. Custod. Casul. de Ritibus Ecclesia Cap. 41. Fortun. Schach. tom. 2. Cleochrisma. Cap.*

novera per una delle tre Colonne della Chiesa, della quale l'altre due si dice essere l'Archidiacono, e l'Archipresbitero, se si riguarda il jus comune, il Tesoriero otteneva nella Chiesa solamente officio, ma per la generale osservanza di presente si reputa decorato di dignità (r); Onde come a Persona costituita in dignità, e con giurisdizione si veggono delegate le Cause e 'l loro conoscimento, come da Innocenzo III. (s) al Tesoriero di Tours, di Langres (t), e di Nevers (u).

Nella Basilica Cappella Reggia del Palazzo di Parigi, il Tesoriero, secondo ne fa fede Copino, (x) esercita giurisdizione sovra i Canonici

H

niti

Cap. 6. Anzi al Custode tutte quelle cose, e potestà, che all'Archidiacono, Archipresbitero, e Primicerio competono, sono attribuite nel Cap. 2. de offic. Custod. in prim. compil.

(r) Gonzal. ad Cap. 5. de supplend. neglig. Pretor. lit. E., & Cap. 1. de offic. Sacriste lit. B. Caesar de Ecclesiast. hierarch. q. Proemial. §. 5. n. 4. Petr. Greg. lib. 15. Sintagm. cap. 39. n. 3. Azor. prima par. instit. lib. 3. cap. 16. q. 5. Harbona anno 8. q. 5. Renat. Coppin. de S. Polit. lib. 3. tit. 6. n. 20., anzi fin dal suo tempo Innocenzo III. coll' onor di Dignità l'illustra lib. pr. registr.

(s) Cap. ex tenore de foro competen.

(t) Cap. significavit de Conversione Conjugator.

(u) Cap. cum olim Abbas de officio Deleg. Chopin. loc. cit. Gonzal. ubi supra, & ad cap. ex tenore de foro competen. lit. B.

(x) Namq. in Sacello Basilicæ Parisien. Thesaurarius jurisd. proditus est in Canonicos, ceterosq. Sacrificulos. Eidem Sacrorum Custodia competit, tamquam vere quod dicitur *μεροφλαπι*, idest Custodis Sacrarum rerum. Sen Thesaurario, quo solum absente liberum datur Ecclesiasticis

So-

nici, et altri Ecclesiastici di quella, godendo di altre prerogative comprovate coll'arresto del Parlamento, non solo i Vasi, et ornamenti Sacri, ma anco tutti gli atti, istrumenti, e Privilegj concernenti i feudi, ed altre robbe donate alla Chiesa, l'acquisti, e ragioni tutte della medesima debbono rimanere in mano del Tesoriero, come si scorge da una Sentenza d'Innocenzo III. (z), lo che si verifica nel Tesoriero della Real Chiesa di S. Nicolò, da chi si conservano tutte le Scritture, e Privilegj (a) di quella S. Basilica, con che suppone egli che anco nella sua Persona s'unisce l'ufficio di Cartolario, o di Cartophilace, del primo de' quali quantunque grande fusse l'autorità nella Chiesa Occidentale, assai maggiore, e più splendida era del secondo nella Chiesa Orientale (b), anzi de' due Car-

to-

Sodalib. comitior. Jus, ut ab iis istic de Communibus negotiis Collegii nomine decerneretur. Ne alia recenseam Sacre presbiterie Jura secundum hunc Thesaurarium Senatus judicio terminata septimo idus Martias an. 1411., del che non si dimenticò *Gonzal, dict. cap. ex tenore de for. compet. lit. B. Tholosan. ubi supra.*

(z) *Epist. 57. lib. 1.* Registri, parte della quale, è inserita nel Capitolo X. *de pœnis.*

(a) *Proc. 9. fol. 9. 10. 11. 12. 13., e 14.*

(b) Di cui molto erano le parti ne' Concilj: *Thomasini de benefic. tom. 1. lib. 2. cap. 104. n. 3. & 6.*, e crebbe tanto la sua dignità, che arrogavansi la prerogativa di sedere innanzi de' Preti. *Thomasin. loc. cit. n. 4.*, e quantunque nel tempo, in cui furono celebrati il settimo, ed ottavo Concilio generale non si veggia, che si fusse a lui data la sede prima de' Vescovi, e de' Metropolitaniti, nondimeno insensibilmente l'ottenne col tem-

po

tophilacj , uno de' quali conservava le Carte , e monumenti della Chiesa , e presedeva all' Archivio , l' altro delle rendite della Chiesa , e delle spese teneva conto (c) . In alcuni luoghi tanto è sublime la dignità sudetta , che oltre dell' ornamenti , e privilegj della Chiesa , custodisca il Reggio Diadema , per la qual cosa doverli quella conferire a Persona idonea , rispose Innocenzo III. (d) . Preggio assai singolare , che non

H 2

man-

po il Chartophilace di Costantinopoli , dritto che fu confermato con la consuetudine , e coll' editti dell' Imperatori , particolarmente da Alessio Comnieno , e da Michele , ma fuori del Santuario , e de' Concilj , benchè questa eccezione non sempre , ed in tutti li Concilj si fusse osservata . Sono da vedersi il Concilio 6 , generale act. 6. , & X. Anast. *Bibliothecarum in quadam annotatione ad 8. Synod. Balsamon. in nomocan. Photii tit. cap. 1. & in Can. 16. Synod. Nycen.* , dove racconta che il Chartophylace interveniva nella festività , e processione de' Notari condotto dal cavallo del Patriarca ornato di veste bianca , e di preziosissima mitra nel capo : *juris Orientalis tom. 1. pag. 104. 206. 210. 235. 329. & ibid.* , e Balsamone pag. 457. 458. 459. , & *segg.* Donde si vede , che esercitava tutta la giurisdizione , e potestà del Patriarca , e si chiamava *τομα και χειρωνακτι αρχη* , or , & *dextera Patriarchæ* , di cui soleva portare in petto il sigillo , come dice Balsamone , e Gio: Vescovo di Cipro . *Vide etiam Synod. 8. Can. 9. & Can. 10. Thomasin. par. 1. de benef. lib. 2. cap. 105.*

(c) Cyron. *in paratit. lib. 5. decret. ad d. offic. Custod.*

(d) *Lib. 1. Registr. Epist. 489. ne per negligentiam honor patriæ , Corona aliquam lesionem sustineat ; Ciron loc. cit. Immo in quibusdam Ecclesiis tanti ponderis habetur hæc dignitas , ut præter ornamenta , & privilegia Ecclesiæ Regis Diadematis custodiam gerat , quam ob causam idoneæ Personæ conferri debere , ne per negligentiam honor patriæ de corona aliquam lesionem sustineat ait Innoc. III.*

manca al Tesoriero di Bari, essendo notissimo dall'istorie, che nella Chiesa di S. Niccolò si coronassero, e consecrassero li Re di Sicilia, e di Napoli colla Corona di Ferro, ricevendo poi la Corona d'oro in Palermo, o in Napoli, e che alla medesima Chiesa vi fossero le Corone, et altre vesti Reali, con quali celebravasi sì degna, e maestosa cerimonia (e); Del che sono pronti

(e) Fra Leonardo Alberto nella descrizione dell' Italia: Quivi si soleano coronare i Re di Napoli, e di Sicilia, & infino ad oggi si veggono le vestimenta, ed altre insegne Reali con le quali erauo consecrati, e coronati, siccome io ho veduto. Niccolò Reusnero similmente nella descrizione dell' Italia. *Barium Urbs in primis celebris in auguratione Regum Siciliae. & Neapolis* Cristofano Cicco da Forlì nella Cronica Univerfale della Giapigia, nella Città di Bari si coronavano tutti i Re della Sicilia, e di Napoli. Pietro Angelio Bargeo nella Siriade;

Claraque ablatur Urbi &c.

Dixerunt Barium primi, unde insignia Regni.

Sceptraque, purpureosque habitus, sacrumque Thidram.

Sumere tum Reges, Siculique Italique solebant.

Francesco Sansovino nel ritratto delle più nobili, e famose Città d'Italia; Bari è Città assai bella ec., quando Napoli avea Re si coronavano in questa Città, e vi sono ancora l'ornamenti, che servivano a dette Coronazioni.

Il Tasso nel primo Canto della Gerusalemme conquistata.

E Bari, ove a suoi Regi albergo scelse,

Fortuna e diè corone, e insegne eccelse.

Marco Guazzo nella sua Cronica, Roberto Tirio sopra la Siriade del Bargeo lib. 1. Il P. Beatillo nell' Istoria di S. Niccolò lib. 11. cap. 11. fra l'altre cose di preggio, che sono nel Tesoro della Real Chiesa, pone una Corona Reale d'argento indorato, una Corona fi-

mil-

l'esempj , cioè di Ruggiero , il quale da Pier Leone Cardinale di S. Maria a Trastevere, creato Antipapa col nome di Anacleto II. ricevè in quella Basilica la Corona Reale del Regno di Sicilia, cioè quella di ferro, atteso di quella d'oro fu ornato nella Cattedrale di Palermo dal suo Legato Apostolico Scismatico, nomato Comite Cardinal di S. Sabina, e con questa occasione congregò in detta Chiesa il suo Conciliabolo (f); d'Errico VI. Imperatore, e dell'Imperatrice Costanza sua Consorte, del Re Manfredi (g), il quale, come riferisce il Beatillo, in vece di far qualche donazione, o concedere qualche privileggio alla Chiesa per l'allegrezza della ricevuta Corona, s'usurpò sacrilegamente tutte le rendite del Priore di quella, e ne tolse molti ornamenti di grandissimo valore, che aveano servito per la sua prima Coronazione, e di Ferdinando I. d' Aragona, il quale fu coronato in detta Chiesa da Latino Ursino Arcivescovo di Bari, e Cardinale col titolo de' SS. Gio: ,

H 3

e Pao-

milmente di ferro indorato collo scettro dell' istessa materia, che servivano per la prima Coronazione che anticamente si faceva in questa Chiesa dei Re di Napoli, e di quei di Sicilia.

(f) *Baron. annal. tom. 12. Carlo Sigon lib. 11. Cristofaro da Forlì;* e si vede da un marmo, che sta dentro detta Chiesa di S. Nicolò nella parte sinistra della porta maggiore. *Beatillo nel lib. 11. dell' Istorie di S. Nicolò cap. 12.*

(g) *Beatill. loc. cit.*

e Paolo, per Commissione del Sommo Pontefice Pio Secondo (b).

D'altre preeminenze godono i Tesorieri secondo le varie consuetudini delle Chiese, ma nessuno di quelle fu tanto arricchito, quanto il Tesoriero della Reale di S. Nicolò, avendo il Re Carlo II. inalzata la detta dignità, e resala quanto fu possibile magnifica, et eccelsa, siccome quella che fu riserbata per se, e suoi Successori, la quale i suoi Sostituti aveano da tenere in suo nome; per la qual cosa il Tesoriero nel privileggio della donazione sempre che si nomina, li si dà l'aggiunto di *nostro* (i).

Si dice dal Priore, che la pretenzione del Tesoriero oggi sia la prima volta suscitata, che alcun Tesoriero avesse preteso qualche sorte d'indi-

(h) Cornelio Vitignano nella sua Cronica di Napoli, Gio: Gioviano Pontano nel *lib. 1.* della guerra di Nap. *ibi: Haud multo post Latinus Ursinus Cardinalis cum amplissimis decretis Barium in Apuliam venit, ubi iussu Pontificis, Collegiisque Ferdinandum initiatum (uti moris est) coronaque donatum Regem declaravit.* Geronimo Muzio Giustinopolitano nel *lib. 3.* della Vita di Federico da Montefeltro Duca d'Urbino *ivi. Latino Ursino Cardinale mandato legato in Puglia dal Papa. al Re Ferrante, il coronò del Regno di Napoli, al quale fu imposta la corona d'oro in Napoli dal medesimo Cardinal Ursino, come si ha da Cornelio di Vitignan nella sua Cronica, e da Gio: Battista Carafa nella prima parte dell'istorie del Regno di Napoli al lib. 9.*

(i) *Ibi Thesaurario vero nostro ita specialiter institutio, & instituendo de cetero viginti, et appresso: Thesaurario ipsi nostro singulis mensibus faciat apodixam, e più abbasso: Demum quia labilis est &c. Statuimus, ut quando, & quoties Thesaurarius ipso noster cujus, & ad nos institutio pertinet, in eadem Ecclesia statuetur.*

dipendenza in tali, e tali particolari, e d'estendere più del dovere le prerogative del proprio officio, ma l'uguaglianza, indipendenza, e total esenzione dal suo Prelato Ecclesiastico sia idea in tutto nuova, e non mai più intesa; Però in questo, quanto tocca all'esenzione prende abbaglio, come si vedrà da quello che diremo appresso.

Aggiunge, che il Priore sia Capo et ordinario nella sua Chiesa, coll'autorità e diritto perciò necessario da S. M. comunicatoli, allegando in prova di questo il Regente de Ponte (k), et essendo il Tesoriero compreso nel Clero della medesima, debba riconoscere un Capo, un Superiore, et un ordinario Ecclesiastico, e però non possa pretendere non esser soggetto alla Giurisdizione d'esso Priore, senza supporre nel medesimo tempo, che vi sia un altro Capo, e Superiore Ecclesiastico, quantunque non istituito da S. M., lo che conoscendosi dal suo Predecessore, che fu il primo che tentò quel che non s'era mai tentato, fu costretto di ricorrere al disperato partito di riconoscere nella Real Chiesa di S. Nicolò per ordinario, e Superiore l'Arcivescovo di Bari, contro il tenore di tante Bolle de' Sommi Pontefici, e che non s'accorga il presente Tesoriero, che la sua intrapresa, in cui l'hà fatto scorta l'antecessore, racchiuda occulto Veleno.

Risponde il Tesoriero non esserli caduta in pensiero una tanta sciocchezza. Il suo maggior

H 4

ono-

(k) *De jurisdic. tract. 15. n. 16.* Cardinal. de Luc. *de praemin. disc. 1. n. 8. & disc. 20. n. 13.*

onore, e più preclaro, è l'esser Tesoriero d'una Chiesa d'istituzione Reale, affatto indipendente, et esente dal Diocesano, quale ne' privilegi del Re Carlo II., e de' suoi Serenissimi Successori si dice, che loro *pleno jure* s'aspetti, e nelle medesime Bolle de' Sommi Pontefici non solo ciò si confessa, ma anco che quella alla Chiesa Romana *nullo modo* appartenga; E conforme non averli mai sognato il contrario afferma il Tesoriero, così nè meno contrastare al Priore l'esercizio della Giurisdizione sopra i suoi Chierici in prima istanza, come ordinario, e superiore; ma questo non convinca l'abbia sovra di lui, che per le speciali prerogative, con quali il Re fundatore volle adornare la sua dignità non inferiore a quella del Priore, e per l'altre ragioni nelle quali si fonda sottoposto a dirittura alla Giurisdizione del Reggio Cappellano Maggiore, conforme a quello a dirittura s'appella da i decreti che interpone, usando della giurisdizione da i nostri Re conferitali.

Esaggera il Priore, che soggetti di somma cospicuità non isdegnarono far da' loro Vescovati passaggio al Regimento di quella Real Basilica, come quel Celebre Portoghese Francesco d' Arenis Arcivescovo di Brindisi, e Vicerè delle Terre d'Otranto, e di Bari nell'anno 1475. Scipione della Tolfa Arcivescovo di Trani, e Francesco Salluzzo Vescovo di Mottola, che non ebbero a schivo d'amministrarla con titolo di Governatori, come fu Monsignor d'Aquino Vescovo di Gravina, in nome del Priore Fran-

ce-

eesco Caracciolo, che faceva dimora nella Corte d'Innocenzo VIII. nell'anno 1485., oltre il non aver ricusato la sudetta nobilissima carica tre Celebri Cardinali, cioè il Cardinal Guglielmo Longo, di cui si fè menzione di sopra, eletto Priore nell'anno 1295. da Carlo II. del quale era stato prima Cancelliere, il Cardinal d'Avignone Nipote di Giovanni XXIII. a cui fu conferito il Priorato dal Re Roberto nell'anno 1319., e'l Cardinal Marino Vulcano, a cui ne fè dono la Regina Giovanna nell'anno 1364. pria che ottenesse la Porpora da Papa Urbano VI. a cui assunto pur lo ritenne, quali non si farebbono d'un tal grado pregiati, se la dignità di Priore fusse eguale a quella del Tesoriero come questi pretende.

Replica a ciò il Tesoriero, che mettendo da parte qualche scrive il Beatillo (1) di Rostaino
Ar-

(1) Nell'istorie di S. Nicolò *lib. 11. cap. 16. in fin.* Per fine dirò qui della seconda dignità della Chiesa medesima (ed ecco che Béatillo considera l'offiej di Priore, e di Tesoriere, come due dignità distinte) la quale è il Tesoriero, e si conferisce solamente da'Re del Regno, che per le molte rendite, che tiène, e per le colazioni di molti officj della sua Chiesa spettanti a lui, come di Mazzieri, Maestri, che chiamano di fabrica, e per la custodia a lui commessa delle chiavi dell'altare del santo Corpo, e di tutti i Tesori della Chiesa è stata, ed è in tale stima, che principalissimi Signori se l'hanno con varie occasioni procurate, come furono per esempio Rostaino Arcivescovo di Neopatria, che nel 1325. abbandonato il suo Arcivescovato si contentò d'essere piuttosto Tesoriero della Real Chiesa di Bari, ed Antonio di Barlet, che doppo d'aver molti e molti an-

Arcivescovo di Neopatria, che messa in abbandono la sua Cattedra, si contentò d'esser Tesoriero della Reale di S. Nicolò; e di Antonio di Berlet, il quale avendo per molti, e molti anni governata la Casa di Ladislao, e per conseguenza il Regno, altra ricompensa de' meriti sì segnalati non desiderò, che la Dignità di Tesoriero in detta Basilica, per molto che il Priore magnifici la sublimità del suo impiego, non potrà mai elevarlo tanto alto, quanta fu elevata la Dignità di Tesoriero, di cui non ebbero a vile d'esser insigniti i Duchi d' Anjou, et i medesimi Re di Francia; et a loro imitazione lo stesso Re Carlo Secondo d' Angiò nella Reale di S. Nicòla avendola prescelta per se e suoi Successori in questo Reame.

Allega il Priore la Bolla di Pascale Secondo dell'anno 1106. diretta all' Abbate Eustachio, ch' era allora preposto al Governo della Real Chiesa già fondata da' Principi Normanni, in cui si concede a quello, e suoi Successori la facoltà di correggere la colpa de i Chierici, colla dovuta Carità e severità senza contradizione del Vescovo (m), e l' altra di Bonifacio VIII., colla quale unì la Chiesa di tutti li Santi alla

Ba-

anni governata la Casa di Ladislao Re di Napoli, ed anco per conseguenza il Regno, si elesse, in guiderdone di servigi sì grandi, ottenere dai Re questa semplice dignità di Tesoriero nella Chiesa di S. Nicolò di Bari.

(m) *Tibi itaque, tuisque successoribus facultatem concedimus Clericorum culpas absque Episcopi contradictione, debita charitate, & severitate corrigere*: sono parole di detta Bolla presso Ughellio, Beatillo, ed altri.

Basilica di S. Nicolò, con ispiegare che in entrambe fusse uno Rettore, il quale *spiritualiter*, & *temporaliter* n' avesse la cura, giurisdizione, et amministrazione (n); Ma tal Superiorità a rispetto del Clero della Real Chiesa non viene contraddetta dal Tesoriero, supponendo egli esserne esente, e soggiacere a quella del Cappellano Maggiore per li motivi particolari accennati, il quale alla riflessione del Priore, che nella Bolla di Pascale non vi fusse eccettuazione di Chierico veruno, occorre dicendo, che nel tempo, in cui si fè quella Bolla non era istituita ancora in detta Chiesa la Dignità di Tesoriero.

Confidera il Priore nel privilegio della fondazione de' 20. Luglio 1304. lo stabilimento del Re Carlo II., che nella Chiesa, fussero cento Chierici, eccettuato il Priore, de' quali quarantadue fussero Canonici, e di questi uno Tesoriero, l'altro Cantore, e l'altro Succantore; Donde inferisce che essendo il Tesoriero uno de' Canonici debba correr la fortuna degl' altri, nè godere di maggior privilegio, e che abbia l'intenzione fondata per poter esercitar sovra di lui la giurisdizione come Capo, et ordinario in quella guisa, che l' esercita con tutti i Canonici; Però si dice dal Tesoriero, che l' argomento non sia conchiudente, dall' esser il Canonico annesso alla sua Dignità, possa trarsene conseguenza, eh' il Priore abbia autorità sovra di lui, e che quella non sia riserbata al Cappellano Maggiore, il che suppone dimostrare coll'

(n) *Summar. Prior. num. 1.*

coll'altre clausole di detto Privilegio, e coll'altre facultà e prerogative che vanno congiunte al suo officio, delle quali si discorrerà appresso, e che il dritto del Priore di conferire la metà de' Canonicati da quello allegate nel suo Consulto, niente abbia comune colla presente controversia.

Nella medesima fondazione considera il Priore il divieto, che nessuno de' cento Chierici potesse uscire dal Coro senza sua licenza, o del suo Luogotenente, sotto la pena della perdita delle distribuzioni quotidiane di quel giorno, dal che desume, che anco di quelli tra' quali sono il Tesoriero, Cantore, e Succantore fusse creato il Vicario Generale Superiore, al che suppone il Tesoriero apparisca la risposta da quello s'è riferito di sopra, soggiungendo che se bene i Dottori scrivano che nessuno de' Canonici, et altri Chierici possano uscire anche ne' tempi presenti regolarmente dal Coro, senza licenza dell'Archipresbitero, non perciò possa imprendersi, che quello sopra essi abbia la giurisdizione.

Pondera medesimamente il Priore in suo favore il rescritto della Regina Giovanna de' 31. Agosto 1337., nel quale si ha che tra i Ministri di detta Chiesa il Priore tenga il principal Capo per ordine della Dignità, li cui ordini avea stimato la Regina, che si dovessero adempire nel caso, in cui cadde la riprensione fatta al Tesoriero Pietro de Moreris, quando li si fusse fatta istanza dal Priore, in occasione di visitar la Basilica Persona di conto, e di rispetto, che s'aprissi l'Altare, e li si concedesse del Celeste
li-

liquore . Però suppone il Tesoriero non solo da quello schermirsi , ma rivoltarlo contro del suo Contradittore , perchè il Tesoriero ha egual trattamento a quello del Priore , essendo chiamato Consigliero , familiare , e fedele (o) , secondo si suole praticare co' Vescovi ; e perchè se fusse stato il Priore veramente Superiore del Tesoriero , non avrebbe tenuto bisogno per rimediare ad una ingiusta renitenza di questo , di ricorrere all' autorità della Regina , nè si sarebbe da lui esposto , che un suo Suddito era stato ricercato *opportuna quadam exhortatione* , ne la Regina avrebbe parlato con tanta restrizione , cioè che nelle circostanze a lei espresse , alla richiesta del Priore da farsi *Verbaliter , & Simpliciter , opportunis Vicibus , atque temporibus* permettesse , che s' aprisse l' altare , e non fusse avaro della Manna , con usar di termini importanti , permissione , e concessione , ma avrebbe imposto , che dovesse obedire all' ordini , che da quello li si dassero a voce , o in iscritto , rimettendosi altre risposte , colle quali a questo oggetto da lui s' è cercato di soddisfare .

Per ultimo asserisce il Priore , che l' assistono i Regj Dispacci , e le cedole Reali con quali i Priori vengono istituiti , e denominati Prelati , et ordinarij della Reale Chiesa , tali l' abbiano nominati i Regj Tribunali e Ministri ,
l' Au-

(o) Jo: Petro de Moreis J. C. P. *Thesaurario Regalis Ecclesie S. Nicolai de Baro Consiliario , & fidei nostro fol. 263. proc. 3.* quali parole si sono tralasciate nel Sommario del Priore n. 9.

l' Autori più gravi, e più sensati, ed i medesimi Arcivescovi di Bari, lochè crede il Tesoriero non ostar punto all' estenzione da lui pretesa,

All' incontro dal Tesoriero si fanno le seguenti riflessioni; Il primo e maggior fondamento in cui s' appoggia, è che nella dignità conferitale sia *sostituto* del Re, che nella fundazione venga sempre chiamata col titolo di *Tesoriero Reale*, che nell' altri Privilegj, e lettere tante volte citate si dichiara ch' occupi la sede Reale, e che tenga la detta Dignità in nome del Re, e però non possa a nessuno rendersi verisimile, che avesse voluto il Re Istitutore farlo Suddito del Priore, ma debba tenersi per fermo esser stata la sua mente, che fusse immediatamente soggetto alla M. S., ed al suo Cappellano Maggiore,

S' avvalora questo dal Tesoriero, colla enumerazione e considerazione delle prerogative concedute a tal dignità fin dal tempo dell' istituzione, dalle quali deduce, che da principio la Dignità di Priore, e quella di Tesoriero si fussero erette fra di loro distinte, e l' una all' altra non subordinata, con potestà, e giurisdizione diversa, ed in quanto all' onorificenza eguali, o con picciola inegualità.

In pruova di che si pondera da lui, che nel privilegio del Re Carlo Secondo si fusse designata al Tesoriero nel Coro, la Sedia niente dissimigliante a quella del Priore, così per sito, come per ornamento, e che anche oggi quello
tic-

tiene nel Coro il suo coscino appunto come il Priore, con cui riceve ugualmente l'incenso, e la Pace, e senza che si riconosca fra essi differenza, intervengono nelle processioni Preeminenze, per le quali pretende, che s'escluda ogni superiorità o dipendenza dell'una dignità dall'altra, se è vero, conforme è verissimo, che il Superiore debba sedere sovra degl'altri, ed ottenere il primo luogo, ed il primo Onore nelle dette funzioni o Cerimonie, secondo è manifesto dal 4. Concilio di Cartagine (p), dal Concilio di Trento (q), da più testi della Raggione Canonica (r). Onde Basilio volendo proporre al suo Clero S. Gregorio Nazianzeno, prima d'ogn'altra cosa l'onorò della Sede, e luogo migliori e più decorosi, quali da Gregorio per modestia furono ricusati (s).

I fat-

(p) *Can. 35. Ut Episcopus in Ecclesia & in confessa Presbyterorum superior sedeat, intra domum vero Collegam se Presbyterorum esse cognoscat* nel decreto di Graziano *dist. 95. cap. 10.*

(q) *Episcopis præterea ubique is honor tribuatur, qui eorum dignitati par est, eisque in Choro, & in Capitulo, & in processionibus, & aliis actibus publicis sit prima sedes, & locus quem ipsi elegerint, & præcipua rerum agendarum auctoritas.*

(r) *Cap. non oportet 8. & d. cap. 10. Episcopus dist. 95. cap. quia sanctitas tua dist. 50. cap. Episcopus dist. 16. cap. præcip. dist. 93. Chuffan. in Catal. gloria Mundi par. 1. consid. 14., & seqq. Paul. Fusc. de Visi. lib. 1. cap. 25. n. 24. Barbof. ad Concilium Trident. d. sess. 25. cap. 6. n. 46., il quale cita Valenzuola, ed altri, Clauvius Fontejus de antiquo jure Presbyter. in Regimin. Eccles. cap. 9.*

(s) Come dalla Orazione 20. di Gregorio in quelle

I fatti sù quali si fonda questa riflessione si negano dal Priore. Però se si riguarda quello che apparisce dalle Scritture e da i Processi, è vera l'uguaglianza in quanto alla Sedie, e loro forme, e struttura, toltone l'essere una nel lato destro, e l'altra nel sinistro; Ma v'è qualche dissimilitudine circa l'ornamento, come si vede dall'ordinazioni del detto Re Ferdinando, le dicui parole si sono recate di sopra. Non ha dubbio che per quello s'attiene all'incenzo (t), et alla Pace (u) il Tesoriero sia trattato con distinzione da tutte le altre Dignità, e Canonici, ma con qualche maggior distinzione, benchè pic-

cio.

le parole: *cum ad eum venissem, & Cathedra honorem insignioremque honoris locum inter Presbyteros τὸ πρεσβυτερωτάτων πρωτοκλήριον recusassem, non incusavit, sed ut debuit comprobavit. Thomasin. de benefic. par. 1. lib. 2. cap. 3. n. 3. & cap. 7. n. 2. & 3.*

(t) Quanto all'incenzo nell'ordinazioni del Re Ferdinando si dispone in tal modo: Item ne lo dare de lo incenzo la detta Maestà ha provisto, e vole se serve in questo modo zoè, che lo Preite che fa l'officio debba dare lo incenzo alle Priore, e dopo debbia dare lo torribolo in mano d'uno Chirico di Terra, che sia sacerdote onorato, quale li starà appresso, e debbia sempre intervenireci, etiam che per lo passato non sia stato usato, e lo detto Chirico di Terra debbia dare la suffumigazione al Thesaureri prima, e pò al Cantore, e pò al Subcantore. E poi il preditto Chirico da terra debbia dare il torribolo ad un altro Jaçono, quale li assisterà appresso, e quello debbia circuir li Chori secondo è solito: nel privilegio del medesimo Ferdinando de' 22. Aprile 1468. spedito in beneficio d'Antonio di Giudice di Pietro si dice: *Incensum, & pax more solito, & debito tibi offerantur, fol. 30. & t. proc. 1.*

ciola il Priore; e l'istesso avviene a rispetto delle Processioni (*).

Aggiunge il Tesoriero che il Re Carlo Secondo per ampliare quanto fuisse possibile la dignità di Tesoriero, come rappresentante la sua Real Persona in detta Chiesa, li diode la giurisdizione contenziosa in *Certum genus Personarum* destinate al Servizio della medesima, cioè sopra otto Custodi volgarmente chiamati Mazzieri, due Maestri di fabrica, altri due di legname, e due Precamorti, a rispetto de quali hanno esercitato la Giurisdizione Civile, e mista indipendentemente dal detto Priore, senza esserli mai nelle

(u) Nelle medesime ordinazioni di Ferdinando si stabilisce, che nel dar la pace s'offerri questa forma: Item circa lo dar della pace la Maestà predetta ha provisto se serva in questo modo zòè che lo Diacono de' Evangelio abbia a dar la pace allo Priore, e data che Pavrà debbia dar la cona in mano del Suddiacono de' Epistola, il quale con la detta cona debbia dar la pace al Thesaurero primo, & subsequenter al Cantore, ed allo Subcantore, li quali però serviranno l'uso consueto.

(x) Appare ciò dalle dette ordinazioni, le parole delle quali perchè sono alquanto lunghe, ed oscure si pretermettono.

Nel processo della lite sopra il conservatorio, o remedio de' Capitoli del Regno, che fu tra il Priore, et Tesoriero nel 1577., ed appresso di cui si tratterà di sotto, dal Tesoriero s'articola, e provd con molti testimonj l'uguaglianza a riguardo delle prerogative suddette fol. 62. & seqq., & fol. 57., & seqq. di proc. in Curia Reverendi Cappellani Major.

In detto privilegio di Ferdinando del 1468. in processionibus ad sinistram cum Priore accedas fol. 30. a. m. proc. l.

nelle loro Cause quello Intromesso, al quale da i decreti interposti nelle Cause suddette dalla Corte d'esso Tesoriero non s'è mai appellato, ma a dirittura al Cappellano Maggiore (2), quando coloro, che fossero stati gravati dal Tesoriero, s'egli fusse sospetto al Priore, avrebbero dovuto richiamarsene alla sua Corte, e questa avrebbe dovuto conoscere delle pretese gravanze.

Ma da ciò crede il Priore non poterli inferire ch' in tutto il resto non sia soggetto al suo ordinario, e che quando si voglia indurte avesse inteso il Re istitutore esimersi dalla Giurisdizione del suo Ecclesiastico Superiore un Ecclesiastico, per averli data l' autorità sovra alcune

(2) Lo che è chiaro dalla fede del Mastrodatti del Cappellano Maggiore, nella quale testifica, che dalla Corte del Tesoriero è stato sempre solito appellarsi a quella del Cappellano Maggiore *proc. 4. fol. 6. & seqq., & proc. 11. fol. 21.* dalle provisioni inibitoriali spedite dalla detta Corte del Cappellano Maggiore, perchè quella del Tesoriero stante l'appellazione interposta non procedesse, e trasmettesse l'atti nelle cause dei riferiti Mazzieri, ed Operarij *Proc. 11. fol. 154., & 155.* dal memoriale dato a' 22. Dicembre 1646. dal Priore Mastrillo, e Tesoriero Valles, in cui si dice, che il Tesoriero teneva la giurisdizione civile sopra tutti i laici che sono in servizio della Chiesa, e che delle cause d'appellazione conosceva il Collaterale, o di sua commissione il Cappellano Maggiore *proc. 11. fol. 113.*, benchè nella fede del Mastrodatti si veggano raccolti infiniti esempi, da quali appare, che in dette cause senza nessuna commissione del Collaterale avesse proceduto il Cappellano Maggiore. Nè ciò dal presente Priore si richiama in controversia, e ne fa piena fede anche *Maxill. ad consuetud. Baroni. rubr. de Sacrosanctis Ecclesiis & Venerabilis*

132

ne persone laiche, sia questa una conseguenza, che non iscoppisi bene dalle premesse.

Replica il Tesoriero, che l'essere i Mazzieri, e l'operarij persone secolari, non diminuisce la forza del suo argomento, essendo state quelle sottratte totalmente in virtù dei privilegi della giurisdizione dei Magistrati Regj, e per invigorir la sua ponderazione v'è divisando, che se bene nelle Cause Ecclesiastiche, omissio medio, possa l'appellazione devolversi al Sommo Pontefice, (*) il che non è in uso nella Francia per la convenzione tra Leone X. Sommo Pontefice, e Francesco I.; ad ogni modo ciò non può estendersi all'Arcivescovo, al quale omissio medio non può averli ricorso (**), e però da Innocenzio IV. nel Concilio (***) di Lione fu determinato, che dall'Archidiaconi si debba interporre l'appellazione a i Vescovi, non a i Metropolitanì, il quale quantunque in ciò venga notato d'inavvertenza, e d'errore da Cujacio, perchè il Vescovo coll'Archidiacono un medesimo Tribunale compone, essendo l'Archidia-

I 2

CO

(*) *Cap. antiquo de privilegiis imp. ut debitus de appellationibus.*

(**) *Cap. dilecti 63. de appellationibus.*

(***) Donde è preso il Capitolo Romano §. 1. de appellat. in 6. ibi: *Ab Archidiaconis vero, aliisque inferioribus Prælatibus suffraganeis subjectis eisdem, & eorum officialibus ad suffraganeos ipsos debet, & non ad eandem Curiam omissis dictis suffraganeis appellari, nisi aliud R. bemenfi Ecclesie ad consuetudinem competit. ex hac parte.* Dal quale testo è preto che si agatur de subditio Episcopi ad ipsum, & non ad Archiepiscopum appellatum.

cono suo general Vicario (****), e così da una medesima persona a se stessa verrebbe ad appellarsi, da tal censura viene liberato da Cironio (a) il quale ottimamente ammonisce, che quello da Cujacio s'opponè ha luoco, allorchè l'Archidiacono procede come Officiale, e Vicario del Vescovo, ma non quando per privilegio a lui conceduto esercita propria giurisdizione, e tiene il suo particolare officiale, nel qual caso non può, lasciando da parte il Vescovo ch'è in mezzo proporsi l'appellazione innanzi l'Arcivescovo, e se bene nel Canone del Concilio di Lione vi sia l'eccezione, *nisi aliud de consuetudine competat* apposta da Innocenzo IV. perchè veda ch'alcuni Archidiaconi per Indulto, o per

(****) *Cap. 1. & 7. de officio Archidiaconi cap. 13. de restit. spoliar.*

(a) *Lib. 2. observat. jur. Canonie. cap. 8.*, ed è da riconoscersi il medesimo Cironio *in paratit. ad 5. lib. Decret. tit. de offic. Vicar.* dove distingue tra l'officiali e Vicarii ch'esercitano la giurisdizione lor demandata dal Vescovo, da quali non si può a questo farsi richiamo, accid da una stessa persona alla medesima la lite non si devolva, conforme non può da quello a chi il Pretore commise, e comunicò la sua giurisdizione al medesimo Pretore farsi ritorno, e tra l'officiali dell'Archidiaconi, o altri che hanno l'esercizio sudetto *proprio jure*, e per privilegio della lor dignità ancorchè non volette, conforme erano anticamente l'Archidiaconi *cap. ad hac de excessib. Prelat.*, nel qual caso l'appellazione si deferisce al Vescovo, dal che si ricava, che qualora il Vescovo tiene superiorità con chi esercita la giurisdizione, quantunque per prerogativa della sua dignità non può quello omettere portarsi l'appellazione innanzi dell'Arcivescovo.

ò per consuetudine, la quale molto opera in materia di giurisdizione, godeano di tal prerogativa, che dalle loro sentenze non potesse appellarsi se non all' Arcivescovo (b); non dimeno considera Cironio (c), che quando l' Archidiacono, o per privilegio, o per consuetudine ha propria, e separata giurisdizione, all' ora non dee stimarsi inferiore del grado Episcopale, nè il Vescovo riguardarsi come suo superiore, e però tenendo l'istesso grado di giurisdizione, e non essendovi chi possa dirsi mezzo fra loro debba appellarsi all' Arcivescovo, secondo le costituzioni d' Alessandro III. che si leggono nella prima compilazione attinenti alla Chiesa di Cantorbury, alla quale a dirittura si portavano l' ap-
 I 3 pel-

(b) Il che riferisce Innocenzo della Chiesa di Rems, e conforme nel *Cap. inferens de prebend.* Così dall' Officiale dell' Archidiacono di Parigi traslasciato il Vescovo s'interpone l'appellazione all' Arcivescovo *cap. significantibus de nov. oper. Nunciat.* A quest' anche appartiene la doglianza dell' Archidiacono di Sens in *cap. Dilcto de offic. Archidiaconi*, il quale si lamenta innanzi Quorio III., che pretermesso lui le liti s'agitassero avanti l' Officiale dell' Arcivescovo Senonense nel distretto dal suo Archidiaconato.

(c) *Additur alia ratio, ut quoties ex privilegio vel Consuetudine Archidiaconus propriam, & separatam jurisdictionem habet gradu Episcopali non inferiorem dicamus, nec Episcopus forsam sit Superior, & ita cum eundem jurisdictionis gradum teneant, nec inter eos sit medius, tunc Episcopus appellari debeat, ut aperte docet Alexander tertius in cap. 23. & 24. de appellation. in prima compilat. dum de Cantauricensi Ecclesia loquitur ad quam recta via nullo medio appellationes ab Archidiaconum Sententiis, sicuti suffraganeorum tendunt.*

pellazioni delle sentenze dell' Archidiaconi, come de' suffraganei.

E però conchiude il Tesoriero, che se il Priore fusse superiore, dalle sue giudicature dovrebbe a lui appellarsi, non già al Cappellano Maggiore; ma essendo certissimo che per via di richiamo dalle sentenze della sua corte abbia da ricorrersi al Cappellano Maggiore, non già al Priore, è forza il confessarsi, che questi suo Superiore non sia.

Chiarissima pruova asserisce il Tesoriero esser di quella verità, che predica incontrastabile, cioè che non fusse stata mai intenzione del Rè fundatore di sottomettere la dignità di Tesoriero al Priore l'aver quello unito alla medesima l' Archipresbiterato d' Altamura, conforme è manifesto dal Privilegio (d) dell' unione fatta in virtù di breve del Sommo Pontefice Bonifacio VIII. in virtù della quale avendo acquistato l' uso de' Pontificati, che non tiene il Priore nella Chiesa di S. Nicolò, e giurisdizione vastissima nella Città d' Altamura, riflette che sarebbe stata questa una somma mostruosità, la dove il Tesoriero fusse Suddito del Priore tanto maggiormente, che se avesse inteso il Rè istitutore aumentare l' entrate della Real Basilica, avrebbe a quella assegnata porzione delle Rendite dell' Arcipretura, ma non l' intero Arcipretato con le sue dignità, e prerogative con procedere all' unione totale, la quale certamente non potè farsi con
altra

(d) Nel summario del Priore n. 5. fra le Scritture del Tesoriero fol. 9. & 11.

altra idea se non di rendere la Dignità di Tesoriero o non inferiore, o più considerabile di quella del Priore; ma viene tacciato dal Priore d'equivoco preso per non distinguere i tempi, poichè quando l'Archipresbiterato d'Altamura fu annesso alla dignità di Tesoriero nell'anno 1301. (e) secondo la Bolla d'oro, che attualmente si conserva originalmente nel Tesoro di detta Real Chiesa, o nell'anno 1298. secondo l'altra, che si cita dal Tesoriero, (f) era quello certamente un beneficio cospicuo, come erano pure la Chiesa della SS. Trinità di Lecce aggregata alla Cantoria, e la Chiesa di S. Maria di Casarano unita al Succantorato, ma nulla più aveva di preggio, il quale così si mantenne fino al Pontificato d'Innocenzo VIII. dà chi nell'anno 1485. fu eretta la Chiesa Matrice d'Altamura in Collegiata insigne, si costituirono nel Capitolo quattro Dignità d'Archidiacono, Cantore, Primicerio, e Tesoriero, e 24. Canonici,

I 4

(e) *In Summario Prioris n. 5.*

(f) Quale dice il Priore non esserli riuscita di vedere; ma s' esibisce dal Tesoriero fra le sue Scritture fol. 9. la Copia autentica estratta dall' originale, che medesimamente si conserva nel Tesoro suddetto in cui si leggono queste parole *dict. fol. a r. loc. sign. Archipresbiteratum Terre Altamura cum omnibus Cappellis, Ecclesiis, honorificentis jurebus & pertinentiis suis ad Collationem, utique nostram rationabiliter pertinentes &c. Thesaurario ipsius Ecclesie Confessoris in Baro de certa nostra Scientia irrevocabiliter incorporamus amectimus, subijcimus in perpetuum & unimus, euntque in totum, & per totum ejusdem Thesaurarie juris effectum cedimus, & etiam potestatis.*

nici, e dichiarossi capo, ed ordinario della detta Chiesa, e suo Capitolo l'Arciprete, a chi fu concesso l'uso de' Pontificali, al che s'indusse Innocenzo per deferire alle suppliche di Pietro Principe d'Altamura, e di Francesco de Roffi in quel tempo Rettore di quella Chiesa, allora semplicemente Parochiale col titolo d'Arciprete, quale fu il primo che godè delle nuove prerogative, ed ottenne l'Archipresbiterato in tal modo accresciuto, quando stava già dissunita, e segregata l'Arcipretura d'Altamura dalla Dignità di Tesoriero di Bari, come tutto ciò può scorgersi da detta Bolla d'Innocenzo VIII. Registrata ne' libri Giurisdizionali. (g) Però questa Cronologia non discioglie l'argomento del Tesoriero. Non hà dubbio che l'Arcipretato d'Altamura fu disgiunto dalla Dignità di Tesoriero da Ferdinando I. d'Aragona, da Alfonso II., alla quale fu riunito da Carlo (h) VIII. il di cui privilegio essendo rimasto vuoto d'effetto come d'usurpatore, ritrovavasi da quella separato sotto Innocenzo VIII. il quale non fa motto che l'Arciprete fusse anche Tesoriero di Bari. Nondimeno è anco incontrovertibile, che molto tempo prima dell'unione di quello fatta dal Re Carlo II. all'accennata Dignità, l'Arciprete d'Altamura per privilegio, e consuetudine immemorabile esercitava la giurisdizione

(g) Tom. 7. n. 5. *Sub tit. de Ecclesiis S. Nicolai de Bari, Altamura & Luceria.*

(h) Beatulle nell'istoria di S. Nicolò lib. 11. cap. 18. in fin.

nè spirituale affai ampia non solo sovra l' Eccle-
 siastica della Matrice, ma anco di tutte l'altre
 Chiese d'Altamura, Terra, e poi Città affai
 grande e popolata, in cui dimoravano più di
 18. mila abitanti, ed in quelle del suo distret-
 to. Lo che si dimostra manifestamente, mentre
 essendosi la controversia mossa fin dall'anno 1295.
 da Giacomo, allora Vescovo di Gravina, proseguita
 con Pietro d'Angeriaco Tesoriero della
 Reale di Bari, ed Arciprete d'Altamura intor-
 no alla giurisdizione e ragioni Vescovili, delle
 quali pretendea Giacomo l'esercizio in detta
 Terra, come posta dentro la sua Diocesi a 7.
 Marzo 1299. dal Re Carlo II. fu commessa
 al Vescovo di Bitonto, et al Giudice Lupo
 di Bitonto, che procedessero all'esame de' Testi-
 monj da prodursi da ambe le parti per fonda-
 mento della loro intenzione, innanzi de' quali da
 Pietro d'Angeriaco si presentarono l'articoli, et
 in questi dedusse che essendosi edificata, Regnante
 l'Imperatore Federico II., quella Terra, e dentro
 il suo circuito costrutta la Chiesa Matrice del-
 la medesima sotto il titolo di S. Maria, prima
 che soggiacesse alle Censure fulminate da Gre-
 gorio IX., et Innocenzo IV. s'era sempre la
 detta Chiesa, ed Arcipretura conferita dall'Impe-
 ratore, e suoi Serenissimi Successori, nella qua-
 le, ed in tutte l'altre poste nella Terra accen-
 nata, ed in tutto il suo Territorio l'Arciprete,
 e da per loro, e per mezzo de' loro Vicarj ave-
 ano istituito, e ~~destinato~~ i Preti, e Cappellani,
 conosciuto delle loro Cause, e delitti, visitati
 tutti

tutti l'Ecclesiastici, ed esercitata la piena giurisdizione spirituale in detta Terra, e Chiesa; e nelle pertinenze dell' Archipresbiterato era stato dei medesimi il conoscimento delle Cause matrimoniali, quali erano stati anche nel quasi possesso d'assolvere le Donne ree della morte, per innavvertenza seguita dei loro figliuoli infanti da quelle oppressi, con ingiungere ad esse le penitenze, ed oltre di tutto ciò aveano proceduto alle scomuniche, così contro i Clerici, come contro i Laici dell' uno e dell' altro sesso; quali aveano anche conceduta l'assoluzione con ridurli nel grembo della Chiesa, similmente eransi da quelli spedite anche per mezzo de' loro Vicarij le dimissioni, in vigore delle quali li Chierici delle Chiese suddette erano stati promossi da Vescovi vicini all' ordini minori, e Sacri, e per fine la Cresima, l'oglio Santo, le benedizioni dell' Altari, e delle Basiliche, e l'altri Ecclesiastici Sacramenti, che sogliono ministrarsi dai Vescovi, s' erano conferiti da diversi Prelati, secondo meglio all' Arcipreti o lor Vicarij era paruto (i).

E se bene dal Vescovo di Gravina, dal quale non potevasi mettere in questione l' antica consuetudine, che assisteva all' Arcipreti di Altamura, che sempre fin dal tempo della sua edificazione aveano goduto di dette ragioni e preminenze, in modo che Pietro Vescovo di Gravina

(i) Come da detti Articoli dell' tom. 7. de Ecclesiis S. Nicasii ac Baro, Altamura, & Lucera.

vino a' 19. Giugno 1283. effendosi condotto in Altamura per visitare la Chiesa, e Clerici credendoli suoi Diocesani, perchè l' Arciprete, e suoi Clerici a ciò repugnavano, allegando, che la Chiesa s'era fondata dall' Imperador Federico II., e non era soggetta se non alla sede Apostolica, come appariva dalla Concessione fatta dall' Imperadore a Riccardo di Brindisi, e dalla Confermazione d' Innocenzo IV., riconosciuti cotali privileggi s'astenne da qualunque novità, dichiarando che il detto Arciprete, e Clerici, e loro Successori godeffero perpetuamente sicuri della loro Immunità, e che così da lui, come da i Vescovi Successori non poteffero ricever molestia in cosa veruna, con aver inferiti nella sua dichiarazione i privileggi mentovati (k), si fusse ricorso al miserabil rifugio, che l' Imperador Federico Fundatore per le persecuzioni, et altri eccessi, che commetteva contro le Chiese fusse stato scomunicato prima da Gregorio IX., e poi da Innocenzo IV. dal quale ancora era stato deposto dall' Imperio Romano, e dal Regno di Sicilia, e che dopo la fulminazione della Scomunica s'era edificata Altamura di suo ordine, e che Corrado e Manfredi erano anche stati innodati colle Censure da Innocenzo IV. et aveano tenuto il Regno come Invasori, inimici e rubelli della Chiesa Romana, e però non era meraviglia, che s' avessero usurpato la

giu-

(k) Come si scorge da detta dichiarazione, *dist. tom. 7. de Eccles. S. Nicolai de Baro, Altamura & Lucania.*

giurisdizione generalmente in tutte le Chiese del Regno, con provvederle di Rettori secondo il loro arbitrio, e che doppo la venuta di Carlo I. d'Anjou la Catedrale di Gravina era vacata per sedici anni, per la deposizione di Giacomo da Taranto suo Prelato (1).

Nondimeno conoscendo il medesimo Vescovo la sua poca, anzi nessuna ragione, a' 14. Gennaio dell' anno 1301. stipujò istrumento di concordia col detto Re Carlo II., et il Tesoriero, nel quale essendosi premosso qualche dal Vescovo, s'era preteso, et all'incontro qualche s'era apposto dal Tesoriero, cioè che la Chiesa d'Altamura, e l'altre da quella dipendenti fussero Regie, et esenti dall'autorità dell' Ordinario, ch'egli come Arciprete fusse superiore *in spiritualibus*, coll' esercizio di tutta la giurisdizione spirituale et Ecclesiastica sopra dette Chiese, Clero, e popolo, per antichissima, e Canonicamente prescritta consuetudine, e che potesse convocar qualunque Vescovo che avesse la Comunione dalla Sede Apostolica, per esercitar le cose che appartenessero all'ordine Ponteficale, non già quelle a Giacomo spettassero, massimamente, che l' Arcipretura era incorporata alla Dignità di Tesoriero della Reale di Bari, la quale con tutti i suoi membri, & annessioni era esente da qualunque Giurisdizione ordinaria, dichiarò il detto Vescovo, che la Chiesa d'Altamura, e l'altre da essa dipendenti fussero Cappelle

(1) *Ex dictis articulis dicti. tom. 7. de Ecclesiis S. Nicolai de Baro, Altamura, & Luceria.*

pelle Regie, e di Regia Collazione, e come tali insieme con tutto il Clero, et Ecclesiastici non sottoposte alla Giurisdizione dell'Ordinario, ma in esse la Giurisdizione spirituale, e contentiosa fusse del detto Arciprete, nè altro a lui come Vescovo di Gravina competesse, se non quelle cose solamente che fossero dell'ordine Vescovile (m).

In riguardo della qual Convenzione il Re Carlo II. concedè alla Catedrale di Gravina sette onze d'oro da pagarsi alla medesima in ciaschedun' anno.

Con che resta nel suo vigore l'illazione, che facevasi dal Tesoriero, anco poste da parte le prerogative, colle quali fu insignita l'Arcipretura da Innocenzo VIII., et attendendosi lo Stato di quella sotto il Regno del Re Carlo II. prima che riordinasse la Chiesa di S. Nicolò, e si facesse da lui l'antedetta unione, che se il Tesoriero di Bari fusse stato soggetto al Priore, stante la detta Unione fatta alla sua Dignità, l'incorporazione dell'Arcipretura, ch'era una delle ragioni che adducevansi per l'esecuzione, come dall'articoli di Pietro d'Angerico, e del Concordato, avrebbe dovuto il Priore esercitar la giurisdizione spirituale, e contentiosa nella detta Chiesa, e sue pertinenze, o almeno avrebbe dovuto a lui appellarsi per le ragioni addotte, il che è certissimo non esser mai avvenuto,

(m) Come si vede dal detto Concordato, di. 1. tom. 7. de Ecclesiis S. Nicolai de Bari, Altamura, & Luceria.

to, e che avendo il Tesoriero esercitata una Giurisdizione sì vasta, e con tanta ampiezza, e con molte potestà, che nè meno competono al Priore della Basilica di S. Nicolò, sia affatto inverisimile anzi impossibile, che fusse stato il Tesoriero suddito del Priore.

Ricava la sua indipendenza il Tesoriero da due altre prerogative conceduteli dal Re Fundatore, delle quali una è il Governo de' Feudi, che la Chiesa possiede di S. Nicandro, e Rutigliano, a quali se bene anticamente fusse aggiunta la terra di Grumo, passò poi questa alla famiglia della Tolfa, come è ben noto, dove asserisce creare a suo arbitrio l' Officiali di Giustizia, et economici, valendosi per pruova di ciò del Testimonio di Maxilla (n); L'altra il governo economico di detta Chiesa.

In quanto alla prima esagera il Priore esser così alieno dal vero qualche s' assume, che avendo il Tesoriero preteso una volta perchè i feudi erano restati in Demanio, potesse amministrare, et esercitare il Jus di Barone, ne fu escluso con una delle decretazioni del Reggente Carrillo (o); niega mediante che il Tesoriero deputi l' Officiali di Giustizia, avendo egli il Priore secondo li Reali Dispacci il titolo di Barone, che come tale destina il Governatore in detti feudi con sua patente, fattone consapevole il

(n) *Ad Consuetudines Bavenfes rubr. de Sacros. Ecles. §. Venerabilis n. 9.*

(o) *Proc. 14. fol. 128. a t. in fin., & 129. super octavo Capite delle protezioni del Tesoriero.*

il Capitolo, et elegge ancora il Luogotenente e'l Giudice delle seconde cause, con amministrarsi la giustizia, e la giurisdizione della sua Corte Baronale, onde restando al Tesoriero la sola cura Economica non eccede la linea d'un semplice agente e fattore, che perciò si ritiene il tanto per cento di qualche esigge, e qualunque nomi il Castellano di Rutigliano cosa di picciol momento, nondimeno ciò fa presente il Capitolo, nel di cui arbitrio è ammettere, e non ammettere il soggetto proposto.

Ma si fa gran torto, ed ingiuria al Tesoriero, con darli titolo di semplice Agente, ed Esattore, imperciocchè nella concessione fatta alla Real Chiesa di Rutigliano, e S. Nicandro, spiegò Carlo II., che quelli farebbero stati in essa da tempo in tempo Tesorieri dovessero i sudetti feudi una con le loro ragioni, e pertinenze amministrare in nome della Chiesa medesima, e percepire le loro rendite, e proventi come dal Privilegio (p) del primo Novembre 1304. dopo che investì Pietro d'Angerriaco allora Tesoriero de i medesimi feudi (q) riservandosi

(p) *Proc. 1. fol. 6. loc. sign. Concesso quod Thesaurarii nostri Ecclesie memorate, quorum institutio ad nos spectat, tam scilicet praesens, quam successive futuri, medietatem ipsam, & Castrum cum omnibus juribus, & pertinentiis suis pro ipsa nostra, procurent, & administrant, Ecclesia saraqae reditus, & proventus illorum percipiant &c.*

(q) *Ut d. privil. fol. 7. in fin., & s. t. d. proc. Investientes discretum virum Magistrum Petrum de Angerriaco Thesaurarium nostrum nunc ipsius nostrae dilectum Cappellanum familiarem, & fideliem nostrum modo predicto per nulum nostrum de Med. & Castro predictis &c.*

dosi la Collazioni de' feudi quaternati; o gentilizij che farebbono vacati, o per estinzione della linea de' Baroni, e Feudarij Subvassalli, o per delitto, che da loro si commettesse di Lesa Maestà Divina, et Umana, con che però i Tesorieri suddetti doveffero introdurre nel possesso coloro, che n' ottenessero le Collazioni, secondo quello sta disposto dalle leggi del Regno a riguardo de' Baroni, nelle Baronie de' quali vi sono feudi quaternati *secundum quid* (r), et a i medesimi Tesorieri si prestasse il servizio, e si pagassero i relevj, e qualche è più notabile in caso di negligenza usata da' Tesorieri, non ostante la monizione precedentemente lor fatta, con i Baroni, e Feudatarj Eretici e rubelli, il dominio, e proprietà de' feudi da quelli posseduti do-

(r) *Constit. post mortem tit. de Morte Baronis nuntianda Imperatori ibi: Baroniam sive feudum quod ad concessionem munificentie nostre spectat, si quando a nobis concedi contigerit, ut est mortis, terras nostras ad eum, a quo feudum repetur curabimus destinare, & quod id quod tenet ab eo, sive sit Castrum, sive sit terra plena ei, cui nos concesserimus debeat assignare. Suscepto tamen mandato nostro, & nulla mora prosecta, recepto verum tamen aliquo relevio, ut est mortis &c. pro assignanda possessione Terre concessae. Gloss. & Ifern. d. Constit. Idem Ifern. in Constitut. si quando de pagn. foriud. & in cap. 1. §. si vero Violator pacis vers. heredes de pace tenenda. Camerar. in l. Imperialem fol. 70. Lanar. in repet. cap. 1. de bis, qui feudum dare poss. n. 110. de Ponte de potest. Proreg. tit. de assens. §. 1. n. 15. Reg. Constant. in l. 1. n. 40. C. de vendit. rer. fusc. Fulvius Lanar. in addit. ad patruum cap. 1. de Natur. success. feud. n. 7. Rovit. cons. 1., & in Comment. Pragm., ed è colata trita rubr. de feud. n. 14., e vulgata presso i feudisti, massimamente del Regno.*

dovesse far ritorno alla Regia Corte (s), cosa certamente affai strana, che la Chiesa dovesse decadere dal dominio diretto subalterno dei feudi rammemorati per colpa de' Tesorieri, se questi non avessero dovuto considerarsi come Baroni, nè meno come Amministratori, ma fossero stati semplici Esattori, come oggi si affenta con tanta franchezza.

Ne' privilegj de' Re Aragonesi, e rescritti di sopra riferiti, frà l'altri dritti de' Tesorieri si dichiara, che quelli abbiano l'Amministrazione di detti feudi o Castelli, anzi in alcuni espressamente che v'abbiano, et esercitino la giurisdizione Civile (t). Degna di considerazione

K

ne

(s) *Ut ex dicto privileg. fol. 7. a t. in fin. , & 8. d. proc. ita tamen idem Theſaurarius noſter in eadem Ecclesia noſtra confeſſoris ejuſdem, & ſucceſſores ejuſ habeant in feudis iſſis aſſignationem, poſſeſſiones iſſorum per eos ad mandatum noſtrum iſſis quibus collatam fuerunt faciendam, habeatque releuia, ſervitia, & jura, quæ ab illis, qui antea feuda iſſa tenuerant, debebant niſi forte idem Theſaurarius, & ſucceſſores ejuſ a nobis dictiſque noſtris in dicto Regno hereditibus, & ſucceſſoribus præmoniti negligentes extiterint in gravando hujusmodi Barones, & Feudatarios hereticos, ſeu rebelles, in quo utique caſu ſi præmoniti exinde negligentes extiterint, dominium, & proprietat feudũ hereticis, ſeu rebellis libere ad noſtrum demaniam, & dominium devolvantur.*

(t) Nel privilegio di Ferdinando de' 22. Aprile 1468. *Pro ipſe Eccleſie procurationem, vel adminiſtrationem Caſtri, & Caſalis Rutiliani, & S. Nicandri habeas, & exerceas fol. 30. a t. proc. 1.* nell'altro del medefimo de' 24. Dicembre 1476. *Nec non juriſdictionem civilem in dictis Caſtris Eccleſie juxta formam Privilegiorum bonæ memoriæ Regis Caroli II. fol. 32. a t. d. proc.* Nella lettera di

ne è su questo assunto la lettera del Re Ferdinando de' 28. Maggio 1477. diretta al Cappellano, Università, e Cittadini di Rutigliano, nella quale avendo enunziato essersi da lui eletto per Tesoriero Antonello de Petrillo, e che nel privilegio l'avea concesso il primo luogo nel coro sinistro, la prima voce in Capitolo, e la giurisdizione Civile in detti feudi o Castelli, in conformità de' Privilegi del Re Carlo II., ed essendosi quello portato in Rutigliano per esercitar il suo officio, e la sua giurisdizione Civile, li si era fatto ostacolo con apporli, che la sua incombenza altra non fusse, se non che il potere esigere le rendite come Procuratore della Chiesa, e però volendo costringere i Vassalli debitori, e rendenti della medesima a pagar quello dovevano, non li fusse permesso contro i medesimi procedere, ma solo tal autorità l'haveffe la Corte del Capitano, con che veniva ad abdicarsi dall'officio di Tesoriero ogni giurisdizione, rendendolo inferiore a i medesimi suoi Vicarij, li quali quando erano stati in Rutigliano haveano forzato i debitori a fare i dovuti pagamenti, nè s'era loro proibito secondo il solito costume sedere nella Banca insieme col Capitano, ordinò quel prudentissimo Principe, che quando fusse presente il Tesoriero nella Terra di Rutigliano, li si dovesse prestare ogni of-

fe.

di Federico de' 6. Maggio 1499. leggesi ch'il Tesoriero tiene l'amministrazione delle Castelle *fol. 36. a t. d. proc.* Nella lettera del Collaterale de' 15. Ottobre 1530. si ripete il medesimo *fol. 36. d. proc.*

sequio, e riverenza, come a colui che tenea il Governo in nome della M. S., e non li fusse impedito l'esercitare la giurisdizione Civile, quale li compete in virtù del suo Privileggio, e di quello del Rè Carlo secondo, e in sua assenza si trattassero i suoi Vicarj secondo s'era praticato colli Vicarj passati; (u) In conformità de' quali privileggi, e scritte nella causa, che fu tra il Priore Oliva, e il Tesoriero Casamassima cominciata nell'anno 1577., e proseguita nell'anni in appresso intorno al remedio de'

K 2 de'

(u) Tale è la conclusione della suddetta lettera nel processo tra il Priore Oliva e'l Tesoriero Casamassima: *in Curia Reverendi Cappellani Majoris super remedium Capitulum Regni. fol. 156. V'* esortamo, decimo, e comandamo debbate posponere *omne passionem, & omne odio, & rancore, & quando lo Thesaurero sarà presente in Rotiliano li prestate debita riverenza come a quello, che tiene lo governo in nome de Nostra Maestà, e lasciaritelo exercitare la Jurisdizione civile, quanto per vigore di detto mio privilegio, e de li privilegi da detto Re Carlo li spetta, & in sua absentia tractareti lo suo Vicario come so stati tractati li Vicarj de li Thesaurerj passati; Del che benchè sarà doverè, ne resulterà beneficio non solum de la Ecclesia, & Cappella nostra, quale deliberamo omnino de proteggere, etiam mantenere, purchè a nostra Maestà spetta lo governo, e patrocinio di quella, ma ancora beneficio vostro, li quali pagando le intrate de la Ecclesia alli tempi congrui non farete la multiplicatione de li pendenti, come sete soliti fare, il che all'ultimo vene ad vostro gran detrimento, & danno, e se di ciò ve sentissevo gravati compareti avanti lo nostro S. C., & allegarete vostra ragione, perchè li havemo spiegati la nostra intenzione, e volontà, e che ne habbiamo intera ragione, e non farete altramente si havete cara nostra grazia, e la pena di mille ducati desiderate evitare.*

de' Capitoli del Regno intentato dal Tesoriero sudetto, s'articolò (x) da questo, che il Castellano nella Terra di Rutigliano, e'l Vicario in quella di S. Nicandro s'erano sempre deputati da tempo, che non ci era memoria d'uomo incominciato da Tesorieri, senza consenso o saputa del Priore, e da loro solamente s'erano sottoscritte le Patenti, e le Commissioni, l'elezzioni del Sindaco, ed Eletti dell'Università s'erano sempre fatte in loro presenza, senza che vi fusse mai intervenuto il Priore, e quando i Tesorieri s'erano conferiti nelle Terre mentovate, era cessata la Giurisdizione dell'Officiali, e s'era da loro amministrata giustizia, senza che ciò mai si fusse contradetto dal Priore, e così deposero moltissimi Testimonj (a) li quali circa quest'ultimo capo fero certissima fede, che tal era stata l'osservanza non mai interrotta, nè variata, quale conteneasi nell'articoli prima che fusse promulgata la Prammatica, con cui fu proibito all'Ecclesiastici l'esercizio di Giurisdizione.

Intorno alla seconda dice il Priore, che abbia il Tesoriero pensiero dell'Economia ma unitamente co i Canonici, Procuratori, Casfieri, e Razionali del Capitolo, a' quali è tenuto rendere strettissimo conto, al che possa da lui esser astretto servata forma *juris in vigor* d'una

(x) Come dall'articoli 19. 20. & 21. fol. 59. a r. & 60. d. proc.

(a) Sopra i detti articoli fol. 62. usq. ad 92. dicit. proces.

d'una dell'ordinazioni (b) del detto Regente Carrillo, che il Canonico Procuratore esigga, i Canonici Razionali esaminate le Carte de punti tassino le distribuzioni a ciascuno dovute, qual tassa dandosi al Tesoriero, questi inconformità di quella somministri il denaro conchiudendo, che non sia egli qualche distribuisce, ma bensì colui che paga, come fanno tutti i Cassieri, e Procuratori.

A questo discorso oppone il Tesoriero, che resta il Privilegio della fundazione de' 20. Luglio 1304. in cui avendo il Re Carlo II., dopo essersi da lui disposto che si contribuissero dalle sue rendite fiscali onze 400. d'oro annue per le distribuzioni quotidiane, ordinato, che la divisione dovesse farsi ad arbitrio del Tesoriero, (c) al quale si faceessero le ricevute in ciascun mese (d) a quello non solo diede il peso di far il giusto ripartimento, ma di convertire ancora quello restasse dalle distribuzioni, e le

K 3

por.

(b) *Cap. 35. fol. 126. proc. 14. dove impone che D. Pietro Pefole Tesoriero, ed il Canonico D. Sebastiano Ponzo diano li conti del Demanio dell'anno 1678, e 1679., gli conti (soggiunge) si daranno fra il termine di un mese alli Provinciali eletti dal Reverendo Capitolo servata la forma del solito, e se fra detto termine non li daranno, li possa astringere il Reverendo Priore servata forma juris in Summario Prioris n. 4.*

(c) *Pro equa divisione juxta Thesaurarii nostri arbitrium eroganda fol. 11. proc. 1.*

(d) *Adjecto quod ipsum Ecclesie predictae Capitulum de iis qua ex distributione receperit, ut praefertur Thesaurario ipsi nostro singulis mensibus faciat apodixam d. fol. 11. d. proc.*

porzioni de' Canonici, e Chierici assenti nella fabrica della Chiesa (e), come anche resistà l'altro privilegio del medesimo Re de' 16. Luglio di detto anno 1304., nel quale fè assegnamento dell'onze 400. d'oro sopra il Fundaco, e Dogana di Bari, aggiungendo che di quelle il Tesoriero se ne riteneffe venti, ottanta ne prestasse al Priore, finchè per la somma equivalente non fusse quello provisto di beni e rendite Ecclesiastiche, e l'altre trecento le distribuiffe tra quei Canonici, e Chierici solamente che intervenissero nell'ufficio notturno, e diurno (f); E l'altro dell' Investitura della metà di Rutigliano, a cui doppo l'altra mettà s'accrebbe, e del feudo di S. Nicandro, le rendite de' quali valutate in onze duecento in parte delle quattrocento, si disse, che i Tesorieri investiti ch'aveano d' Amministrare detti Feudi, dovessero convertire nelle distribuzioni quotidiane, e ripartirle (g), non lasciando di considerare ch'all' assunto del Priore non meno repugnano i Privilegi

(e) *Et restum distributionum, ac portionum Canoniorum, & Clericorum absentium, in fabricam convertere memoratam dicto fol. 11. d. proc.*

(f) *Reliquas vero superextantes tercentas untias in quotidianas distributiones eroget illis dumtaxat Canoniciis, & Clericis ejusdem Ecclesie qui interfuerint diurno officio, & nocturno fol. 13. a t. dicto proc. 1.*

(g) *Dictasque untias auri ducentas annui valoris illoque sint, & alias quotidianas distributiones hujusmodi deputamus, in quarum vicem dicta concessio, & commutatio nostra succedant, distribuant & convertant, fol. 6. dicto proc.*

leggi de' Re Aragonesi tante volte citati (b), ed altre Scritture, che si passano sotto silenzio per evitar la prolissità.

E quello poi che pone per certo il Priore cioè, che essendo renitente il Tesoriero a dar il conto, possa egli astringerlo come Superiore; pretende il Tesoriero esser assai lontano dal vero, e che non avendo quello la facoltà ch' intende assumersi, da ciò ne nasca un'altro motivo potentissimo, anzi inevitabile in conferma- zione della sua indipendenza, e esenzione, imperciocchè se il Priore avesse con lui la Superiorità e giurisdizione che vanta, farebbe indif- ficoltabile, che a quello s'aspettarebbe il forzarlo a dare i Conti, e procedere alla discussione de' medesimi, la qual potestà non avendo il Priore, da questo ne venga per necessaria conseguenza che non avesse voluto il Re Fundatore sotto- mettere il Tesoriero alla sua Giurisdizione.

Che non abbia il Priore siffatta autorità suppone il Tesoriero essere assai evidente da tre Scritture secondo il suo avviso incontrastabili, cioè dal Privileggio della fondazione, da un re- scritto del Re Ludovico, e Giovanna de' 22.

K 4

Mag-

(b) Nel privilegio di Ferdinando de' 22. Aprile 1468. dopo essersi detto che il Tesoriero abbia, ed eserciti l'amministrazione de' feudi, si soggiunse: *fructus, redditus, & proventus ipsius Cappella percipias, atque distribuaz fol. 30. a t. d. proc.* Nell'altro de' 24. Dicembre 1476. *jurisdictionem pradihana civitem in distis Castris exercere, ac jura, & introitus ipsius Ecclesia recipere, & distribuere permittant, fol. 32. a t. d. proc.*

Maggio 1356, e dall'ordinazione del Re Ferdinando d' Aragona.

Dal privilegio della fondazione nel quale il Re Carlo II. dispose che il Tesoriero compita la sua distribuzione di ciaschedun'anno dovesse dare il conto al Priore, e al Capitolo innanzi lo Straticò, o Capitano di Bari, e in difetto di quello avanti il Giustiziaro della Provincia, dal che si vede, che lo Straticò, o Capitano, o pure il Giustiziaro dovea essere il Giudice, e il Priore e' l' Capitolo assistere come Parti per ragione del loro interesse (i).

Dal rescritto di Ludovico, e Giovanna, che fu indirizzato a i Giustizieri della Provincia di Bari presenti, e futuri, in cui essendosi riassunta la Supplica del Capitolo, quale conteneva, che essendosi fatto compromesso tra detto Capitolo, e' l' Clerico Dionisio di Merlino Tesoriero, circa il conto del medesimo per l'Amministrazione di molti anni, era stato quello dichiarato dall' arbitri debitore in alcune somme, e non ostante tal dichiarazione era contumace in fare il dovuto pagamento, fu commesso a' detti Giu-

(i) *Anno autem distributionis predictae finito Thesaurarius ipse finalem de particularibus annuis receptis, & datis, & quoquo modo expensis coram Stratigoto, vel Capitano nostro in Baro, aut si non fuerint Stratigotus, vel Capitaneus inibi coram Justitiario Regionis, Priore quoque ipsius Ecclesie, vel ejus Locumtenente, & coram eodem Capitulo in loco vero ad Congregationem Capituli deputato, ponat annis singulis rationem cui per illas finalis ad certitudinem, & cautelam in posterum depositio rationis hujusmodi fiat quietatis apodixa d. proc. 1. fol. 11. & a 1. & in cod. privil. tra le scritte del Tesoriero loc. sign. B.*

Giustizieri che in esecuzione del Capitolo del Re Carlo II. attinente al modo di rendere detti Conti riconosciuto l'arbitramento, e ritrovando quello giusto lo mandassero in effetto, lo che appartenevasi al loro officio in virtù della Regia Ordinazione (l); E perchè non s'erano ancora dati dal Tesoriero e discussi i Conti per lo spazio d'otto anni, contro il tenore della medesima Regia Ordinazione, in sui erasi stabilito che dovesse ogn'anno darli dal Tesoriero il Conto al Priore, e al Capitolo innanzi il Giustiziero della Provincia, l'imposero similmente, che secondo il Reale stabilimento costringessero il Tesoriero a veder il Conto dell'otto anni, e in ciaschedun anno in appresso al detto Priore e Capitolo, con sodisfare a i medesimi di quello rimanesse dovendo (m), e perseverando quel-

(l) *Nos igitur volentes reddi unicuique, quod suum est: fidelitati vestra presentium tenore committimus injungentes quatenus vocatis vocandis, attentaque forma Capituli editi super hujusmodi ratione ponenda per eundem Thesaurarium per praclaræ memoriae Dominum Carolum Secundum Hierusalem, & Sicilia Regem ipsius Ecclesie dotat. in privilegio ordinationis ejusdem Ecclesie contenti, ut ponitur visaque terminatione, & declaratione predicta si eam inventeritis rite latam ad executionem ejusdem sententiae procedatis, pro ut visum fuerit, & ad vestrum officium in vigore dictæ ordinationis Regiæ spectare dignoscitur per omnem modum, quom videritis expedire fol. 15. d. proc. 1.*

(m) *Ceterum, quia in dicta expositione subnectitur, quod idem Thesaurarius computare disugit eisdem exponendis de predicto ejus Thesaurarius officio pro annis octava proxima praeterita, & presentis novæ indictionis contra formam ipsius ordinationis Regiæ, per quam tenetur annis singulis computam Priori, vel ejus Vicario, ac ipsis expon-*
sibus

quello nella sua renitenza facessero mandato ad Vassalli della Chiesa, che non l'obedissero, e niente li corrispondessero, affinchè tedio affectus si emendasse ed eseguisse quello, a che era obligato (n).

Dall'ordinazioni del Re Ferdinando nel Capo settimo, delle quali sta disposto che l'esame dei Conti debbia farsi dal Regio Straticò, o Capitanio, o vero Giustiziero nella maniera prefissa dal Re Carlo II., mancando questi Officiali intervenga nella discussione il Regio Capitano di Rotigliano, quale essendo sospetto precedente

nota

tibus coram Justituario Regionis tenere veniendo, subjungendo mandamus, quatenus vocato eodem Thesaurario, & aliis qui fuerint evocandi, attentaque forma predicta ordinationis Regie, si rem esse inveniatis, ut exponitur compellatis Thesaurarium ipsum pro ut ad vestram spectat officiam ad computandum dicto Priori, vel ejus Vicario ore ejusdem exponentibus coram vobis, seu alio fide digno, quem ad premissa statueritis tam de predicto tempore annorum octavae, & nonne indictionis, quam annis singulis in antea juxta mentem & seriem avite Regie ordinationis predictae. Non minus ad satisfaciendum ejusdem Priori vel ejus Locumtenenti, Capitulo, Canonicis, atque Clericis de omnibus, ex quibus debitor apparuerit per omnem viam, & modum quem & quam ad predictam congrui videritis pro ut fuerit rariquis fol. 15. infra. & a. r. d. pro.

(n) *Quod si forte Thesaurarius idem ad se penitentem ostenderit, non vocatis Vassallis & subditis Castrorum, & locorum ejusdem Ecclesie mandatis illis sub formidabili certa poena quod durante pertinacia ipsius Thesaurarii circa computum, & satisfactionem prescriptam, non pareant neque respondeant in aliquo quoque modo, donec tedio affectus de ejus pertinacia venerit ad emendam dictique exponentes, qui in divinis officiis in prefata Ecclesia die, nocturneque debitis horis assiduatis assistunt de cog. Juribus, satisfactionem debitam consequantur d. fol. 15. a. r. d. pro.*

nota d'inconfidenti da darli dal Priore, Capitolo, e Tesoriero si debba eleggere un Cittadino o Straniero dimorante in Bari, che supplisca le veci del suddetto Stratico, con adempir quello ch'egli far dovrebbe se fusse presente (o) quali ordinazioni nella visita dell'Arcivescovo di Sorrento fatta d'ordine di S. E. nella Chiesa di S. Nicolò fu risoluto, che s'osservassero. (p).

Di queste Scritture dice contentarsi il Tesoriero, quali possano essere bastanti, senza che sia bisogno d'allegarne molte altre ch' in suo favore potrebbe addurre, e che non osti punto il decreto del Reggente Carrillo, non già perchè potesse in quello considerarsi difetto di potestà, o perchè voglia mettere in questione la massima come l'incalza il Priore, che spettando la Chie-

sa

(o) Item adò, ch'ogn'anno se possano mettere li cunti nelli tempi congrui, detta Maestà vole che nel parere di detti cunti se serve questo modo, zoè che atteso secundo l'ordine antiquo della buona memoria di Re Carlo in la posizione di detti cunti ne deva intervenire lo Regio Stratico, ovvero Capitano, sive Justiziero, ch' in difetto delli due officiali debba intervenire lo Regio Capiteano di Rutigliano, qui *pro tempore erit*, & in casu che lo detto Capiteano di Rutigliano per iuste cause fusse suspecto, o al detto Thesaureri o Priore, e Capitolo, & anche Thesaureri, dati prima *in scriptis* quelli che fussero allora suspecti debbiano eleggere due Cittadini onorati, & idonei, li quali hanno prima da detti Priore, e Capitolo l'huomini suspecti, debbiano dalli non dati per suspecti eleggere uno Cittadino o Stranieri che dimorasse in Bari, lo quale habbia ad intervenire per Stratico, e far quello che potesse, e dovesse fare lo Regio Stratico se fusse presente
fol. 19. a t. Proc. n. 9.

(p) *Proces. 12. fol. 43.*

fa di S. Niccolò *pleno jure* a S. M., e ch'essendo quella Regio Patronato de' più cospicui, e insigni, anzi di Real Collazione, nella Real Cancelleria debba ricorrersi per tutto ciò, che la medesima concerne, e quivi debbonsi trattare le Cause, alla medesima, e suoi Ecclesiastici appartenenti, avvalendosi dell'autorità di Garzia, Salgado, e Gonzalez, a' quali molti altri n'avrebbe potuto aggiungere, essendo questa proposizione appresso di lui certissima, e incontrovertibile; e per tal ragione non ha voluto seguir l'orme del suo Predecessore, ma e ricorso a piedi di V.E. e Cattolica M., perchè col suo Sovrano Oracolo si degnasse terminar le differenze che perturbano l'armonia della Chiesa; ma perchè il Reggente Carrillo altro non disse nel suo decreto, se non ch' il Priore potesse astringere il Tesoriero qualora ricusasse dare i Conti *servata forma juris*, cioè innanzi al Giudice competente, e perchè quando il Reggente avesse inteso altrimenti si fatto suo sentimento, come opposto diametralmente al Privileggio della fundazione, e a tanti altri non meno che quello chiari ed espressi, non dovrebbe attendersi, oltre delle risposte, che si danno generalmente all'ordini dati del Reggente Carrillo, per le quali pretende il Tesoriero che non debba averse ne ragione veruna.

E quantunque in una relazione, che si fe dal Cappellano Maggiore D. Gio. de Salamanca a' 15. Giugno 1646., la quale tutta si aggira, senza però addursi alcun sodo fondamento su l'as-

fun-

sunto , che non dovesse deferirsi all'istesso del
 Tesoriero , che i suoi Conti dovessero vederli in
 Collaterale , ma quelli dovessero rendersi nella
 sua Corte , col pretesto che il Tesoriero fosse
 Ecclesiastico , si fuffe da lui conchiufo che po-
 tea rimetterli dal Collaterale alla sua Corte tal
 cognizione , però che volendo conoscere il Prio-
 re in prima istanza , non incontrava in ciò ri-
 paro , purchè li si prefiggeffe un certo termine,
 quale fcorfo il negozio li devolveffe alla sua
 Curia . Ad ogni modo in quanto a questo parlò
 D. Gio. di Salamanca inconfideratamente , senza
 badare al contenuto de' Privileggj , de' quali for-
 fe non ebbe notizia , ma non lasciò di confessa-
 re nella medefima relazione , che i Conti d' al-
 cuni Tesorieri s' erano difcuffi innanzi il Reg-
 gente Tappia Marchefe di Belmonte , e ch' effen-
 do nata lite intorno a questo particolare innan-
 zi del Reggente Martos de Goroftiola , a relazio-
 ne di quello dal Collaterale s' era ordinato , che
 fi formaffe il Proceffo nella Corte del Cappella-
 no Maggiore con voto del Consultore , quale
 formato li riferiffe dal medefimo Consultore in
 Collaterale , conforme anco che molti Conti a
 dirittura s' erano difcuffi nella sua Curia , da
 quali fatti indifficoltabili fcorgeafi , che il Prio-
 re non potea efferne Giudice in prima istanza ,
 per metter da parte il motivo d' effere il Tefo-
 riero Persona Ecclesiastica conoscevali affatto in-
 fuffistente e vano , e perchè il Privilegio del
 Re Carlo II. era ftato confermato con affenzo
 Pontificio , e perchè nelle Cause attinenti ad

una Cappella di Regia Collazione, e ad i suoi Ministri, e ad un beneficio, a riguardo del quale il Principe sostiene le Veci del Sommo Pontefice, e d'Ordinario procede il Re, come Ecclesiastico, e così ponno benissimo giudicare i Magistrati Regj, secondo in altre consulte s'è rappresentato.

Per non partirci dalla Materia de' Conti essendosi dal Priore di Bari Pallavicino rappresentato al Reggente Carrillo, ch' il Tesoriero non havea dato il Conto dell' Amministrazione della Terra di S. Nicandro, nè la pleggeria di conservare il Tesoro, dal Reggente si fe' decreto che dovesse il Tesoriero sodisfare all' una, e all' altra obligazione, al che non avendo quello obedito, propostosi il negozio in Collaterale si conchiuse che il Tesoriero dovesse con effetto dar subito i Conti, e la pleggeria, e fino a tanto che ciò non effettuasse puntualmente si sospendesse dal suo officio, e Beneficio, e che il Priore di Bari dovesse così eseguire, e osservare, fare eseguire e osservare, e dare per tal effetto l' ordini necessarj, in conformità del qual appuntamento si spedirono le provisioni a' 25. Novembre 1682. (9). Queste provisioni si ponderano dal Priore in suo favore, quando per contrario il Tesoriero stima, che non solo non possa da quello ritrarre alcun profitto, ma ritornino in suo danno, mentre i precetti, ch' il Tesoriero desse i Conti, e la pleggeria, si fero dal Reggente Carrillo, la resolutione, che

con

(9) Proc. 14. fol. 329. n. 1.

con effetto dovesse ciò adempire, altrimenti fusse sospeso dall' officio, e beneficio si fè dal Collaterale, e il Priore non fu che semplice esecutore, quando se egli come superiore avesse potuto conoscere d'una tal Causa, quella si sarebbe trattata innanzi di lui, non già si sarebbe decisa dal Collaterale, con commettersi à lui semplicemente l' esecuzione.

Non è meraviglia, che dal Collaterale si procedesse a Sospensione, essendo come s' è detto il beneficio, o Dignità non di semplice presentazione Regia, ma di Regia Collazione. Non mancano altri esempj simiglianti, poichè possedendosi la Dignità di Tesoriero da Andrea di Rocca de Ruoco, e essendo egli incorso per alcune Cause nella pena della privazione, fu quella dichiarata dalla Regina Giovanna Seconda, e dal suo Consiglio nell'anno 1429. (r).

Prosegue il Tesoriero in comprovar ciò che da lui s' asserisce coll' altra insigne prerogativa concedutali dal fundatore, *Priore cedente, vel decedente*, il che secondo il suo sentire, s' estende oltre i casi di Morte, o di Renuncia, e quelli d' impedimento o d' assistenza subentri nel Governo della Chiesa così temporale, come spirituale, non già il Capitolo, e suo Vicario Capitolare, o vero Economo (s); Al che repli-

CR

(r) Fol. 135. e 136. usq. ad fol. 138. proc. in Curia Cappellani Majoris tra il Priore Oliva e 'l Tesoriero Casamassima.

(s) Come dal privilegio presentato dal Tesoriero fol. 1. proc. 1. fol. 9. & seqq., & fol. 29. lo che si osserva

ca il Priore che ciò niente ha comune colla pretesa esenzione.

L'ultima ragione, che s'apporta dal Tesoriero a suo credere validissima, e che tanto il Rè Federico, quanto il Collaterale regnando l'Imperatore Carlo Quinto, incaricarono alli Tesorieri, che doveffero dar distinta notizia delle vacanze de' Canonicati, doveffero stare attentissimi per la conservazione, e manutenzione de' Regj dritti, e doveffero usare ogni cura, e vigilanza, perchè non si derogasse in verun modo alle Reali Ragioni e preeminenze nella Chiesa di S. Nicolò, stante che questo era proprio dell'ufficio confidato a' medesimi, quali sedevano nella Real Sedia, aveano l'Amministrazione delle Castella, e tenevano la Dignità di Tesoriero in nome del Rè, o come si dice nel Rescritto del Collaterale stavano in luogo della Regia Corte (t), e però avendo voluto i nostri Serenissimi Rè, ch' il Tesoriero fusse come un Fiscale del Priore, che s'opponesse a tutto ciò che da quelli s'intentasse in pregiudizio delle loro regalie, e contro l'osservanza delle leggi, e ordinazioni, con quali la Chiesa fu fondata, e
ne

serva esattamente, in modo che, essendosi in alcune vacanze da' Vicerè spedite patenti di Regi Economi; ad istanza del Capitolo, e Tesoriero si sono subito revocate *proc. 1. fol. 31. proc. 10. fol. 2. & 14.*, e' detto quasi possesso, in cui sono sempre stati i Tesorieri di governar la Chiesa ne' casi riferiti, è stato confermato con decreti del Collaterale *d. proc. 10. fol. 5.*

(t) *Proc. 1. fol. 36. a t., & proc. 4. fol. 1., & Proc. 11. fol. 30.*

ne dalle l'avviso al Collaterale, al fiscale del Real Patrimonio, e al Cappellano maggiore; se il Tesoriero fusse soggetto al Priore non potrebbe esercitare il suo officio, e farebbe costretto di far tutto quello venisse in capriccio al Priore, così a rispetto delle Rendite della Chiesa, come delle cose del Tesoro, il che farebbe assai pregiudiziale al Fisco, e alle Ragioni di V. Cesare, e Cattolica Maestà, e ridonderebbe in sommo discapito della Real Chiesa, nella quale l'esperienza ha dimostrato, che la continenza de' Tesorieri, e l'aver quelli contemplati i Priori ha partorito danni gravissimi, in detrimento dell'Ecclesiastici ch'assistono in servizio, e del Culto Divino.

A questo proposito considera il Tesoriero che avendo il Re Federico commesso ad Andrea Garrafa Conte di S. Severina suo Vicario nella Provincia di Bari, e altre Provincie, che col Consiglio de' suoi Auditori determinasse le controversie tra il Priore, e l'Abbate Camillo Casamassima Tesoriero, e Capitolo, su l'istanza fatta dal Tesoriero, da chi s'era rappresentato che per aver concepita contro lui odio il Priore, inseriva continue molestie a i Canonici che si costituivano per Vicarij, per qual ragione dimandava che il Priore e suo Vicario non s'impacciassero con detti Canonici finchè fossero in officio, decise, che stante il Tesoriero era tenuto delle colpe, e difetti dei Canonici suoi Vicarij, potesse egli conoscere di essi e loro Cause per occasione della loro Amministra-

L

zione

zione per tutto il tempo dell' officio, accettuarne i casi di riguardata giustizia, o di gravame quali fossero riservati al Priore, come superiore delli stessi Canonici, e Prelato (u) nella Chiesa, al di cui servizio erano addetti.

Similmente avea ponderato, che nella causa tra il Priore Oliva, e 'l Tesoriero Calamafima fu provato con moltissimi testimonj maggiori d'ogni eccezione, che li Tesorieri non aveano mai obedita a mandati de' Priori, anche fatti col consenso del Capitolo toccanti la loro amministrazione, esazione dell' entrate, e loro distribuzioni, senza che i Priori n' avessero fatto, conforme non ne poteano fare veruno risentimento (x); E quando si dicesse che anco se fosse esente il Tesoriero, a riguardo del suo officio, non potrebbe esimersi dalla giurisdizione del Priore, per ragione della prebenda o Canonicato dell' istessa maniera, conforme rispose Innocenzo Terzo, che i Canonici della Cappella del Duca di Borgogna, quantunque come tali non soggiacessero alla giurisdizione del Diocesano, nondimeno per riguardo delle Parrocchie che da loro tenevansi non potessero quella declinare (y).

Si

(u) Proc. 11, fol. 63. & seqq. d. proc. in Curia Reverendi Cappellani Majoris a fol. 140. ad 145.

(x) D. proc. in Curia Cappellani Majoris testes super decimo articulo fol. 62. & seqq.

(y) Cap. cum Cappella de privilegiis Monete de Conservator. cap. 6. n. 51. & cap. 7. n. 272. Kochier. de Jurisdic. in exemptis 2. p. 9. 45. Salgado de Reten. bul. 2. p. cap. 15. n. 3. Turiores. in Sacell. Sacro cap. 2. Bosquet. ad Innocent. III. lib. 1. Registrum 13. epist. 17. lura de Cappellan. cap. 16. n. 15.

Si risponde dal Tesoriero che la sua Prebenda Canonica non si tiene dal Priore, ma dal Re da chi l'è stata conferita colla dignità di Tesoriero a cui è annessa, e che nel caso presente (ciò che non potea considerarsi nella specie di cui tratta Innocenzo Terzo) l'istesso inconvente nascerebbe se avesse sopra di lui superiorità il Priore, ancorchè per ragione del solo Canonico, poichè dove egli non fusse ligio del Priore, e non eseguisse ciecamente ciò ch' a lui piacesse, sarebbe esposto a cento espressioni e violenze, e non potrebbe soddisfare all'obblighi delle sue incumbenze imposteli dal fundatore, e dall'altri Serenissimi Re, e a quel che richiede il debito del suo officio, e però nel punto dell' esenzione vada congiunto al suo interesse quello del Regio Fisco, anzi sia maggiore l'interesse del Regio Fisco, che il suo.

Doppo aver riferito le riflessioni, le quali si fanno dall'una, e dall'altra parte insieme colle Scritture a quelle pertinenti, soggiungeremo quel che appare dai processi esser avvenuto in una tal lite.

Questa controversia, non è vero qualche crede il Priore, che sia nuova, e oggi la prima volta eccitata (2). E' vetustissima, anzi una delle più antiche, che si siano agitate fra

L. 2

il

(2) Scorgendosi di essa fatta menzione in più rapporti del Priore Montero, Prior Salluzzo, ed in più memoriali, e lettere del Prior Pallavicino, li quali sempre si sono querelati, che i Tesorieri han preteso di non esser sudditi a' medesimi. *Proc. n. 1. fol. 29. Proc. n. 2. fol. 42., & Proc. n. 15. fol. 55. & seq.*

il Priore, ed il Tesoriero. Fu introdotta una tal causa nel S. Consiglio fin dall'anno 1545. tra il Tesoriero Camillo Casamassima, e'l Priore Francesco Caracciolo, li quali poi avendo compromesse le loro differenze ne' Regenti Gerónimo del Colle, Francesco Loffredo, e Gio: Marziale, a 10. Dicembre 1546. da questi enunciandosi, che non era espediente che si fatta pendenza si menasse in lungo, e si proseguisse con tante fatiche, e dispendj delle Parti, e con grandissimo detrimento della Chiesa medesima, del di cui interesse principalmente si trattava, e che perciò intendeano spedire la Causa, quanto più tosto fusse possibile, acciò ciascuna delle parti sapesse quello che toccava al suo officio, e alla partecipazione dell'onori, si fe' decreto, (a) che le parti sudette fra lo spazio di un mese, il quale s'assegnava loro per qualunque dilazione intorno ad ogni genere di pruova, prodotto, e fondato avessero quello era di loro intenzione, tanto nel petitorio, quanto nel possessorio, secondo stava dedotto nel compromesso, qual termine scorso si procedesse alla spedizione della causa, conforme costa dalla copia estratta dagli atti del S. C., e riportata nel Processo della Corte del Cappellano Maggiore, il che fa credere, che secondo l'uso di quei tempi trattandosi d'una Causa grave si fusse ordinato, che dovesse comprometterli, e che fusse seguito il compromesso nelle persone di detti Regenti, perchè allora era solito che nella determinazione del-

(a) *Fol. 151. d. proc. tra il Priore Oliva e'l Tesoriero Casamassima in Curia Cappellani Majoris.*

delle Cause di non piccola considerazione e momento, intervenissero anche i Regenti nel S. Consiglio (b). Nella qual pendenza essendosi esaminati otto Testimonj per parte del Casamassima a' 3. Febraro 1547. deposero concordemente che i Tesorieri sempre erano stati esenti dalla Giurisdizione del Priore, e soggetti immediatamente al Cappellano maggiore, che non aveano sopra di essi i Priori esercitato atti di Giurisdizione, ma quando s'era litigato con essi le Cause s'erano trattate nella Corte del Cappellano Maggiore, adducendo l'esempio della lite tra il Priore Gorrerijs, e'l Tesoriero Rosmando Casamassima, e altri, con soggiungere che così avea-

L. 3.

no

(b) *Et ex pragm. 49. de offic. S. R. C.* dove si legge: *Decreto S. R. C. cum interventu Excellentium & Magnorum U. J. D. Dominorum Ludovici de Montalto, Hieronimi de Colle, & Marcelli de Guzzellis Regentiam Regiam Cancellariam provisum & determinatum est. E dopo si soggiunge: Lectum & publicatum fuit in S. R. C. in monasterio S. Clarae Neapolis publico pro Tribunali sedente assistentibus ibidem Excellentie, & magnifico U. J. D. Dominico Cicco Hoffredo Presidente, & Vice Protonotario, Domino Jo: Marziale, Domino Antonio Capycio, Domino Nicolao Majorana, Domino Alexandro Severino, Domino Berardino Galeota, & Domino Jacobo la Quarra Regiis Consiliariis die 7. Junii 1522. Antonellus Secretarius, Coppius de Origine Tribunalium tit. de orig. S. R. C. par. 2. lib. 1. cap. 14. ibi: Regentes Regiam Cancellariam omnes simul vel eorum singuli veniebant prius ad S. C., & ibi in causarum decisionibus, aliisque agendis interveniebant.* Alcune volte si ordinava nelle cause ardue, che si spedissero coll' intervento d' uno de' Regenti, il quale poi portatosi in Consiglio interveniva nella decisione. *Toppius loc. cit.* Così anche si praticava nella Regia Camera, *ut ex Grammatico conf. 25.*

no veduto osservare per tutto il tempo della loro età, e aveano inteso da' loro maggiori esser stata sempre ferma, e stabile questa osservanza, che non s'era mai alterata da tempo sì antico, che non v'era memoria (c) d'uomo incontrario.

E all'incontro avendo dedotto il Priore Caracciolo ne' suoi articoli, che per essere il Tesoriero uno de' 42. Canonici, per necessità dovea dirsi fosse Suddito alla Giurisdizione d'esso Priore, e massimamente in quelle cose che non concernevano l'ufficio di Tesoriero, (dal che può comprendersi, che conosceva la difficoltà incontravasi a rispetto delle cose che riguardavano il detto ufficio) medesimamente ch'era egli stato nel quasi possesso di conoscere de' delitti commessi dal detto Tesoriero, e altri Chierici della sua Chiesa, esaminò un solo Testimonio, il quale deponendo *de Jure*, & non *de facto* asserì ch'egli stimava che il Tesoriero come uno de' Canonici del Capitolo fusse sottoposto alla Giurisdizione sopra tutti i Canonici, e Chierici della Chiesa, e a quella soggiacesse anche come Tesoriero (cosa che non avea ardito assentare il Caracciolo) per aver obedito all'ordini e mandati del Priore, però non sapea se il Priore odierno, e'l passato erano in possessione di riconoscere i Tesorieri ne' delitti, ed eccessi, che commettevano, stante non era accaduto caso in cui il Priore avesse di tale autorità usato, ma del tutto si rimetteva a' Privilegij (d).

Non

(c) Fol. 25. usq. ad 33. d. proc.

(d) Fol. 33. & 34. d. proc.

Non appare che esito avesse avuto la Cau-
la innanzi i riferiti Regenti.

Rinovossi la Controverfia dal Tesoriero Ca-
millo Casamassima nell'anno 1577. intentando
contro il Priore Oliva remedio de' Capitoli del
Regno a rispetto delle sue ragioni, e premi-
nienze, tra quali fu annoverata la suddetta esen-
zione, dimandando nel suo Memoriale, (e) che
li si spedisse Conservatorio in forma Cancellaria,
affinchè non fusse inquietato, e spogliato de' sa-
cto, avendo spiegato con sua istanza, che la
molestia ricevea dal Priore, intorno alla sua im-
munità, era una citazione contro lui spedita,
perchè comparisse innanzi il medesimo col Tre-
viario, e Bolle de' suoi ordini, e Dignità, men-
tre intendea visitarlo come soggetto alla sua giu-
risdizione, (f) ed essendosi sopra il memoriale del
Tesoriero a' 14. Luglio 1577. ordinato, che il
Cappellano Maggiore servata la forma de' Capi-
toli del Regno provvedesse di giustizia, (g) e
speditasi la citazione per editto nella forma so-
lita, e che si pratica nel remedio de' Capitoli
del Regno, (h), comparve il Procuratore del
Priore Oliva per ragione del suo interesse secon-
do si espresse in tutte l'istanze e atti del pro-
cesso, della di cui procura però non appare, ma
ciò non ostante non si variò forma di procedi-
mento, nè quella cognizione estragiudiciale, che

L 4 si

- (e) Fol. 1. d. proc.
(f) D. Ho. proc. fol. 5.
(g) D. Ho. fol. iv. d. proc.
(h) Fol. 3. d. proc.

fi prattica, allorchè si dimanda il Conservatorio in virtù de' Capitoli del Regno, si mutò in giudizio ordinario come tal volta avviene, quando comparisce colui contro l'extraordinario rimedio, ma si continuò la medesima forma di processo, avendosi per vero che quello non fuffe cessato, lo che è tanto certo che essendosi provato dal Tesoriero aver la Corte Priorale fatto decreto, con cui s'era sottomesso alla pena d'alcune libre di cera, perchè non avea preso la Santa Eucarestia in una settimana contro il pre- scritto del Sinodo, per la qual cosa fu inibita la Corte del Priore, con ordine, che fossero trasmessi l'atti, come in effetto furono trasmessi, (i) e discettandosi se pendente la lite doves- se astenersi il Priore da qualunque atto di supe- riorità, dal suo Procuratore fu opposto, che es- sendo il Priore Ordinario, il Tesoriero uno de' Canonici, non bastava si fuffe mossa la lite, per- chè l'inferiore s'essimeffe dalla Giurisdizione del Superiore, tanto maggiormente, che allora non conoscevasi dell'esenzone *principaliter*, ma *inciden- ter*, stante la lite principale dell'esenzone da molto tempo pendea nel S. Consiglio (l), e fatto- si

(i) *Ditto proc. fol. 14. & seqq.*

(l) Come dalla replica *fol. 40. a t. d. proc. Que- emptio lite pendente tanto minus concedenda est, quia exem- ptionis his hodie non principaliter agitur, sed incidenter. Lis namque exceptionis, ut ex proc. antiquo penes acta S. Consilii videre est fuit ab antiquo mora, & pretenfe ex adverso exemptionis nihil ex illa apparet, que cum bis exemptionibus non sit principaliter deducta, & non sit no- va, & per plures menses fuerit agitata, & non curave-* rint

fi decreto a' 21. Aprile 1578., la di cui Rubrica fu ristretta alla Causa tra il Tesoriero, e Priore comparente per ragione del suo interesse, che si prendesse informazione fra otto giorni *super incumbentibus* in detta Causa, (m) si spedirono le lettere Commissionali (n) per l'esame de' Testimonj, facendosi menzione del memoriale dato, con cui s'era supposto dal Tesoriero per detto Conservatorio in conformità de' Capitoli del Regno, della citazione spedita per editto, del ricorso del Priore per cagione del suo interesse, e del decreto dell'informazione ordinata circa le cose concernenti l'extraordinario rimedio.

Si

runt Pars exemptionis litem prosequi, non debet. Curia Reverendissimi Cappellani Majoris plus temporis ei indulgere &c.

(m) Fol. 42. dicti proc.

(n) Fol. 44., & 51. 52. d. proc. *Novar. & pro parte Reverendi Abbatis Camilli Casamaximi Thesaurarii Parrocchialis Ecclesie S. Nicolai Baren. pretendens ipsum esse exemptum a Jurisdictione Reverendi Domini Prioris ejusdem Parrocchialis Ecclesie, & alia ut in actis per sui parte fuit presentata memoriale Illustrissimo & Excellentissimo Domino Proregi hujus Regni pro R. Conservatorio obtinendo, & illud nobis commissum, cujus memorialis vigore ad instantiam dicti Rev. Abbatis Camilli per nos decreta & expedite fuerunt citationes per editum juxta formam Capitulorum Regni ipsique legitime affixis, & executis, ut moris est, & reproductis in ultimo termino, comparuit in hujusmodi judicio pro suo interesse mediante Procuratore dictus Rev. Prior, & opposuit ad versus dictum editum, factisque quibusdam replicationibus hinc inde instantique Procuratore dicti Rev. Thesaurarii, & nos in causa ipsa fuit datus, & statutus certus terminus ad capiendam informationem super incumbentibus in eadem causa.*

Si procede all' esame de' Testimonj ad istanza del Tesoriero sopra 36. articoli (o) da esso presentati, intorno a' quali da trenta Testimonj depositato di tutte le prerogative del Tesoriero di sopra espresse con una specialità in quanto alla Seggia, che essendosi portato in Bari il Vicerè D. Pietro de Toledo era intervenuto nel Coro sedendo nella Sedia Reale, che s' occupava del Tesoriero, con partecipar delle distribuzioni quotidiane, che i Tesorieri ch' avevano esercitato tale officio da tempo in tempo erano stati sempre cienti dalla giurisdizione de' Priori, e non erano stati riconosciuti da quelli per nessuna Causa tanto Civile, o Criminale, e dipendente dall' officio di Tesoriero, quanto per conto d' ogni altro negozio particolare, e nessun superiore del Regno s' era con quelli mai intromesso, toltone il Cappellano Maggiore, che così praticarsi avevano sempre veduto, e lo stesso avevano udito da loro Maggiori, a' quali il medesimo era stato tramandato da' loro Antecessori, senza che mai avessero osservato, o inteso il contrario, e descendendo a varj atti particolari espressero fra questi, che essendo venuto in contesa il Priore Caracciolo Vecchio, e' l' Tesoriero Crisostomo Colonna passarono dalle parole ad i fatti, offerendosi reciprocamente, e con tutto ciò il Priore non procedè contro il Tesoriero giudizialmente perchè non era suo Suddito, e che avendo Camillo Casamassima maltrattato Gio: Battista Ferdinando, quale fu da lui percosso

(o) Fol. 57. usque ad 61. d. proc.

collo nella faccia con un Candeliero in presenza del Priore Caracciolo il giovine, e del suo Vicario, per l'istesso motivo non s'ingerirono quelli nella Causa, ma fu costretto il Ferdinando comparire innanzi il Cappellano Maggiore, perchè si desse al Tesoriero il castigo (p).

Il Priore all'incontro son suoi medesimi articoli (q) diede a dividere, che non potesse produrre o provare atti possessivi con quali avesse potuto giustificare l'esercizio di giurisdizione in Cause Civili o Criminali contro de' Tesorieri, poichè in essi dedusse, che avea la giurisdizione sopra i Canonici tutti della Real Chiesa, dal che inferiva, che anche a quella soggiacesse il Tesoriero come uno dell'istessi Canonici, che i Priori erano stati quasi assenti dalla lor Residenza, il che era indirizzato a torre, o iscornare l'inverisimilitudine, che nasceva dal non addursi alcuno esempio, in cui avessero conosciuto di qualche Causa della medesima, e che da tempo antichissimo non era occorso verun caso di delitto commesso dal Tesoriero, quale i Priori non avessero castigato, o non avessero potuto di quella conoscere, ed insieme punirlo, lo che anco fu articolato a rispetto delle Cause Civili, con essersi finalmente ristretto il Priore ad un esempio non molto confacente al caso, quando anche fusse stato vero cioè, che essendo

(p) Came da Testimoni fol. 62. detto proc. usque ad fol. 92.

(q) Che si leggono in detto processo fol. 101. & 102.

sendo Priore Francesco Caracciolo fuisse stato Camillo Casamassima il Vecchio processato di concubinato, circa i quali articoli le pruove furono deboli e inferme, mentre sette Testimonj (r), che furono prodotti, altro non dissero, se non che sempre da Priori s'era esercitata la giurisdizione Civile e Criminale sopra i Canonici, enumerando molte cause d'inquisizioni; ma nessuna appartenente al Tesoriero, che il Tesoriero era uno de' Canonici, che non era succeduto caso, che fusse in loro notizia in cui per delitti o eccessi fatti dal Tesoriero avesse proceduto la corte Priorale; o in quella fussero stati i Tesorieri convenuti per liti Civili, cosa veramente improbabile, che in tanti, e tanti anni, non fusse ciò mai avvenuto, posta la superiorità del Priore, che solamente avendo, mentre si predicava in Chiesa, un Tesoriero di nazione Spagnola di Cognome Terlizza, quale amministrò l'ufficio anche per pochi giorni, fatto porre la Sedia fuori del Coro, contigua a quella del Vicario Antonucci, con appoggio, tappeto, e cuscino, per ordine di questo si fusse tirata più indietro con essersi tolto il cuscino innanzi a quella posto, per qual affronto il Tesoriero s'era partito senza risentirsene, quale poco dopo messa in abbandono la carica avea sgombrato da Bari, e per quel che tocca al processo contro Camillo Casamassima due soli testimonj deposero, non già che avesse proceduto contro lui Francesco Caracciolo per la ragione accennata, ma il

(r) Fol. 104. usque ad 113. d. proc.

il Processo si fuisse formato in Napoli, dove era stato costretto condursi per causa della sua inquisizione.

E se bene alcuni Testimonj avessero detto, che secondo il lor giudizio, quando fuisse occorso il caso d'alcuna lite Criminale o Civile del Tesoriero, al Priore non sarebbe stato interdetto di essa il conoscimento, senza rendere altra ragione se non che quello fuisse uno de' Canonici; ad ogni modo due di essi (s) s'espressero ch' intorno al suddetto particolare si rimettevano alle leggi e all'interpretazione de' Privilegj del Re Carlo II.

Con tutto ciò a' 24. Dicembre 1580. da Fabio Polverino Vescovo d'Ischia, allora reggente l'ufficio di Cappellano Maggiore, col voto del Presidente della Regia Camera Francesco Antonio de Daurd s'interpose decreto, di cui fu la rubrica sopra il Conservatorio domandato dal Tesoriero in virtù de' Capitoli del Regno contro le molestie, che pretendea ricevere dal Priore, col quale citandosi il memoriale dato al Vicerè implorando il Real Presidio, e la Regia decretazione della sua Commessa, che provvedesse servata la forma de' Capitoli del Regno, colla Clausola *pro nunc ad evitandum, evitanda, Caput pretese exemptionis*, proleguendo si determinò non doverli conservare il Tesoriero nel quasi possesso della pretesa esenzione della giurisdizione,

(s) *D. Nicolaus Antonius Palazzuolo super quarto articulo fol. 108. d. proc.*, *D. Antonellus Cardicchio super 6. fol. 110. a r. d. proc.*

ne, visita, e Superiorità del Priore (t), il qual decreto fu confermato in seconda istanza col consiglio di Cesare (u) Vitelli, e in terza istanza dal Consigliere Antonio Cadena (x).

Per

(t) Fol. 152. dicti. proc. il decreto è di tal tenore. *In Dei nomine Amen. In causa Rev. Camilli Casamassima Thesaurarii Parrocchialis Ecclesie S. Nicolai de Bero super Conservatorio per eum petito vigore Capitulorum Regni, contra molestias quas pretendit in multis capitibus sui officii, & prebeminentie parti a Rev. Priore dicte Ecclesie, & possessione super pretensa Immunitate a Jurisdictione & visitatione dicti Rev. Prioris, ut in actis Fabius Pulverinus V. J. D. Dei & Apostolicæ sedis Gratiæ Episcopus Isclunus in Regno Neapolitano Regente officium Regii Majoris Cappellani, & ad causam præscriptam Regius Commissarius Viso memoriali alias parrochio Illustrissimo ac Excellentissimo hujus Regni Prorege, & Regia decretatione nostre Commissionis, Visis scripturis hinc inde productis, ac toto processu, & meritis probatoque & deductoque in eo Visis denique Videndis -- Per hoc presens nostrum decretum quod fecimus in his scriptis de Consilio & voto Illustris Domini Francisci Antonii de David V. S. D. Regie Camera Summarie Presidentis, & causaque hujusmodi Ordinarii auditoris, dicimus decernimus, & declaramus pro nunc ad evitandum vitanda, caput pretensa exemptionis prosequendo, Præfatum Rev. Thesaurarium non esse conservandum in quasi possessione pretense exemptionis a Jurisdictione, Visitatione, & superioritate dicti R. Prioris salva provisione facienda super aliis capitibus in dicto memoriali, & declarationibus contentis, partibus plenius auditis, & usque pronuntiamus &c.*

(u) Fol. 162. dicti. proc. la rubrica del decreto fu la seguente. *In causa appellationis interpositæ pro parte R. Camilli Casamassima Thesaurarii Parrocchialis Ecclesie S. Nicolai Baren. cum Rev. Priore dicte Ecclesie super conservatorio alias per eum petito, & aliis pro ut in actis.*

(x) Fol. 165. d. proc. si vede altra copia di detti Decreti proc. 3. fol. 49. 95., & 96.

Per parte del Tesoriero si dice che dall' Abbate Casamassima fu intentato il remedio de' Capitoli del Regno, alla di cui naturalezza fu uniforme il modo usato di procedere, con essersi spedita e affissa la citazione per Editto, nè celsò quell' straordinaria forma di giudizio, se nome di giudizio può meritare il remedio suddetto per esser sopravvenuto, e aver fatto in quello le sue parti il Procuratore del Priore, perchè non comparve per farsi Attore volontario, affinchè si conoscesse, e decidesse intorno alla sua ragione nel possessorio regolare, o intendetto *uti possidetis*, nel qual caso non va più innanzi il Conservatorio in virtù de' Capitoli del Regno, ma il giudizio d' straordinario, che l' era diventato ordinario (2), ma comparve per ragione del suo interesse affine di mostrare, che non turbava, non inferiva violenza, il che qualora avviene non si muta la qualità della causa, ma si seguita, e continua il processo straordinario, in modo che se il preteso perturbatore fusse Ecclesiastico non perde la declinatoria del foro, ma conosciuto non esser luogo al Conservatorio può chiedere la remissione al suo Giudice competente (a), del che nella presente specie non

(2) *Vivius dec. 32. n. 5. lib. 1. Reg. Tapp. lib. 3. jur. Rego. quand. Rex inter Ecclesiasticas Personas n. 4. Capyc. latr. decis. 49. n. 17. & 18. Prat. observat. 57. n. 49. & 50. Afflicti, in Constit. de burgensat. n. 4. Mufcatel. in prax. lib. 2. par. 1. glos. 3. sententia n. 104. in septima nullitate.*

(a) *Capiic. Latr. d. decis. 59. n. 18. de Luca ad Franch. decis. 701. n. 1.*

non può dubitarsi per essersi dal Priore opposto, che la lite principale dell' esenzione stava introdotta nel S. Consiglio, e però non potea trattarsi di concedersi, pendente quella la Manutenzione nel quasi possesso dell' esenzione suddetta, se di tal punto conoscersi, se non incidentalmente, che non si fusse variata la maniera del procedere, dichiarossi quando s' ordinò, che si prendesse l' informazione nelle lettere commissoriali, nelle monizioni, ne' decreti medesimi, ed in tutti l' atti, confermandosi tutto ciò perchè nella causa non si fe' pubblicazione, non si fe' conclusione, non vi fu repulsa de' testimonj, non si diedero beneficj; quali non hanno luogo nel remedio de' Capitoli del Regno (b); Ed essendo certissimo, che non possa praticarsi il Conservatorio, sempre che non vi sia la violenza manifesta, e notoria, e per quello che si scorge da i Capitoli (c), da' quali deriva, e li Dottori concordemente affermano, quali anche vogliono, che dandosi il Conservatorio ove non costi della violenza, oppressione, e spoglio, il decreto

sia

(b) *De Marinis lib. 1. resol. cap. 328. n. 2. & 3. Ann. allegat. 84. Prat. d. observ. 57. n. 31. afflicti. decis. 85., & in Constit. de burgenfatic. n. 3. Vers. sed pro de-
alutazione.*

(c) *Dal Capitolo Charitatis affectus: ibi oppressiones injuriam indies fatigat, e più a basso: adversus injurias molestationes & oppressiones taliter adstuturi, quod defensio repellat injuriam & vis vi licite & per opportunum obstaculum propulsatur, e dal Capitolo ad Reale fastigium: ac liberare de manu Calumniantium ut oppressas &c.*

sia affatto nullo e invalido (d), e non avendo il Tesorieto in detto processo provata la violenza, la quale al sentire di molti Dottori, nè meno può dirsi che intervenga per la fulminazione delle censure (e), perciò fu denegato il Conservatorio dalla Corte del Cappellano Maggiore.

Tanto maggiormente che ritrovandosi la lite dell' esenzione, così in possessorio, come in

M

pe-

(d) *Napodan. in Cap. Regn. finis precepti Charitas ibi*: Dispositio dictorum Capitulorum habet locum quando agitur de spoliis, violento secus si deesset violentia, quia procedi non potest, il quale testifica ita fuisse in facto Majestati Reginali relatum in causa sui Cappellani, le quali parole sono rapportate da de Franchis nella decis. 707, dove riferisce essersi così determinato dal S. C. Top. in d. C. finis precepti Charitas ibi:

Et interim armorum sileat strepitus & n. 3. attamen id non facit ad Materiam Capitulorum quorum fundamentum est delictum & n. 9. ibi: *Et consilio de Violentia. Ann. alleg. 7. & alleg. 92. Reg. Latio dec. 63. n. 10. & 13. Reg. Sanfelice. in praxi sanction. 30. n. 8. Prat. lib. 3. discip. 43. n. 42. Lavath. cont. 31. n. 24. Staiban. resol. 39. n. 5. dove scrive che si ricerchi non solamente lo spoglio ma anche la violenza, & in observ. n. 48. & 49. Thor. in compend. decis. Regn. verb. Conservatorium fol. 115. Ricc. in Addit. ad dec. de Franch. n. 163. vers. sed dubitat. Viscont. ibidem Vers. in eadem decisione ad fin. de Marin. d. cap. 328. lib. 1. Gizz. ad Capicium Lurr. dict. dec. 59. n. 9. & 10. il quale così narra essersi giudicato a relazione di Francesco Antonio Mucettola nella causa di Pietro Antonio Ferraro in Banca di Spera, nella quale fu denegato il Reale Presidio al detto Pietro Antonio, perchè non costava della violenza de' Chierici di S. Gio: a Piro.*

(e) *Prat. d. discip. 43. n. 31. & 32. perchè ci è il remedio ordinario dell' appellazione, Valenzuola Conf. 84. n. 28. de Luca ad de Franch. dict. decis. 701. n. 4.*

petitorio pendente nel S. Consiglio, non potea la corte del Cappellano Maggiore intromettersi in altro, che in vedere se vi fusse violenza, la quale ove non si fusse posta in chiaro, non potea entrare nella cognizione dell'ordinario possessorio, ma aveano necessariamente le parti da rimettersi nel S. Consiglio dove la lite stava introdotta, anche perchè dal Vicerè, e dal Collaterale altro non s'era commesso al Cappellano Maggiore, se non che provvedesse servata la forma de' Capitoli del Regno, il rimedio de' quali s'era dal Tesoriero proposto.

E questo fu quello, che secondo l'opinione del Tesoriero volle dire il Procuratore del Priore nella replica di sopra riferita, quando oppose che la lite dell'elezione stava in Consiglio, e però non potea conoscersi del quasi possesso di essa, se non indecentemente, cioè che la Corte del Cappellano Maggiore altro, non avea da vedere, se non che se vi fusse la violenza, o per conseguenza potesse concedersi il Conservatorio dimandato, servata la forma de' Capitoli del Regno; ma non potea ingerirsi nel possessorio ordinario, o nel petitorio dell'elezione, e in tutto quello che riguardava il giudizio, il quale non solo s'era incominciato nel S. Consiglio, ma era in stato di spedirsi per ritrovarsi il processo già compilato.

Fu dunque giusta la credenza del Tesoriero, il non essersi concesso il Conservatorio co' i decreti della corte del Cappellano Maggiore, l'istesso ch'essersi dichiarato che non vi fusse

spoglio, o violenza, ma non potrà mai imprenderli, che con quelli si fusse avuto per vero, ch' il Priore dovesse essere mantenuto nel quasi possesso d' esercitar la superiorità, o giurisdizione su le persone de' Tesorieri, anzi i detti decreti aprirono la strada al possessorio mantenendo, perchè conforme scrive il Regente de Marinis (f) il decreto pronunziato intorno al remedio de' Capitoli del Regno, e preparatorio dell' altro possessorio, il quale Autore perciò sostenne che dalla pronunzia escludente il Conservatorio non si possa reclamare, perchè si tratta di cosa di piccolo pregiudizio, e resta salva la ragione nel possessorio secondo le vie ordinarie; E perciò non senza mistero quei dotti Ministri, da quali furono proferiti detti decreti accuratamente spiegarono nella rubrica de' medesimi, che la loro giudicatura cadeva sopra il Conservatorio de' Capitoli del Regno, in virtù della decretazione Regia della commessa fatta al Cappellano Maggiore, e nel concepire le loro definizioni non dissero, che dovesse essere mantenuto il Priore nel quasi possesso della Superiorità o Giurisdizione, ma che il Tesoriero non dovesse conservarsi nel quasi possesso dell' esenzione, che fu l' istesso che essersi a quello denegato il Conservatorio.

Non lasciando il Tesoriero di soggiungere,

M 2

che

(f) *D. Cap. 328. n. 25. ibi: Quarto quia lite pendente non conceditur Supplicatio d. leg. 2. Cod. ut lite pendente, sed his dicitur adhuc pendere, quia sententia lata super remedio Capitulorum Regni est preparatoria alterius possessionis argument. leg. his liberis S. final. Etc. deliberati causa.*

che stante tutto ciò, non ostante l'accennate determinazioni li resta intatta, ed illesa la ragione non solo nel petitorio, ma anche nel possessorio, e ordinario, e sommarissimo in cui potrà valersi delle prove fatte in detto processo, le quali se non furono giovevoli al Casamassima per farli ottenere il Conservatorio, saranno a lui profittevoli perchè conseguisca il mandato de' mantenendo, e che quando colle sopradette determinazioni si fusse inferito alla sua causa qualche pregiudizio nel possessorio sommariissimo, ciò non tolga che V. Cesarea e Cattolica M. possa risolvere quel che li parrà di ragione, attenti i Privilegj della Real Chiesa per porre silenzio ad una sì anosa lite.

E con questa stima il Tesoriero poterli dispensare dal dover ricorrere alla Nullità che potrebbe a suo credere allegarsi (g) contro i decreti, per non essersi in quelli inteso il fisco, l'interesse di cui era al suo congiunto, e non meno chiaro, e principale anzi maggiore, non ostante che da lui si fusse espressamente opposto che dovesse sentirsi.

Doppo quel che avvenne nell'antedetta lite, non si ritrova più che siasi disputato principalmente

(g) *L. 2. ibi presenti Fiscus Patrono C. si advers. fisc. l. fin. ibi presente fiscus advocato C. de Advoc. fisc. Gloss. l. Unic. & de sentent. advers. fiscus l. 10. ubi Bart. & alii Alfar. de offic. fiscal. glos. 16. prim. 63. n. 210. Larrea alleg. 107. n. 28. Xamar. de off. Advoc. part. 2. q. 6. n. 37. Afflicti in addit. ad cap. 47. n. 58. quali Autori per la Validità del decreto in cosa dove il fisco sia interessato, e la Citazione, e la presenza richiedono.*

mente l'articolo dell' esenzione; sola occorre ratificata nell'atti, e Scritture qualche parola detta enunciatamente o di passaggio, o col presupposto, che il Priore fusse Superiore senza veruna cognizione di Causa.

Nel decreto proferito a Relazione del Prefidente Ulloa correndo l'anno 1661. circa l'ostensione delle Reliquie, e della distribuzione della Manna, si espreffe che l'una, e l'altra di queste cose si facesse coll'intervento del Priore come Superiore, e del Tesoriero a cui stavano raccomandate le chiavi.

Ma ciò avverte il Tesoriero che fu una semplice enunciativa in tempo che non si trattava di questo punto, oltre che non si spiegò, che il Priore fusse superiore del Tesoriero, e così debbè intendersi, che fusse Superiore della Chiesa, e del Capitolo.

Nell'anno 1580. a primò d'Ottobre si veggono spedite lettere esecutoriali dal Vicario Priorale contro del Tesoriero, ma sopra quelle si scorge ancora essersi dimandato il braccio dal Cappellano Maggiore, dal quale fu concesso (b); d'onde argomenta il Tesoriero haver la medesima Corte del Priore conosciuto che l'atto non potea sussistere, se non fusse stato avvalorato dal Cappellano Maggiore, benchè il priore affermi dover crederse, che si fusse il braccio ricercato, perchè forse erasi il Tesoriero in questa Città trasferito.

In un atto che si fe dal Canonico Montecor.

(h) Proc. 3. fol. 228. & seq.

corvino a 5. Gennajo 1580. d'aver prevenuto il Cappellano Maggiore, ordinasse al Tesoriero D. Pietro Posole, che partisse da Napoli, e facesse ritorno alla sua residenza, riferisce aver risposto il Cappellano Maggiore, che era stato fatto consapevole dal Tesoriero del suo timore, qual era, che in giungere in Bari, il Priore, l'avrebbe fatto trasportar prigionie nel Castello di Brindisi, o di Gallipoli, e che però voleva porgere al Signor Vicerè le sue suppliche perchè provvedesse d'opportuno rimedio contro il male imminente (i).

Non fu vano il pronostico del Tesoriero, perchè appena condottosi in Bari, dal Priore col pretesto d'una causa Civile fu posto carcerato nel Castello (k) di Bari; ma considerando il Collaterale, che tutto ciò s'era attentato per lo sdegno concepito contro il Tesoriero, a cagione de' ricorsi da lui fatti contro il Priore, ordinò al medesimo che dovesse rimetterlo subito in libertà; facendoli anco sapere, che se ciò immediatamente non eseguisse, tenea il Castellano ordine di liberarlo dopo due giorni, e che ciò là s'era incaricato co' dispaccio trasmessoli (l).

Questo fatto contende il Tesoriero non poter essere di nessun ajuto al Priore, perchè fu una mera violenza conosciuta, e riparata dal Collaterale; anzi che da ciò si rendia ben chia-

(i) *Process.* 13. fol. 71. a s.

(k) Come dalle sue lettere fol. 84. 91. & 92., e dalle lettere del medesimo Priore fol. 86. 87. 96. & 97. d. *proc.*

(l) *Fol.* 99. a s. d. *proc.*

ro qualche di sopra s'è detto, che ove il Tesoriero fusse suddito del Priore, non potrebbe fare qualche porta con se il suo impiego, e adempire le parti sue, che sono d'applicar con ogni accuratezza alla conservazione de' dritti di V. C. e C. M. e delle sue regalie.

Di due appuntamenti (m) del Collaterale delli 8. Marzo 1703. a 11. Giugno del medesimo anno ne' quali par che si supponga superiorità nel Priore, non occorre far parola, riflettendosi dal Tesoriero che quelli si fero nel tempo, in cui il suo Predecessore era ricorso in Roma per la decisione delle riferite pendenze con infinito pregiudizio, e offesa della Real giurisdizione, e dimorava in quella Città con aver ottenuto dalla Sacra Congregazione dei Riti, i decreti ben noti, dei quali egli il presente Tesoriero non ha inteso, nè intende valersi, ed anche ordine notificato dal Nunzio al Priore, perchè sotto gravi pene no'l molestasse, nè facesse che li fusse data molestia, quando esiggevano il più grave risentimento l'ingiurie ed oltraggi da quello fatti alla Reale autorità, che furono la sorgiva di tanti disoncerti, e imbarazzi, che sono a ciascuno palesi.

SE-

(m) *Prot. n. 15. fol. 3. & 8.*

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



S E R I E

185

DE' TESORIERI

Della Real Chiesa di S. Nicolò di Bari, dall'Instituzione di detta dignità seguita l' Anno di Cristo

1296.

Pietro d' Angeriaco da Provenza, fu dal Rè Carlo II d' Angiò istituito primo Tesoriere della Real Chiesa di S. Nicolò l' Anno 1296. qual Dignità sostenne fin' al 1312.

Rostaino Arcivescovo di Lepanto, fu eletto dal Re Roberto per la morte dell' Angeriaco Tesoriere di detta Chiesa l' Anno 1313. e tenne il Posto fin' al 1329.

Pietro de Moreriis, fu dal medesimo Re Roberto dato per Successore nell' istessa Dignità à Rostaino l' Anno 1329., l' occupò fin' al 1335., e dopo fu dell' istesso Re eletto Priore della medesima Chiesa, e visse in quel Posto fin' all' Anno 1341.

Giovanni de Moreriis per l' assunzione di Pietro suo Fratello al Priorato di detta Chiesa, fu dall' istesso Re creato Tesoriere l' Anno 1335. e sostenne tal Dignità fin' all' Anno 1350.

Dionigi de Merlino, fu dalla Regina Giovanna I. creato Tesoriere l' Anno 1350. qual Dignità occupò per molto tempo.

Antonio de Borletis Napolitano, ottenne l' istessa Dignità di Tesoriere dalla Regina Giovanna II. l' Anno 1417., la rese fin' al 1445.

Giovanni Lamberta Barese per la morte del Borletis, fu fatto Tesoriere l' Anno 1445. Dominando in Bari Gio: Antonio del Balzo Ursino Principe di Taranto, morì l' Anno 1456.

Antonio Gliro Barese, fu l' Anno 1456. fatto Tesoriere

N

di

- di detta Chiesa Reale dal Re Alfonso I. Aragona , mancò di Vita l'Anno 1468.
- Antonio del Giudice Pietro di Bari, Cappellano, e Maestro di Cappella del Re Ferrante I. Aragona.** fu dal detto Re eletto Tesoriere l'anno 1468. qual Dignità rinunciò l'Anno 1476.
- Antonello Perrillo** per la rinuncia del Giudice Pietro, fu fatto dal medesimo Re Ferrante Tesoriere l'Anno 1476. visse fin'al 1500.
- Crisostomo Columna,** fu dichiarato dal Re Federico Aragona Tesoriere l'Anno 1501. visse in tal posto molti Anni.
- Rosmano Casamassima di Bari,** fu da Carlo V. Re di Napoli, ed Imperatore dell'Occidente, creato Tesoriere l'Anno 1539. qual Dignità ritenne anche dopo essere stato assunto al Vescovato di Polignano, fin'al 1542.
- Pirro Antonio Casamassima di Bari,** fu dal medesimo Carlo V. eletto Tesoriere nell'Anno 1542. per rinuncia fattali dal detto Rosmano Vescovo di Polignano; visse in tal Posto molti Anni.
- Camillo Casamassima di Bari,** fu dal Re Filippo II. eletto Tesoriere l'ultimo di Febraro del 1575. morì l'Anno 1615.
- Benedetto Vaez l'Anno 1615.** fu dichiarato Tesoriere di detta Chiesa dal Re Filippo III. tenne questa Carica fin'al 1619.
- Niccolò Lamberta di Bari** hebbe dal Re Cattolico l'istessa Dignità l'Anno 1619. quale occupò fin'al 1622.
- Lorenzo Murgo,** fu creato Tesoriere per la morte del detto Lamberta, e per pochi mesi occupò tal Dignità.
- Pietro Maldonato Pineda,** fu l'Anno 1622. creato Tesoriere dal sudetto Re Filippo il Cattolico; qual Posto occupò fin'all'Anno 1633.
- Francesco Maria Vaglios,** l'Anno 1633. fu costituito Tesoriere dal Re Filippo IV. lasciò di vivere l'Anno 1656.
- Pietro Pesola Seniore,** fu fatto Tesoriere di detta Chiesa Reale sotto l'istesso Re Filippo IV. a' 24. Genaro 1657. rinunciò la sua Dignità nel Settembre dell'Anno 1671.

- Pietro Pesola Juniore** per la suddetta renuncia del Zio, occupò l'istessa carica del Tesorerato dalli 26. di Settembre 1671. quale ritenne fin'alli 14. di Settem. 1692.
- Giuseppe d'Avanzati Barese**, fu dichiarato Tesoriere dalli 25. di Dicembre dell'Anno 1692. qual Dignità con sommo decoro la sostenne per molti Anni, e dopo fu assunto alla Sede Arcivescovile di Trani.
- Gio: Battista Sardani** creato Tesoriere, non prese Possesso.
- Michele Sardani** fu da Carlo VI. creato Tesoriere a' 16. Maggio 1715., occupò tal Dignità fin'all'Anno 1731.
- Francesco Sardani** fu fatto Tesoriere a 30. Novembre 1731. e godè tal Dignità per lo spazio di un' Anno.
- Saverio Effrem Barese**, fu creato Tesoriere a 17. Settembre 1732. qual Dignità sostenne decorosamente per molti Anni, e lasciò di vivere nel 1752.
- Ignazio Fanelli Barese**, fu dichiarato Tesoriere da Carlo III. Re delle Sicilie, a 15. Marzo 1752. e terminò di vivere nell' Anno 1759.
- Donato Antonio Stucci**, fu fatto Tesoriere dal medesimo Carlo III., Re delle Sicilie, a 29. Giugno 1759. occupò tal Posto fino al dì 18. Agosto 1781.
- Giovanni Chyurlia Barese**, fu creato Tesoriere di detta Real Chiesa da Ferdinando IV. Re delle due Sicilie (che Dio Guardi) a' 9. Gennaio 1782., qual decorosa Dignità attualmente la regge.

I L F I N E .





